



# VOLTAIRE

## **PREMIO DELLA GIUSTIZIA E DELL'UMANITÀ**

(1777)<sup>1</sup>

A cura di Domenico Felice

Traduzione di Stefania Stefani

-----

GAZZETTA DI BERNA, N° XIV, 15 FEBBRAIO 1777<sup>2</sup>

BERNA, 13 gennaio

«Un amico dell'umanità<sup>3</sup> che, contento di agire per il bene, vuole sottrarsi al riconoscimento pubblico celando il proprio nome, colpito dagli inconvenienti che nascono dall'imperfezione delle leggi penali

<sup>1</sup> La traduzione è condotta sul testo del *Prix de la justice et de l'humanité* (1777) pubblicato nel t. 80B (*Writings of 1777-1778 [I]*) delle *Œuvres complètes de Voltaire*, Oxford, Voltaire Foundation, 2009, pp. 49-205. Abbreviazioni: Beccaria, *Dei delitti e delle pene* = C. Beccaria, «*Dei delitti e delle pene*» [1764]. *Con il «Commento» di Voltaire*, intr. di R. Rampioni, Roma, Newton Compton, 2012, pp. 25-89; *Commento a Beccaria* = Voltaire, *Commento intorno al libro «Dei delitti e delle pene»* (1766), in C. Beccaria, «*Dei delitti e delle pene*». *Con il «Commento» di Voltaire*, cit., pp. 91-125; *Commentario sullo «Spirito delle leggi»* = Voltaire, *Commentario sullo «Spirito delle leggi»* (1777), a cura di D. Felice, Pisa, Ets, 2011, pp. 53-217; *Dizionario filosofico* = Voltaire, *Dizionario filosofico. Tutte le voci del «Dizionario filosofico» e delle «Domande sull'Enciclopedia»*, testo francese a fronte, a cura di D. Felice e R. Campi, Milano, Bompiani («Il pensiero occidentale»), 2013; K. = *Œuvres complètes de Voltaire*, éd. de J.-A.-N. de Caritat, marquis de Condorcet, J.-J.-M. Decroix et Nicolas Ruault, 70 voll., Kehl, Société littéraire-typographique, 1784-1789; *Lettere filosofiche* = Voltaire, *Lettere filosofiche* (1734), in Id., *Scritti politici*, a cura di R. Fubini, Torino, Utet, 1978, pp. 213-347; *Pubblica informazione sui parricidi attribuiti ai Calas e ai Sierven* = *Pubblica informazione sui parricidi attribuiti ai Calas e ai Sierven* (1766), in Voltaire, *Due casi di parricidio*, a cura di P. Fontana, Roma, manifestolibri, 2011, pp. 23-64; *Saggio sui costumi* = Voltaire, *Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni* (1756), 4 tt., a cura di M. Pavan e M. Minerbi, Novara, De Agostini, 1966-1967; *Il secolo di Luigi XIV* = Voltaire, *Il secolo di Luigi XIV* (1751), intr. di E. Sestan, tr. it. di U. Marra, Torino, Einaudi, 1994<sup>3</sup>; V. = Voltaire.

<sup>2</sup> Si tratta del numero 14 delle «Nouvelles de divers endroits», note anche come «Gazette de Berne», di sabato 15 febbraio 1777. Sul periodico, cfr. in generale J.-D. Candéax, «Gazette de Berne 1 (1689-1796)», in *Dictionnaire des journaux (1600-1789)*: < <http://dictionnaire-journaux.gazettes18e.fr/journal/0500-gazette-de-berne-1> >.

<sup>3</sup> Jean-Baptiste-Jacques Élie de Beaumont (1732-1786), celebre avvocato del parlamento di Parigi. Difensore dei Calas e dei Sirven, fu in corrispondenza con V., che lo definì un «protettore dell'innocenza oppressa» (voce «Sentenze memorabili», in *Dizionario filosofico*, p. 469; cfr. anche, ivi, la voce «Avvocati», p. 609: «Generoso Beaumont! I secoli futuri sapranno che, avendo il fanatismo in toga assassinato legalmente un padre di famiglia [Jean Calas], la filosofia e l'eloquenza hanno vendicato e onorato la sua memoria»). Tra i suoi scritti, ricordiamo: *Mémoire pour réhabiliter le nom de l'infortuné Calas* (1762), *Mémoire à consulter et consultation pour dame Anne-Rose Cabibel, veuve Calas, et pour ses enfants* (1762), *Question sur la légitimité du mariage des protestans françois, célébré hors du royaume* (1764), *Mémoire à consulter et consultation pour Pierre-Paul Sirven [...], accusé d'avoir fait mourir sa seconde fille, pour l'empêcher de se faire catholique; & pour ses deux filles* (1767). Sull'identificazione, vedi J.-P. Brissot de Warville, ««Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte», t. X (1785), p. 122.

della maggior parte degli Stati europei, ha fatto pervenire alla Società economica di questa città un premio di cinquanta luigi d'oro a favore della dissertazione che la Società giudicherà essere la migliore sull'argomento che segue<sup>4</sup>:

«Comporre e redigere un piano di legislazione completo e dettagliato sulle materie penali, da questo triplice punto di vista: 1°) dei crimini, e delle pene proporzionate che è opportuno applicare ad essi<sup>5</sup>; 2°) della natura e del valore delle prove e degli indizi; 3° del modo di acquisirli mediante la procedura criminale, così che la mitezza dell'istruttoria e delle pene si concili con la certezza di un castigo rapido ed esemplare<sup>6</sup>, e che la società civile trovi la maggior sicurezza possibile per la libertà e l'umanità.

<sup>7</sup>«I documenti del concorso devono essere trasmessi franco di porto al dottor Tribolet, segretario perpetuo della Società, e saranno ricevuti fino all'1° luglio 1779»<sup>8</sup>.

«Un'altra persona ignota<sup>9</sup>, presa dal medesimo zelo, aggiunge cinquanta luigi d'oro al premio proposto, e li fa depositare nelle stesse mani, affinché la Società possa a proprio piacimento aumentare il valore del premio o dare degli *accessit*»<sup>10</sup>.

A coloro che vi lavoreranno, esponiamo i nostri dubbi su un argomento così importante, affinché essi li scioglano se li ritengono degni di considerazione.

## ARTICOLO I

### *Sui crimini e sui castighi proporzionati*

Le leggi non possono che risentire della debolezza degli uomini che le hanno fatte<sup>11</sup>. Esse sono variabili tanto quanto lo sono loro.

Alcune sono state dettate nelle grandi nazioni dai potenti per schiacciare i deboli. Esse sono state così equivoche<sup>12</sup> che mille interpreti si sono prodigati a commentarle; e, poiché la maggior parte di loro si è

---

<sup>4</sup> Qui con il termine *umanità* non si deve intendere *humanum genus*, la natura umana, il genere umano, *Homo sum, humani nihil a me alienum puto* [Terenzio, *Heautontimorumenos*, I, 1, 25]; poiché non si dà un premio al genere umano o alla natura umana, ma all'anima più umana e più sensibile che a questa virtù avrà unito il maggior grado di giustizia. Si veda il *Dictionnaire de l'Académie française (Nota di V.)*. Il *Dictionnaire de l'Académie* (Paris, Brunet, 1762), cui qui rinvia V., nel sottolemma di «Humanité», precisa che il termine «significa anche mitezza, onestà, bontà, sensibilità per le sventure altrui» (p. 892).]

<sup>5</sup> Cfr. Montesquieu, *Lettere persiane* XCIX (CII): «La proporzione [...] tra le colpe e le pene [...] è l'anima degli Stati e l'armonia degli imperi» (Montesquieu, *Tutte le opere [1721-1754]*, a cura di D. Felice, Milano, Bompiani, 2014 [d'ora in poi: *Tutte le opere*], p. 279); *Lo spirito delle leggi*, VI, 16 (*Sulla giusta proporzione fra le pene e i delitti*) e XII, 4 (*La libertà è favorita dalla natura delle pene e dalla loro proporzione*); Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, VI (*Proporzione fra i delitti e le pene*).

<sup>6</sup> Su mitezza e certezza della pena, vedi Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, VI, 9, 12, e Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, §§ 19, 27.

<sup>7</sup> Nella «Gazzetta di Berna» si ha prima quest'altro passaggio: «Sebbene fino ad ora la Società si sia applicata in maniera più specifica alla fisica e all'agricoltura, ama troppo la ricerca del vero e dell'utile in tutti i generi per non incaricarsi con piacere della pubblicazione di una questione così interessante per tutte le nazioni, e che tende a diffondere nuovi lumi su uno dei rami più importanti della legislazione. Il premio verrà aggiudicato alla fine dell'anno 1779, e i documenti ecc.».

<sup>8</sup> «Essi potranno essere redatti – aggiunge ancora la «Gazzetta di Berna» – in latino, francese, tedesco, italiano o inglese. Il nome dell'autore sarà chiuso all'interno di un biglietto sigillato che recherà la medesima dicitura della dissertazione che l'accompagnerà».

<sup>9</sup> Lo stesso V.: cfr. R. Grandroute, «Introduction» al *Prix de la justice e de l'humanité*, in *Œuvres complètes de Voltaire*, t. 80B, cit., pp. 9-11.

<sup>10</sup> Quest'ultimo annuncio apparve nel numero del 1° ottobre 1777 delle «Nouvelles de divers endroits» (n° 79, p. 4). Anche Federico II di Prussia e il langravio d'Assia-Kassel, sollecitati da V., avevano inviato somme di denaro per lo stesso premio: cfr. R. Grandroute, «Introduction» al *Prix de la justice e de l'humanité*, in *Œuvres complètes de Voltaire*, t. 80B, cit., p. 10.

<sup>11</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XXIX, 19: «Le leggi incontrano sempre sulla propria strada le passioni e i pregiudizi del legislatore. Talora vi passano attraverso, ma se ne impregnano; talaltra vi restano impigliate e vi si incorporano» (*Tutte le opere*, p. 2081).

limitata a fare le chiose come si fa un qualunque altro mestiere per guadagnare un po' di soldi, il commento è risultato più oscuro del testo stesso. La legge è diventata un pugnale a doppio taglio, che colpisce tanto l'innocente quanto il colpevole. Così, ciò che avrebbe dovuto essere la salvaguardia delle nazioni, spesso ne è divenuto il flagello, tanto che si è arrivati persino a pensare se la legislazione migliore non fosse il non averne alcuna.

In effetti, se vi fanno un processo dal quale dipende la vostra vita e, da un lato, vi mettono le compilazioni dei Bartoli, dei Cuiaci<sup>13</sup> ecc., e, dall'altro, vi presentano venti giudici poco dotti, ma che sono dei vegliardi immuni dalle passioni che corrompono il cuore, al di sopra del bisogno che lo avvilisce, e avvezzi agli affari, la cui abitudine è di rendere quasi sempre il senso esatto; ditemi, da chi scegliereste di essere giudicati: da quel gruppo di superbi chiacchieroni, tanto interessati quanto incomprensibili, o da questi venti rispettabili ignoranti?<sup>14</sup>

Dopo avere ben avvertito la difficoltà quasi insormontabile di comporre un buon codice penale che sia altrettanto lontano dal rigore quanto dall'indulgenza, a coloro che intraprenderanno questa faticosa impresa dico: vi supplico, signori, di illuminarmi sui delitti ai quali è maggiormente soggetta la miserabile natura umana. Uno Stato ben organizzato non deve forse prevenirli per quanto possibile, prima di pensare a come punirli?<sup>15</sup>

Vi proporrei di ricompensare le virtù nel popolo, secondo la legge stabilita nell'impero più antico e meglio organizzato della Terra<sup>16</sup>, se non fossimo costretti dal nostro argomento ad attenerci alle punizioni dei crimini.

Cominciamo dal furto, che fra tutte le trasgressioni è la più comune.

## ARTICOLO II

### *Sul furto*

Poiché solitamente la ruberia, il furtarello, il furto sono i crimini dei poveri, e poiché le leggi sono state fatte per i ricchi, non credete che tutti i governi che sono in mano ai ricchi debbano iniziare col cercare di eliminare l'accattonaggio, invece di spiare le occasioni migliori per consegnarlo ai boia?<sup>17</sup>

Nei regni floridi sono stati emanati editti, ordinanze, sentenze per rendere questa spaventosa moltitudine di mendicanti, che disonora la natura umana, utile a se stessa e allo Stato.

Ma tra un editto e la sua esecuzione, ci corre così tanto che il progetto più saggio si è rivelato il più vano. E così questi grandi Stati sono sempre un vivaio di ladri d'ogni specie.

Come è ben noto, vengono impiccati dei ladruncoli; il furto domestico è punito e non impedito dalla forza<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> Già Montesquieu aveva insistito sulla necessità che lo stile delle leggi fosse conciso, semplice e chiaro: cfr. *Lo spirito delle leggi*, XXIX, 16. Vedi, in tal senso, anche la voce «Leggi civili ed ecclesiastiche», in *Dizionario filosofico*, p. 2215: «Ogni legge sia chiara, coerente e precisa».

<sup>13</sup> Allusione ai giureconsulti Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) e Iacopo Cuiacio (1522-1590).

<sup>14</sup> Sulla distinzione tra magistrato con «profonde conoscenze» e magistrato dotato «di un po' di buon senso e di equanimità», vedi la voce «Consigliere o giudice», in *Dizionario filosofico*, p. 1003.

<sup>15</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, VI, 12: negli Stati moderati «un buon legislatore si dedicherà meno a punire i delitti che a prevenirli; si adopererà più a fornire buoni costumi che a infliggere supplizi» (*Tutte le opere*, p. 1077).

<sup>16</sup> La Cina, sulla quale vedi la voce «Sulla Cina», in *Dizionario filosofico*, p. 905: la costituzione della Cina è «la sola che abbia istituito premi per la virtù, mentre in tutti gli altri paesi le leggi si limitano a punire i reati». Vedi anche «Catechismo cinese», ivi, p. 797; *Saggio sui costumi*, cap. 1, t. I, pp. 222-223. Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, VI, 13 («Un saggio legislatore [cerca] di raddrizzare gli animi temperando equamente punizioni e ricompense»: *Tutte le opere*, p. 1085), XIV, 8; Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 44: «Un altro mezzo di pervenire i delitti è quello di ricompensare la virtù» (p. 87).

<sup>17</sup> In un paese nel quale, per effetto delle cattive leggi, una parte degli abitanti non ha né una proprietà fondiaria né capitali, la società è necessariamente afflitta da tale flagello. Senza dubbio, è cosa buona che vi siano delle case nelle quali viene offerto del pane a coloro che non possono guadagnarsi da vivere, assoggettandoli a un lavoro che essi siano in grado di compiere; tuttavia questi asili devono essere liberi. Gli uomini giusti e dotati di senso di umanità si sentiranno sempre feriti nel vedere condannare un disgraziato alla perdita della libertà per avere chiesto aiuto ad un altro essere umano. Con delle buone leggi, i mendicanti sarebbero rari, e il loro esiguo numero non sarebbe né ingombrante né pericoloso (K.). Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XXIII, 29 (*Sugli ospizi*), e la voce «Accattoni, mendicanti», in *Dizionario filosofico*, pp. 1841-1843.

Non molto tempo fa, in una città ricchissima<sup>19</sup>, si è assistito all'impiccagione di una fanciulla di diciotto anni di rara bellezza. Quale era il suo crimine? Aver rubato diciotto tovaglioli a una taverniera, la sua padrona, che non le pagava il salario che le spettava<sup>20</sup>.

Tutta la canaglia che accorre per vedere questi spettacoli, come accorre alla predica, poiché vi si entra senza pagare, scoppiava in lacrime, ma nessuno mai avrebbe osato rilasciare la vittima, sebbene tutti avessero volentieri lapidato il barbaro che le dava la morte.

Qual è l'effetto di questa legge inumana, che mette sul piatto della bilancia una vita preziosa contro diciotto tovaglioli? Di moltiplicare i furti. Poiché quale padrone di casa oserà mai abiurare ogni sentimento di onore e di pietà al punto tale da rilasciare il suo domestico colpevole di un torto così piccolo per essere impiccato alla sua porta?<sup>21</sup> Ci si accontenta di cacciarlo via: andrà a rubare da un'altra parte, e spesso diventerà un brigante omicida. È la legge che l'ha reso tale; è la legge che è colpevole di tutti i suoi delitti<sup>22</sup>.

In Inghilterra, la legge che punisce con la morte qualunque furto oltre i dodici soldi non è ancora stata abrogata<sup>23</sup>. Non è una gran cifra. Altrove, il furto del più piccolo mobile di una casa reale porta direttamente al capestro<sup>24</sup>; e vi sono numerosi esempi a tal proposito.

È per riparare il torto fatto al re? È sicuramente l'uomo del regno che, venendo derubato, viene impoverito meno di tutti. È forse perché si guarda al delinquente come a un figlio che ha rubato a suo padre? Un padre perdonerebbe. È forse perché lo schiavo ha rubato al padrone? Non mi resta altro da fare che tacere, avrei troppe cose da dire.

I posteri riusciranno a credere che in Inghilterra, dove gli ultimi secoli hanno visto comparire numerose leggi favorevoli al popolo, si sia potuto tuttavia arrivare alla pena di morte per il contrabbando di una pelle di montone?<sup>25</sup> Si potrà credere che nel 1624 il re di Spagna Filippo IV, mediante un editto, abbia condannato alla forca chiunque facesse uscire dai confini del suo regno una libbra d'oro o d'argento?<sup>26</sup> Eppure fu proprio il padrone delle miniere del Messico e del Perù a introdurre questa legge!

In quasi tutti i paesi cattolici, se si ruba un calice, un ciborio o quello che viene chiamato «un sole»<sup>27</sup>, la pena ordinaria è il rogo, stando a quanto ci dicono le *Institutes au droit criminel de France*, pagina 445<sup>28</sup>.

Non si considera se, in un periodo di carestia, un padre di famiglia abbia sottratto quegli ornamenti per nutrire la sua famiglia moribonda, se il colpevole abbia voluto oltraggiare Dio, se si possa oltraggiarlo<sup>29</sup>, se un ciborio gli sia davvero necessario, se il ladro fosse consapevole di che cosa sia un ciborio, se questo ciborio d'argento dorato non fosse stato abbandonato per negligenza, il che ridurrebbe la gravità del

---

<sup>18</sup> Cfr. *Commento a Beccaria*, § 18, p. 116: «In alcuni paesi un piccolo furto domestico viene punito con la morte. Un così sproporzionato castigo non è dannosissimo per la società? Non è addirittura un invito al ladrocinio stesso?».

<sup>19</sup> A Lione, nel 1772.

<sup>20</sup> Lo stesso fatto è ricordato anche nella voce «Supplizi», in *Dizionario filosofico*, p. 2785. Il nome della domestica era Antoinette Toutan e la sentenza di condanna nei suoi confronti fu emessa il 13 marzo 1772.

<sup>21</sup> *Ibidem*: «[...] non v'è alcuna proporzione tra dodici tovaglioli e la vita; [...] nessun padrone è tanto barbaro da far impiccare il suo cocchiere che gli ha rubato dell'avena».

<sup>22</sup> «I padroni derubati, non volendo coprirsi d'ignominia, si accontentano di scacciare i propri domestici, che vanno a rubare altrove e diventano adusi al brigantaggio [...]. Tutto comprova questa grande verità: talvolta è l'eccessivo rigore della legge a cagionare i crimini» (*Commento a Beccaria*, § 18, p. 116).

<sup>23</sup> Questa legge non fu applicata. L'uso impone di eludere la legge, oppure di rivolgersi al re, perché questi cambi la pena. Quasi ovunque i costumi sono più clementi delle leggi, che sono state fatte nei tempi in cui i costumi erano feroci. È singolare che l'Inghilterra, dove le persone più importanti della nazione sono così tanto illuminate, lasci sussistere una così gran quantità di leggi assurde. Esse non sono più applicate, è vero; ma inducono la nazione a lasciare al potere esecutivo il diritto di modificare o infrangere la legge (K.). [V. attinge le sue informazioni da W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre, traduit de l'anglois [...] par M. l'abbé Coyer*, 2 tt., Paris, Knapen, 1776, t. I, cap. 17, pp. 241-253.]

<sup>24</sup> Cfr. P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel ou Principes généraux sur ces matières suivant le droit civil, canonique et la jurisprudence du royaume avec un traité particulier des crimes*, Paris, Le Breton, 1757, tit. V, cap. 5, p. 585.

<sup>25</sup> Cfr. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre*, cit., t. I, cap. 12, p. 131.

<sup>26</sup> Filippo IV (1605-1665). Cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 177, t. IV, p. 214.

<sup>27</sup> Allusione all'ostensorio.

<sup>28</sup> P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, cit., tit. I, cap. «Des crimes de lèse-majesté divine au second chef», p. 445.

<sup>29</sup> Cfr. la voce «Bestemmia», in *Dizionario filosofico*, pp. 715-721.

delitto. Il sagrestano che ha introdotto questa legge ha riflettuto sul fatto che un uomo arso sul rogo non può più pentirsi e riparare le sue colpe?<sup>30</sup>

Durante l'anno 1777, a Londra è stato impiccato il più celebre predicatore d'Inghilterra, chiamato Dodd<sup>31</sup>; e non fu solo grande predicatore, ma anche direttore delle coscienze più timorate; e non fu solo direttore delle coscienze, ma anche promotore degli istituti più caritatevoli. Era stato riconosciuto colpevole di avere rubato tremila lire sterline con un reato di falso, contraffacendo la firma del giovane conte di Chesterfield, del quale era cappellano e pensionario. Si sostiene che più di ventimila cittadini abbiano invano chiesto la grazia per lui, e che il governo si sia ritenuto obbligato a rifiutarla per il fatto che la contraffazione era troppo diffusa in questa nazione guerriera e mercantile. Tutte le devote del cappellano Dodd hanno pianto vedendolo impiccare, ed egli ha elevato lo spirito di tutti gli spettatori. È certo che il suo castigo sarebbe stato più esemplare e più utile se lo si fosse visto per uno o due anni, catena al collo, intento a pulire con le sue mani sacerdotali le sporchissime strade di Londra, e se in séguito fosse stato spedito a preparare il baccalà sull'isola di Terranova, che ha bisogno di manovali.

Avrebbe evangelizzato a suo piacimento i devoti di quelle contrade; avrebbe civilizzato i mercenari dell'isola e i selvaggi; si sarebbe sposato; avrebbe avuto dei figli, che avrebbe allevato nel timore di Dio e nell'amore del prossimo.

L'abate La Coste<sup>32</sup>, che lavorò a lungo a Parigi presso un giornale chiamato «L'Année littéraire»<sup>33</sup>, e che venne meno così tanto ai suoi doveri da cadere nello stesso delitto del predicatore Dodd, fu condannato solo ai lavori forzati. Era un uomo benfatto e robusto. Fu utile alla sua patria per tutto il tempo in cui visse.

In Germania e in Francia, si lasciano spirare sulla ruota, senza distinzione alcuna, sia coloro che hanno commesso furti sulle strade pubbliche sia coloro che alla rapina hanno aggiunto l'assassinio. Come si è potuto non capire che ciò significava soltanto punire questi briganti per essere degli assassini, al fine di far sparire gli oggetti e i testimoni dei loro crimini?<sup>34</sup> In Inghilterra, i ladri molto raramente sono anche assassini, perché non sono indotti all'omicidio da una legge che non ha sufficientemente distinto tra la rapina e l'assassinio<sup>35</sup>.

Punite, certo, ma non punite alla cieca. Punite, ma utilmente<sup>36</sup>. Se la giustizia è dipinta con una benda sugli occhi, bisogna che la ragione le faccia da guida.

### ARTICOLO III

#### *Sull'omicidio*

Sta a voi, signori, esaminare in quale caso sia giusto strappare la vita al vostro simile, al quale Dio l'ha donata.

Si dice che, in qualunque epoca, la guerra abbia reso questi omicidi non soltanto legittimi, ma persino gloriosi. Ma come mai la guerra fu sempre considerata con orrore presso i Bramani<sup>37</sup>, così come la carne

<sup>30</sup> Nel 1780, un disgraziato fu condannato, con sentenza del parlamento di Parigi, ad essere bruciato vivo, per essere stato fortemente sospettato di avere rubato un calice. Tuttavia, non esiste alcuna legge formale che preveda la pena del fuoco contro tale delitto; cosicché per esso il medesimo tribunale si è limitato a condannare ai lavori forzati, ogni volta che uno dei giudici ha avuto il coraggio di rivendicare i diritti della ragione e quelli dell'umanità (K.).

<sup>31</sup> William Dodd, nato a Bourne nel 1729, fu giustiziato il 27 giugno 1777. Per pagare i suoi debiti, aveva firmato col nome di Philip Stanhope, V conte di Chesterfield (1755-1815), un titolo di credito.

<sup>32</sup> Emmanuel-Jean de La Coste († 1761), monaco celestino nato a Versailles, fu condannato per frode finanziaria.

<sup>33</sup> «L'Année littéraire» (1754-1776). Fu fondato e diretto da Élie Catherine Fréron (1718-1776), acerrimo nemico del "partito filosofico".

<sup>34</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, VI, 16: «È un gran male [...] far subire la stessa pena a chi ruba su una strada pubblica e a chi ruba e assassina. È evidente che, per la sicurezza pubblica, bisognerebbe introdurre qualche differenza nella pena» (*Tutte le opere*, p. 1095). Nel cap. 12 del medesimo libro, Montesquieu constata che, quando fu inventato, il supplizio della ruota pose termine per qualche tempo ai furti sulla grandi strade, ma che poi si ricominciò a rubare come prima (p. 1081).

<sup>35</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, VI, 16: «In Inghilterra non si uccide affatto, perché i ladri possono sperare di essere trasferiti nelle colonie, e gli assassini no» (*Tutte le opere*, p. 1095); e Voltaire, *Commento a Beccaria*, § 10: «In Inghilterra è raro che i ladri vengano puniti con la morte; generalmente li si deporta nelle colonie» (p. 106).

<sup>36</sup> Cfr. *infra*, nota 50.

di maiale era aborrita presso gli Arabi e gli Egizi? Come mai i Pitagorici, i Terapeuti, i Trogloditi, gli Esseni, e coloro che per un certo periodo vollero imitarli, considerarono le battaglie tanto decantate, così spesso ordinate dagli dèi di qualsivoglia specie e onorate dalla loro presenza, solo come tanti infami assassini<sup>38</sup> e come la quintessenza di tutti i delitti?<sup>39</sup> I Primitivi, ai quali è stato dato il ridicolo nome di «Quaccheri»<sup>40</sup>, hanno rifuggito e detestato la guerra per più di un secolo, fino al giorno in cui furono costretti dai loro fratelli cristiani di Londra a rinunciare a questa prerogativa, che li distingueva da quasi tutto il resto della Terra. Si può quindi assolutamente fare a meno di uccidere uomini.

Ma ecco che dei cittadini vi gridano: un brutto mi ha strappato un occhio; un barbaro ha ucciso mio fratello; vendicateci; datemi un occhio dell'aggressore che mi ha accecato; datemi tutto il sangue dell'assassino che ha sgozzato mio fratello; mettete in pratica l'antica, universale legge del taglione<sup>41</sup>.

Non potete rispondere loro: se colui che vi ha reso guercio, avrà un occhio in meno, voi ne avrete forse uno in più? Dopo che avrò fatto morire in preda ai tormenti colui che ha ucciso vostro fratello, questo fratello sarà forse resuscitato? Aspettate qualche giorno; allora il vostro giusto dolore avrà perduto un po' della sua violenza; non vi indignerà vedere con l'occhio che vi è rimasto una grossa somma di denaro che vi farò dare dal mutilatore: essa vi permetterà di trascorrere dignitosamente la vita, e in più egli sarà il vostro schiavo per alcuni anni, purché gli lasciate entrambi gli occhi per far sì che possa servirvi meglio.

Per quanto riguarda l'assassino di vostro fratello, sarà il vostro schiavo finché vivrà. Lo renderò sempre utile a voi, al popolo e a se stesso.

È così che se ne fa uso in Russia da quarant'anni<sup>42</sup>. Si costringono i criminali che hanno oltraggiato la patria a servire per sempre la patria; il loro supplizio è una lezione costante, ed è da allora che questa vasta parte di mondo ha cessato di essere barbara.

Dio non voglia che io faccia l'elogio degli atroci costumi che regnarono in Europa nel periodo della decadenza dell'Impero romano e al tempo di Carlo Magno! Chiunque avesse quattrocento scudi dei quali non sapeva che farsene, poteva scegliere di uccidere un antrusione<sup>43</sup> o un vescovo. Ogni omicidio aveva il suo prezzo stabilito. In Polonia, fino ai giorni nostri, qualunque povero nobile, *elector regum et destructor tyrannorum*, poteva assassinare nobilmente un coltivatore, un servo della gleba, per circa trenta franchi della nostra moneta<sup>44</sup>. La vita di questi uomini, nostri simili, non valeva più di questa cifra nell'antico governo feudale.

---

<sup>37</sup> Vedi la voce «Bramani, Bramini», in *Dizionario filosofico*, p. 753: «I loro annali non menzionano guerre fatte da loro in nessuna epoca». Cfr. anche la voce «Armi, eserciti», ivi, p. 451, dove i Bramani (o Brahmani) vengono additati come esempio di «società senza eserciti».

<sup>38</sup> Cfr. la voce «Esseni», in *Dizionario filosofico*, pp. 1481-1483, dove V. opera un analogo accostamento tra Esseni, Pitagorici e Terapeuti, sottolineandone il pacifismo. Circa i Trogloditi, invece, vedi, anche per le possibili fonti da cui V. attinge le sue informazioni, Montesquieu, *Lettere persiane X-XIV (X-XIV)*, in Id., *Tutte le opere*, pp. 39-51.

<sup>39</sup> Motivo ricorrente nella concezione voltairiana della guerra.

<sup>40</sup> Quaccheri («i tremanti») è un soprannome coniato per irrisione dal giudice G. Bennet (1650) in relazione ai fenomeni 'pneumatici' cui essi si abbandonavano. Tra i tanti scritti in cui V. parla di loro, sempre con grande favore, vedi in particolare le voci «Chiesa» e «Quaccheri» nel *Dizionario filosofico*, pp. 1319-1323, 2607-2609.

<sup>41</sup> Pena comune a tutti i popoli antichi, il taglione consiste nell'infliggere all'autore di una lesione personale un'uguale lesione. Già conosciuta nel *Codice di Hammurabi* (XVIII sec. a.C.) e in alcune precedenti raccolte di leggi sumero-accadiche, nelle quali vige il sistema della compensazione in denaro, costituisce estrinsecazione di un principio di uguaglianza di retribuzione. È legge ripetutamente formulata nella Bibbia, talvolta con le proverbiali parole «occhio per occhio, dente per dente» (*Esodo*, II, 21, 23); fu adottata dai Greci (leggi di Solone) e dai Romani (*Legge delle XII Tavole*, VIII, 2); è stabilita nel *Corano* (II, 178) e si ritrova anche in talune legislazioni di paesi europei moderni, come la Francia (vedi, in proposito, la voce «Talion» nell'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert). Ne tratta Montesquieu nello *Spirito delle leggi* (VI, 19), sostenendo che gli Stati dispotici «ricorrono spesso» al taglione, mentre quelli moderati solo «qualche volta» e «quasi sempre con delle attenuazioni» (*Tutte le opere*, p. 1099).

<sup>42</sup> Allusione all'opera di Elisabetta, imperatrice di Russia dal 1741 al 1762. «Sotto il governo dell'autocrate Elisabetta non si è giustiziato alcun criminale», scrive V. nel § 10 del *Commento a Beccaria*, e aggiunge: «Caterina II che, con ingegno a quello di lei assai superiore, le è succeduta, segue il medesimo principio» (p. 106). Anche Beccaria aveva lodato i «vent'anni di regno dell'imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei popoli quest'illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria» (*Dei delitti e delle pene*, § 28, p. 63). Vedi *infra*, nota 51.

<sup>43</sup> Presso i Franchi, era chi, posto sotto la protezione del re, faceva parte del suo séguito. Il termine deriva dal latino medievale *antrustio-onis*, che trae origine dal franco *trust*, «protezione».

<sup>44</sup> Cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 119, t. III, p. 149: nel XV secolo, i nobili polacchi avevano «diritto di vita e di morte sui loro contadini: potevano uccidere impunemente uno di quei servi, purché mettessero circa dieci scudi nella fossa; e quando un

Non sto assolutamente incoraggiando a commettere un omicidio, ma cercando il mezzo per punirlo senza che si commetta un ulteriore omicidio. Il mezzo di vendicare la famiglia è il perdono. In Turchia, quando un assassino è condannato a perdere la vita, l'erede del morto è libero di concedergli la grazia: è l'antica legge che i Turchi hanno portato dalle rive del Mare d'Ircania<sup>45</sup>. Era la legge di tutti gli antichi popoli della Scizia<sup>46</sup>.

Popoli che, coltivando le nobili scienze e le più dilettevoli arti, avete conservato leggi più che feroci, pensate che un tempo vi furono filosofi sciti che fecero arrossire i Greci!<sup>47</sup>

Voi che lavorate per riformare queste leggi, vedete un po' con il giureconsulto Beccaria<sup>48</sup> se è ragionevole che, per insegnare agli uomini a detestare l'omicidio, dei magistrati siano assassini e uccidano un uomo in pompa magna.

Vedete se è necessario ucciderlo, quando lo si può punire in altro modo, e davvero se è necessario assoldare come sicario uno dei vostri compatrioti per massacrare abilmente il vostro compatriota, eccetto in un unico caso: quando non vi è altro modo possibile di salvare la vita del maggior numero di persone. È il caso in cui si uccide un cane rabbioso.

In tutte le altre eventualità, condannate il criminale a restare in vita per essere utile e a lavorare costantemente per il suo paese, visto che gli ha nociuto. Quello che importa è riparare il danno, laddove la morte non ripara nulla.

Forse vi diranno: «Beccaria si sbaglia; la preferenza che egli accorda ai lavori faticosi e utili, che dureranno per tutta la vita, è fondata unicamente sull'opinione che questa lunga e ignominiosa pena sia più terribile della morte, che si fa sentire solo per un momento. Vi proveranno che, se Beccaria ha ragione, è lui quello crudele, mentre il giudice che condanna alla forca, alla ruota o alle fiamme, è l'uomo indulgente».

Risponderete sicuramente che qui non si tratta di discutere quale sia la punizione più mite, ma quale sia quella più utile<sup>49</sup>. Lo scopo primario, come abbiamo già detto, è di servire la comunità<sup>50</sup>; e di certo un

---

nobile polacco aveva ucciso un contadino che apparteneva a un altro nobile, la legge d'onore l'obbligava a renderne un altro. E quel ch'è umiliante per la natura umana è il fatto che un tale privilegio esista ancora».

<sup>45</sup> Antico nome del Mar Caspio.

<sup>46</sup> Un cenacolo che ha composto tre volumi pieni di un'utile erudizione sullo *Spirito delle leggi* ha fatto uso di un passo curioso dei *Voyages* di Chardin, che trovo nel secondo volume dell'edizione in due colonne in-4°, 1711, pagina 297; eccolo qui di séguito: «Quando arrivai in Persia, presi i Persiani per dei barbari, vedendo che non procedevano metodicamente come invece facciamo noi. Ero sorpreso che non avessero prigioni pubbliche, né un carnefice pubblico, né ordine, né metodo. Pensavo che fosse sbagliato essere così civilizzati come siamo noi [...]. Ma dopo avere trascorso quindici anni in Oriente, ho visto che era perché i crimini non avvenivano di frequente [...]. Non si sente quasi mai parlare di sfondare le case, di sgozzare la gente che c'è dentro; non si sa neanche che cosa siano un omicidio, un duello, un avvelenamento [...]. Durante tutto il tempo che ho trascorso in Persia, non ho visto giustiziare nemmeno un uomo». Successivamente, Chardin racconta come il giudice esorti la famiglia di un morto a venire a patti con l'assassino [cfr. *Voyages*, t. II, p. 299]; ma racconta anche di come quegli ubriachi dei sofi si abbandonino alle barbarie più incredibili [cfr. *ivi*, t. II, p. 300]. La Persia, stando a Chardin, è solo un teatro degli omicidi più incredibili. La guerra civile ha devastato tutto per sessant'anni. È quasi come il tempo di Carlo IX in Francia e di Carlo I in Inghilterra, se pure qualcosa ha potuto avvicinarsi alle nostre guerre religiose (*Nota di Voltaire*). Jean Chardin (1643-1713), viaggiatore, scrittore e gioielliere francese, famoso soprattutto per i resoconti dei suoi viaggi in Persia e nel Vicino Oriente. In questa nota di V., il riferimento è alla sua opera più celebre, i *Voyages en Perse et autres lieux de l'Orient* (10 voll., Amsterdam, de Lorme, 1711). Con «cenacolo (*société*)», il patriarca di Ferney allude al fermiere generale Claude Dupin (1686-1769), a sua moglie e ai gesuiti G.-F. Berthier (1704-1782) e P.-J. Plesse (1704-1766). L'opera in tre volumi è la seguente: *Observations sur un livre intitulé De l'Esprit des Loix, divisées en trois parties* (1749), Paris, Guérin et Delatour, 1757-1758.

<sup>47</sup> Gli Sciti passavano per barbari. Vi furono però filosofi sciti, come Abari o Abaride (VII/VI sec. a.C.), di cui i Greci ammirarono il genio, o Anacarsi (VI sec. a.C.), che essi annoverarono tra i «sette sapienti»: cfr. la voce «Scythes, Thraces et Getes, *philosophes des*» nell'*Encyclopédie* di Diderot et d'Alembert. Fonti: Erodoto, *Storie*, IV, 46, 76-77; Plutarco, *Vita di Solone*, 5; Id., *Simposio dei sette sapienti*.

<sup>48</sup> Beccaria dimostra che la pena di morte non è fondata su alcun diritto e che non è né necessaria né utile alla società: «Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio» (Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 28, p. 66).

<sup>49</sup> «Non è l'intensione della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa [...]. Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti [...]. Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò ugualmente crudele, io risponderò che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse anche di più [...]. L'esempio continuo di quelli che attualmente [un cittadino]

individuo dedito per tutti i giorni della sua vita a preservare una regione dalle inondazioni mediante dighe, o a scavare dei canali che facilitino il commercio, o a bonificare paludi appestate, rende più servizi allo Stato di uno scheletro che dondola da un palo attaccato a una catena di ferro, o ridotto in pezzi sulla ruota di una carretta<sup>51</sup>.

## ARTICOLO IV

### *Sul duello*

Non parlerete del duello, che nelle nostre nazioni moderne è onorevole e passibile di impiccagione?<sup>52</sup> Non ci direte perché gli Scipioni, i Metelli, i Cesari e i Pompei non andavano sul prato a tirar di terza e di quarta, e perché invece costituisce la gloria di un sottotenente basco o guascone, che, come premio del suo valore, e in un'esaltazione di cavalleria, è condannato ad essere impiccato?

Non vedete che qualunque società si prodiga a scacciare un furfante, sia nobile o no, che viene sorpreso a barare al gioco, anche solo per qualche pistola<sup>53</sup>, mentre qualunque società si impegna a proteggere, a salvare ed aiutare tutti i colpevoli dei due crimini più funesti per il genere umano, ossia il duello e l'adulterio? Ci si picca di proteggere questi due delitti, dei quali l'uno distrugge i difensori dello Stato<sup>54</sup> e l'altro dà a tanti padri di famiglia, a tanti sovrani, degli eredi che non sono figli loro!<sup>55</sup> Non trovate che i barbari Turchi siano molto più assennati dei nostri barbari Occidentali civilizzati? I Turchi non conoscono né la gloria vana del duello<sup>56</sup> né la galanteria dell'adulterio. Non convenite, del resto, che vi siano delitti che bisogna sempre cercare di ignorare?

## ARTICOLO V

### *Sul suicidio*

---

vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce più che non lo corregge» (Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 28, pp. 63-66).

<sup>50</sup> Idea-cardine del *Premio*, che V. enuncia anche in altri testi: «Un uomo impiccato non serve a nulla, mentre un uomo condannato ai lavori pubblici è ancora utile alla patria ed è un esempio vivente» («Leggi civili ed ecclesiastiche», in *Dizionario filosofico*, p. 2215); «È stato detto, diverso tempo fa, che un uomo impiccato non serve a nulla, e che i supplizi, inventati per il bene della società, a quella stessa società devono rivelarsi utili» (*Commento a Beccaria*, § 10, p. 106); «Rendete utili i supplizi e che coloro che hanno arrecato danno agli uomini servano gli uomini» (*Fragment des instructions* [1767], in *Œuvres complètes de Voltaire*, t. 63B [Oxford, V. Foundation, 2008], pp. 252-253); «Un uomo impiccato non serve a nulla» («Supplizi», in *Dizionario filosofico*, p. 2777).

<sup>51</sup> Dall'avvento al trono di Elisabetta, in Russia è stato punito con la morte solo un piccolissimo numero di persone, per le quali si è ritenuto che il restare in vita potesse costituire un pericolo. L'imperatore [Giuseppe II d'Asburgo-Lorena] ha appena abolito la pena di morte nei suoi Stati. In quelli del re di Prussia [Federico II], l'omicidio è il solo crimine capitale, quantomeno nell'ambito dei delitti civili. Bisogna ammettere che, in questo cosiddetto secolo di corruzione e di delirio, la ragione e il senso di umanità hanno comunque guadagnato terreno. Si potrà mai credere che, nel canagliume della letteratura francese, si siano trovati alcuni uomini tanto imbecilli e vigliacchi da schierarsi coi carnefici contro i filosofi? Suvvia, signori, strappate pure le nostre opere, caluniate i nostri principi o le nostre azioni, denunciategli; ma almeno, quando gridiamo di risparmiare il sangue degli uomini, non aizzate a versarlo (K.). Cfr. *supra*, nota 42.

<sup>52</sup> Era la pena prevista dagli editti di Enrico IV e soprattutto da quelli di Richelieu (febbraio 1626) e di Luigi XIV (giugno 1643, settembre 1651 e agosto 1679 – editti rinnovati da Luigi XV nel 1723: cfr. P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, tit. IV, cap. 9, p. 543. Già Montesquieu s'era criticamente soffermato sul tema dei duelli, soprattutto nelle *Lettere persiane* LVII (LIX) e LXXXVIII (XC).

<sup>53</sup> Inizialmente il termine fu usato in Francia per indicare le nuove monete d'oro spagnole e poi il nome fu dato al *luigi d'oro* di Luigi XIII di Francia. Una *pistola* valeva dieci lire toinesi.

<sup>54</sup> Era opinione diffusa che la pratica del duello fosse una delle cause che aveva maggiormente contribuito alla riduzione del numero dei nobili.

<sup>55</sup> Cfr. *ultra*, art. 12.

<sup>56</sup> L'aveva rilevato, tra gli altri, G.-Ch. Le Gendre nel suo *Traité de l'opinion ou Mémoires pour servir à l'histoire de l'esprit humain*, 6 tt., Paris, Briasson, 1733, t. V, p. 388. Dell'opera V. possedeva un esemplare nella sua biblioteca.

Dopo avere parlato di coloro che uccidono il loro prossimo, diciamo una parola su coloro che si suicidano<sup>57</sup>. Ci si imbarazza poco del fatto che in Inghilterra la legge ordini di trascinarli, da morti, per le strade con un bastone che trapassa il corpo<sup>58</sup>, o del fatto che in altri Stati, i buoni giudici penali li facciano penzolare per i piedi, e confiscino tutti i loro beni<sup>59</sup>; ma i loro eredi prendono la cosa molto a cuore. Non vi pare crudele e ingiusto spogliare un bambino dell'eredità del padre, unicamente perché egli è orfano? Queste antiche consuetudini, oggi trascurate, ma che non sono giuridicamente abolite, un tempo erano leggi sacre: poiché la Chiesa si spartiva con il signore feudale, fosse re o barone, il denaro contante, la terra e i beni mobili dell'uomo che si era disgustato della vita. Lo si considerava uno schiavo che era fuggito dal suo padrone e gli si prendeva anche il peculio.

Tuttavia, il diritto canonico che era servito da codice penale ai nostri avi ignoranti e barbari<sup>60</sup>, non era mai riuscito a trovare, né nell'*Antico* né nel *Nuovo Testamento*, un solo passo che proibisca il suicidio<sup>61</sup>.

Nel suo sesto canto dell'*Eneide*, Virgilio dice che coloro che si sono dati la morte passano il loro tempo nel vestibolo degli Inferi, a rimpiangere la loro vita:

... *Quam vellent aethere in alto,  
Nunc, et pauperiem, et duros perferre labores!*<sup>62</sup>

Virgilio li compatisce, sebbene sia molto dubbio se siano da compatire, ma non li condanna. L'imperatore Marco Antonino ordina che non vengano turbate le loro ceneri e che i loro testamenti siano totalmente validi (*Legge del divino Marco Antonino, Codice*, lib. IX, tit. 1)<sup>63</sup>.

L'abate di Saint-Cyran, il patriarca dei giansenisti, che un tempo ebbe un breve periodo di celebrità, nel 1608 scrisse un libro in favore del suicidio<sup>64</sup>.

Tutto ciò che è stato detto per dissuadere dal compiere tale azione, descritta talora come coraggiosa e talaltra come vile, si riduce a questo: appartenete allo Stato, non vi è consentito lasciare il vostro posto senza il suo ordine<sup>65</sup>.

Tutto ciò che è stato detto per giustificarla, consiste in questo:

<sup>57</sup> Cfr. la voce «Sul suicidio, o Omicidio di sé», in *Dizionario filosofico*, pp. 2763-2765.

<sup>58</sup> Cfr. W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre*, cit., t. I, cap. 14, pp. 190-191.

<sup>59</sup> Nell'*Ordonnance criminel* del 1670 (rimasta in vigore fino alla Rivoluzione del 1789), il suicidio era assimilato ad altri delitti capitali, come quelli di lesa maestà: cfr., per i dettagli, P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, cit., tit. IV, cap. 7, p. 537, e, più in generale, M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo. Il suicidio in Occidente e in Oriente*, Bologna, il Mulino, 2009. Sulla scia di Montesquieu («In Europa, le leggi contro quanti si uccidono sono spietate: vengono fatti morire, per così dire, una seconda volta, sono trascinati indecorosamente per le strade, li si bolla d'infamia e si confiscano i loro beni. Mi pare [...] che leggi simili siano davvero ingiuste»: *Lettere persiane* LXXIV [LXXVI], in *Tutte le opere*, p. 211), V. non smise mai di scagliarsi sia contro i supplizi inflitti ai suicidi sia contro la confisca dei loro beni: «[...] noi trasciniamo ancora sul graticcio, ancora trapassiamo con un palo, il cadavere di un uomo che si sia dato volontariamente la morte [...]. Arriviamo addirittura a confiscare i beni del morto; il che significa, in definitiva, rapinare il patrimonio dei vivi, ai quali appartiene» (*Commento a Beccaria*, § 19, pp. 117-118). Nel già citato *Fragment des instructions*, respinse fermamente qualsiasi confisca dei beni a vantaggio del re: «[...] è una tentazione troppo pericolosa. Queste confische, dopo tutto, non sono altro che un furto ai danni dei figli di un colpevole» (p. 252).

<sup>60</sup> «Questo costume [della confisca], al pari di molti altri, trae origine dal diritto canonico, che vuole siano privati della sepoltura coloro che si danno volontariamente la morte. Da ciò consegue che non è legittimo ereditare da un uomo che si presume tagliato fuori dall'eredità del Paradiso. Il diritto canonico, nel capitolo *De poenitentia*, assicura che Giuda commise un peccato più grave impiccandosi che vendendo Nostro Signore Gesù Cristo» (*Commento a Beccaria*, § 19, p. 118).

<sup>61</sup> Il suicidio del traditore Achitòfel (*2Samuele*, XVII, 23) è il solo caso menzionato nell'*Antico Testamento* all'infuori di quelli in cui un guerriero si uccide per sfuggire al disonore. V. ritorna più volte sul punto: cfr. *Commento a Beccaria*, § 19 («Né l'*Antico Testamento* né il *Nuovo* hanno mai vietato all'uomo di sottrarsi alla vita quando non si sia più in grado di sopportarla»: p. 117); e la voce «Su Catone, il suicidio, e il libro dell'abate Saint-Cyran che legittima il suicidio», in *Dizionario filosofico*, p. 829.

<sup>62</sup> «Ma ora quanto vorrebbero sopportare / Miseria e dure fatiche su nel mondo di sopra!» (Virgilio, *Eneide*, VI, 436-437). Citazione più completa (versi 434-439) nella voce «Su Catone, il suicidio, e il libro dell'abate Saint-Cyran che legittima il suicidio», in *Dizionario filosofico*, p. 831.

<sup>63</sup> Si tratta di Caracalla e la legge si trova in *Corpus iuris civilis, Codex*, 9, 50, 1.

<sup>64</sup> Il riferimento è all'opera di Duverger de Hauranne, abate di Saint-Cyran (1581-1643), intitolata *Question royale où est montré en quelle extrémité, principalement en tems de paix, le sujet pourroit être obligé de conserver la vie du prince aux dépens de la sienne* (Paris, Toussaint du Bruay, 1609). V. la cita anche nel *Commento a Beccaria*, § 19, pp. 116-117.

<sup>65</sup> Nell'antichità, Aristotele aveva considerato il suicidio come un delitto contro lo Stato: cfr. *Etica Nicomachea*, V, 1138a, 5-15. Lo stesso aveva fatto, durante il Medioevo, Tommaso d'Aquino, *Summa Theologiae*, II-II, q. 64, art. 5.

Lo Stato farà perfettamente a meno di me dopo la mia morte, così come ne ha fatto a meno prima della mia nascita<sup>66</sup>. Sono scontento della mia casa, me ne vado<sup>67</sup>, caso voglia che ne trovi una migliore. Ma voi, che follia è quella di appendermi per i piedi quando non esisto più? E che brigantaggio è quello di derubare i miei figli?<sup>68</sup>

## ARTICOLO VI

### *Sulle madri infanticide*

Se ho troppo scusato coloro che si uccidono, tremo al pensiero di scusare troppe madri che espongono i loro figli, e soprattutto le loro figlie, vittime sciagurate dell'amore e dell'onore, o per meglio dire della vergogna.

Si è tanto decantato e messo in pratica l'editto del re di Francia Enrico II, che ordina di punire con la morte qualunque donna o fanciulla che, celata la propria gravidanza, dia alla luce un bambino trovato morto senza essere stato battezzato<sup>69</sup>.

Il codice di Carlo V, conosciuto come *Carolina*<sup>70</sup>, impone che si condanni la madre al supplizio solo nel caso in cui il bambino sia venuto al mondo vivo<sup>71</sup>.

---

<sup>66</sup> Un analogo concetto è espresso anche da Montesquieu nella *lettera persiana* LXXIV (LXXVI), in Id., *Tutte le opere*, p. 213.

<sup>67</sup> «Gli apostoli del suicidio ci dicono che è del tutto lecito lasciare la propria casa quando se ne è stanchi» («Su Catone, il suicidio, e il libro dell'abate Saint-Cyran che legittima il suicidio», in *Dizionario filosofico*, p. 829). Cfr. Seneca, *De providentia*, VI, 7.

<sup>68</sup> In alcuni casi, il suicidio può essere una colpa contro la morale, ma non può mai diventare un delitto. Esso non offende direttamente né i diritti di un altro essere umano né quelli della società. La pena inflitta per il suicidio non può né prevenire il crimine né riparare ad esso: tale pena non ricade affatto sul colpevole. Alcuni costumi feroci e una vile superstizione hanno ispirato ai nostri zotici antenati l'idea di queste farse barbare, e l'avidità vi ha unito la confisca. In Francia, questa legge è quasi caduta in disuso. Se ancora talvolta la si mette in pratica per accontentare gli sciocchi e far divertire la plebaglia, è contro dei disgraziati la cui famiglia troppo povera o troppo poco conosciuta non merita che il suo onore sia tenuto neanche minimamente in conto (K.).

<sup>69</sup> Questa legge è del cardinale Bertrand, cancelliere sotto Enrico II. Forzare una fanciulla a dichiarare a un giudice ciò che si definisce la sua vergogna, punirla con l'estremo supplizio se, non avendo voluto sottomettersi a codesta umiliazione, o avendo tardato troppo nel subirla, dà alla luce un bambino morto; presumere il crimine; punire non tanto il delitto, poiché non si aspetta che questo sia provato, quanto la disobbedienza ad una legge crudele e arbitraria, è violare sia la giustizia sia la ragione e l'umanità. E perché? Per prevenire un crimine che può essere commesso solo soffocando i sentimenti naturali ed esponendosi a rischi mortali. Tuttavia, non sono affatto le disgraziate che commettono questo crimine a dover essere accusate, bensì il pregiudizio barbaro che le condanna all'onta e alla miseria se la loro colpa diventa pubblica: è la morale ridicola che perpetua questo pregiudizio nel popolo. Il mezzo che propone V. è il solo ragionevole, ma bisognerebbe che questi ospedali fossero diretti da medici che, nelle sventurate affidate alle loro cure, vedessero soltanto delle donne colpevoli di una colpa leggera, già fin troppo espiata per le sue conseguenze. Bisognerebbe che si fosse sicuri della segretezza, che le cure prestate alle puerpere non si limitassero a qualche giorno; che loro, qualora non avessero alcuna altra risorsa, potessero restare nell'ospedale come lavoranti o come balie. Tenendo i bambini in questi ospedali fino a una determinata età e insegnando loro dei mestieri, in particolare quelli necessari al mantenimento della casa, unendovi dei giardini, delle terre che loro coltiverebbero, si potrebbe rendere la loro educazione assai poco costosa, risparmiare quel che si potrebbe dare come dote ai ragazzi e alle ragazze se, uscendo di casa, si sposassero con una ragazza o un ragazzo che fosse allevato come loro. Tali matrimoni avrebbero il vantaggio di risparmiare a questi sventurati il disprezzo al quale il loro stato li espone tra il popolo. Invece di impedire i lasciti ai bastardi, bisognerebbe che la legge accordasse a qualunque bastardo riconosciuto una porzione nei beni del padre e della madre. Bisognerebbe consentire le disposizioni a favore delle concubine o madri di un bambino riconosciuto, o residenti nella casa di un uomo libero; vietare ai giudici di ammettere in qualunque caso contro una donazione l'allegazione che ha avuto per causa un legame di questo genere; non avere altre leggi, un ordinamento civile diverso contro le cortigiane e contro gli altri cittadini domiciliati. Queste sono le uniche leggi di questo tipo che potrebbero impedire la corruzione dei costumi provocata dalla disuguaglianza dei patrimoni. Ma quelle generate dalla bigottia, dalla tirannia dei padri di famiglia, dal disprezzo per la debolezza e l'indigenza, e soprattutto dall'avidità dei gendarmi, non fanno altro che rendere la corruzione più diffusa, più abietta e più funesta (K.). Sull'editto di Enrico II – emanato nel febbraio del 1556 e già duramente condannato, tra gli altri, da Montesquieu sia nelle *Lettere persiane* (lettera CXVI [CXX], in fine) sia nello *Spirito delle leggi* (XXVI, 3, in Id., *Tutte le opere*, p. 1861) –, vedi P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, cit., tit. IV, cap. 5, pp. 532-533. Jean Bertrand (1470-1560), primo presidente del parlamento di Tolosa e poi di Parigi, fu guardasigilli dal 1551 al 1559.

<sup>70</sup> Allusione alla celebre *Constitutio criminalis Carolina*, ossia il codice penale che l'imperatore Carlo V promulgò per il Sacro Romano Impero nella dieta di Ratisbona del 1532.

La legge inglese, ancora meno severa, ordina che la madre sfugga alla condanna, qualora trovi anche un solo testimone che deponga che ha dato alla luce un bambino morto<sup>72</sup>.

La contraddizione che regna tra queste leggi non induce forse a dubitare che esse non siano buone, e che sarebbe stato molto meglio attrezzare ospedali in cui si fosse prestato soccorso a qualsiasi persona di sesso femminile che si fosse presentata per partorire in segreto? In tal modo, si sarebbero salvati sia l'onore delle madri sia la vita dei bambini.

Troppo spesso un sovrano ha abbastanza soldi per fare una guerra ingiusta, che devasta e insanguina metà dell'Europa, mentre non ne ha affatto per gli istituti più necessari, che darebbero sollievo al genere umano.

## ARTICOLO VII

### *Su una moltitudine di altri crimini*

Ci insegnerete forse come un'infinità di scellerati potrebbe fare altrettanto bene ai loro paesi quanto ha fatto loro di male. Un uomo che avesse dato alle fiamme il fienile del suo vicino non verrebbe affatto arso in pompa magna, perché un po' di fieno e di paglia non equivalgono alla vita di un uomo che muore per mezzo di un supplizio così crudele; ma, dopo avere aiutato a ricostruire il fienile, egli vigilerebbe per tutta la vita sulla sicurezza di tutti i fienili del vicinato, appesantito dalla catena e sferzato dalle frustate.

Si dice che Mandrin<sup>73</sup>, il più magnanimo di tutti i contrabbandieri, sarebbe stato inviato nel cuore del Canada a combattere contro i selvaggi, quando la sua patria possedeva ancora il Canada<sup>74</sup>.

Un falsario è un artista eccellente. Lo si potrebbe utilizzare in una prigione perpetua, per applicare il suo mestiere alla vera moneta dello Stato<sup>75</sup>, invece di metterlo a morte in una vasca di acqua bollente, come ordinano Carlo V<sup>76</sup> e Francesco I<sup>77</sup>.

Un falsario, tenuto in catene per tutta la vita, potrebbe trascrivere delle opere di buona qualità, oppure i registri dei suoi giudici, e soprattutto la propria sentenza<sup>78</sup>.

La poligamia sarebbe un caso meritevole d'impiccagione solo nella commedia di *Pourceaugnac*<sup>79</sup>. E la legge troppo severa di Carlo V<sup>80</sup> e degli Inglesi<sup>81</sup> sarebbe interamente abolita, per fare posto a una legge meno dura e più adeguata.

Il plagio, ossia la vendita di un bambino ingiustamente sottratto<sup>82</sup>, sarebbe anch'esso tanto poco perseguito quanto è raro nell'Europa cristiana. Riguardo al plagio degli autori, poi, esso è così diffuso che non si riesce a perseguirlo<sup>83</sup>.

---

<sup>71</sup> Cfr. *Code criminel de l'empereur Charles V vulgairement appelé La Caroline* [...], traduit en françois par F.A. Vogel, Maestricht, Dufour & Roux, 1779, art. 131, pp. 198-200.

<sup>72</sup> Cfr. W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre*, cit., t. I, cap. 14, p. 213, e t. II, cap. 27, p. 131.

<sup>73</sup> Louis Mandrin (1725-1755), celebre contrabbandiere francese, in particolare di tabacco. Si proclamò «capitano generale dei contrabbandieri di Francia». Fu catturato e giustiziato a Valence (sud-est della Francia) nel maggio del 1755.

<sup>74</sup> Ceduto all'Inghilterra con il Trattato di Parigi del 1763.

<sup>75</sup> Suggerimento ripreso da J.-P. Brissot de Warville in una nota dei suoi *Moyens d'adoucir la rigueur des loix pénales en France sans nuire à la sûreté publique*, uno scritto premiato dall'Accademia di Châlons-sur-Marne il 15 agosto 1780 («Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte», t. VI, 1782, p. 94), dove cita il Premio, presentando V. come «uno dei più ardenti difensori dell'umanità». Sulla pena proposta, vedi *Commento a Beccaria*, § 17.

<sup>76</sup> Cfr. *Code criminel de l'empereur Charles V*, cit., art. 111, pp. 162-163.

<sup>77</sup> Cfr. P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, cit., tit. II, cap. 2, p. 469.

<sup>78</sup> Non sarebbe né dispendioso né difficile impiegare i criminali in modo utile, purché non li si riunisse in un folto gruppo in uno stesso luogo. Nelle grandi città, si potrebbero affidare loro lavori disgustosi e pericolosi, allorchando non richiedono né abilità né buona volontà. Li si possono anche utilizzare, nelle case dove sono reclusi, per operazioni inerenti alle arti molto faticose o malsane. Privazioni per la pigrizia, castighi per l'ammutinamento e il rifiuto di lavorare e mitigazioni per coloro che si comportano bene, basterebbero per mantenere l'ordine; e tutti coloro che si dimostrassero elementi validi, guadagnerebbero più di quel che potrebbero costare, se il loro lavoro venisse ben diretto (K.).

<sup>79</sup> Allusione al *refrain* dei due avvocati della scena 11 dell'atto II della commedia *Monsieur de Pourceaugnac* (1660) di Molière: «La poligamia è un caso, / È un caso meritevole d'impiccagione».

<sup>80</sup> Cfr. *Code criminel de l'empereur Charles V*, cit., art. 121, p. 177.

<sup>81</sup> Cfr. W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel de l'Angleterre*, cit., t. I, cap. 13, pp. 159-160.

<sup>82</sup> Allusione al *crimen plagii* o *plagium* (in senso ampio, il sequestro di persona).

<sup>83</sup> Cfr. la voce «Plagio», in *Dizionario filosofico*, pp. 2500-2501.

Vediamo ora dei delitti che sono stati più ordinari, ma sottoposti a supplizi più spaventosi.

## ARTICOLO VIII

### *Sull'eresia*

Si può definire l'eresia come «l'opinione diversa dal dogma ufficialmente riconosciuto nel paese». Quando si cominciò a condannare in forma giuridica dottori, preti e secolari ad essere strangolati, strozzati o arsi sulla pubblica piazza per delle opinioni che nessuno comprendeva? Se non mi sbaglio, fu sotto Teodosio<sup>84</sup>, che non sapeva nulla di quel che succedeva nei suoi Stati, come del resto da allora è capitato a più di un monarca.

In verità, la Chiesa era sempre stata agitata dalle discordie. Roma aveva già assistito a uno di quei numerosissimi scismi scandalosi che hanno afflitto e insanguinato l'Europa. Novaziano aveva conteso il vescovado occulto di Roma a Cornelio, verso la fine dell'impero di Decio<sup>85</sup>. Questa guerra sorda tra uomini oscuri benché ricchi, e maltrattati dal governo, fu caratterizzata solo da ingiurie<sup>86</sup>. Come è noto, poco tempo dopo, Costantino pose la religione cristiana sul trono<sup>87</sup>, e la vide dilaniata fin nelle viscere da dispute su problemi irrisolvibili per la mente umana. Punì quella Chiesa che egli stesso aveva edificato. Esiliò i combattenti atanasiani e i combattenti ariani<sup>88</sup>. Inasprì la disputa cambiando più di una volta fazione. Il sangue cristiano venne versato a lungo in Siria, in Tracia, in Asia Minore, in Egitto, in Africa, vasti territori, nei quali oggi egli è conosciuto solo per la schiavitù o per il commercio<sup>89</sup>. Non ci si azzardò allora a giudicare la fede nei tribunali come un processo penale né di mandare al supplizio un uomo per un'argomentazione.

Lo scisma di Donato<sup>90</sup>, del periodo di sant'Agostino, fu crudele: i preti delle due fazioni armarono i loro parrocchiani africani di mazze, dato che la Chiesa aborre il sangue. Furono santamente compiuti massacri nel paese abitato ai giorni nostri dai corsari di Tunisi e di Algeri, ma non furono compiuti massacri giudizialmente. Furono alcuni vescovi spagnoli che iniziarono a uccidere in piena regola, così come furono loro a cominciare a compiere gli omicidi dell'Inquisizione in modo legale.

Sarebbe difficile dire con precisione quali fossero le tesi teologiche sulle quali si fece il processo ai priscillianisti<sup>91</sup>. Le chimere si dimenticano, ma le atroci barbarie rimangono scolpite nella memoria degli uomini sino alla posterità più lontana.

Alcuni vescovi spagnoli, uno chiamato Itazio, l'altro Idazio<sup>92</sup>, e qualche vescovo guascone, avendo fortemente cavillato contro i vescovi priscilliani Istanzio e Salviano<sup>93</sup>, e quindi posseduti dal demone

<sup>84</sup> Teodosio *il Grande* (346-395), imperatore dal 379 alla sua morte. Con l'Editto di Tessalonica (380), che ordinava di seguire i dettami del Concilio di Nicea (325) e di credere nella consustanzialità, diede avvio alle persecuzioni. Cfr., al riguardo, la voce «Teodosio», in *Dizionario filosofico*, p. 2831: «Appena divenne imperatore, perseguitò i negatori della consustanzialità».

<sup>85</sup> Novaziano (220 ca. - 258), fondatore del movimento dei Novazianisti, si creò antipapa dal 251 al 258. Cornelio (180 ca. - 253) fu papa dal marzo del 251 alla sua morte. Decio (201-251) divenne imperatore nel 249.

<sup>86</sup> In particolare di Novaziano contro Cornelio: cfr., ad es., C. Fleury, *Histoire ecclésiastique*, 36 tt., Paris, Emery *et al.*, 1720, t. II, pp. 219, 221.

<sup>87</sup> Allusione all'Editto di Milano del 313, con cui il cristianesimo venne ammesso dallo Stato romano come «religione lecita (*religio licita*)».

<sup>88</sup> Dopo essersi schierato contro gli ariani, Costantino perseguitò anche gli atanasiani. Condannato dal Concilio di Nicea (325), Ario fu esiliato nel 325, mentre Atanasio lo fu nel 335.

<sup>89</sup> Su Costantino, vedi i giudizi, altrettanto duri, contenuti nelle voci «Costantino» e «Visione di Costantino», in *Dizionario filosofico*, pp. 1007-1015, 2917-2925.

<sup>90</sup> Donato di Case Nere (270 ca. - 355 ca.) fu il primo vero capo e animatore del donatismo, uno scisma nella Chiesa africana durato dalla fine della persecuzione di Diocleziano fino all'invasione musulmana. Si originò da dissensi tra fedeli di Cartagine all'inizio del III sec. e fu caratterizzato dalla ripresa o continuazione di posizioni dottrinali e pratiche già tradizionali nella Chiesa ma poi abbandonate, come l'invalidità dei sacramenti se amministrati da sacerdoti indegni.

<sup>91</sup> Seguaci del vescovo Prisciliano di Ávila (340-385), il più significativo rappresentante di un movimento ascetico sorto in Spagna e che diede luogo a un clamoroso processo conclusosi con la condanna a morte dei principali aderenti al movimento. Cfr. *ultra*, nel testo e in nota.

<sup>92</sup> Itacio (399 ca. - 465 ca.), Idacio (400 ca. - 469 ca.), vescovi, rispettivamente, di Ossanova e di Mérida.

dell'odio, seguirono i loro antagonisti dei Pirenei fino a Treviri<sup>94</sup>. A quel tempo a Treviri vi era un tiranno dei Galli chiamato Massimo<sup>95</sup>, che si era messo in testa di detronizzare l'imperatore Teodosio, ma che non vi riuscì. Questo Massimo era un barbaro debosciato, ubriacone, avido e scialacquatore; un vero soldato, che non sapeva assolutamente di che cosa si stesse parlando e che ancora meno se ne preoccupava; eppure, devoto e fatto per essere governato dai preti, purché guadagnasse nel proteggerli.

I vescovi spagnoli e guasconi fecero una colletta per dargli del denaro, tanto si erano accalorati alla buona causa. Massimo non mancò di fare impiccare dal suo parlamento i tre eretici. San Martino<sup>96</sup>, che si trovò in quel luogo per caso, e che aveva interceduto per i condannati, fu minacciato lui stesso di venire impiccato, e allora si diede in fretta alla fuga<sup>97</sup>.

Non appena i cavillatori furono esortati ad agire con così tanta lealtà, non smisero più di dare la caccia agli eretici e agli empi. Gridarono *allali*<sup>98</sup> da un capo all'altro dell'Europa. Trasformarono alcuni sovrani in cani da caccia, che affondarono le fauci nel sangue delle bestie che loro avevano scovato. Poiché i sovrani resistettero, furono loro stessi immolati, dall'imperatore Enrico IV<sup>99</sup> fino all'altro Enrico IV di Francia<sup>100</sup>, il migliore dei re e degli uomini.

Fu durante quei secoli di ignoranza, di superstizione, di frode e di barbarie, che la Chiesa, la quale sapeva leggere e scrivere, dettò leggi a tutta l'Europa, che non sapeva far altro che bere, combattere e confessarsi a dei monaci. La Chiesa fece giurare ai sovrani che essa unse, di sterminare tutti gli eretici; e cioè un sovrano fece giuramento durante la sua incoronazione di uccidere quasi tutti gli abitanti della Terra<sup>101</sup>, poiché quasi tutti avevano una religione diversa dalla sua.

L'eresia fu il più grande dei crimini, e ancora oggi, in una gentile nazione nostra vicina<sup>102</sup>, il codice penale di tutti i parlamenti<sup>103</sup> comincia con l'eresia: quest'ultima viene chiamata «delitto di lesa maestà divina di primo grado»<sup>104</sup>. Un tempo, questi nemici di Dio venivano irremissibilmente arsi, dato che non si dubitava che Dio non li bruciasse Lui stesso una volta che fossero morti, sia che portasse all'Inferno i loro corpi rimasti sulla Terra sia che vi portasse la loro anima, che nessuno vedeva. Tutti i giudici erano ben convinti che ardere questi empi significasse conformarsi a Dio; che si anticipasse per loro l'Inferno solo di qualche minuto e che non vi fosse musica celeste più gradita a Dio, l'artefice della nostra vita, delle grida di un'intera famiglia di eretici in mezzo alle fiamme<sup>105</sup>.

---

<sup>93</sup> Spagnoli e contemporanei di Priscilliano.

<sup>94</sup> La città dove, nel 385, si svolse il processo che si concluse con la condanna a morte di sette priscillianisti (Priscilliano, Felicissimo, Armenio, Latroniano, Eucrozia, Asarivo e Aurelio).

<sup>95</sup> Magno Massimo, noto anche come Magno Clemente Massimo (335 ca. - 388), fu un usurpatore dell'Impero romano dal 383 al 388.

<sup>96</sup> Martino di Tours (316/317-397).

<sup>97</sup> Le stesse vicende sui priscillianisti sono più diffusamente narrate da V. nel *Commento a Beccaria*, § 3, pp. 95-96, e nella voce «Zelo» del suo *Dizionario filosofico*, p. 2963. Vedi anche, ivi, la voce «Eresia», p. 1855 («Fu un tiranno a introdurre il metodo di mettere a morte gli eretici [...], un certo Massimo, rivale di Teodosio I»).

<sup>98</sup> Antico grido di incitamento nelle battute di caccia a cavallo in Francia, specialmente nella caccia al cervo.

<sup>99</sup> Allusione alle lotte tra il Papato e l'Impero e alla repressione da parte di Enrico IV di Franconia (1050-1106) dei grandi feudatari tedeschi che gli si erano ribellati in séguito alla scomunica che gli aveva inflitto, nel 1076, papa Gregorio VII (1020/1025-1085).

<sup>100</sup> Fu re di Francia dal 1589 al 1610, quando fu assassinato da François Ravailac (cfr. *ultra*, nota 208).

<sup>101</sup> Luigi XIII e Luigi XIV prestarono questo giuramento durante la loro incoronazione, ma pubblicarono dichiarazioni per avvertire che i loro sudditi della religione riformata non erano compresi nel giuramento di sterminare gli eretici (K.).

<sup>102</sup> La Francia. Nel *Premio*, V. si finge abitante della repubblica di Berna, anche se in realtà, all'epoca della composizione dell'opera, risiedeva a Ferney (ora, Ferney-Voltaire), in territorio francese ma sul confine con la Svizzera.

<sup>103</sup> Nella Francia d'Antico regime, i parlamenti (in tutto tredici) erano alte corti di giustizia. Vedi, in generale, P. Alatri, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1977.

<sup>104</sup> P.-F. Muyart de Vouglans apre il *Traité particulier des crimes* che accompagna le sue *Institutes au droit criminel* coi delitti di lesa maestà divina (tit. I) di primo grado (cap. 1, pp. 430-442: assieme all'eresia, vi figurano l'ateismo, l'apostasia, lo scisma, la bestemmia, lo spergiuro, la magia e il sortilegio) e di secondo grado (cap. 2, pp. 442 e segg.).

<sup>105</sup> Sul supplizio del fuoco inflitto agli eretici, V. scrive nel § 3 del suo *Commento a Beccaria*: «La motivazione perentoria che se ne offriva era che Dio li punisce così nell'altro mondo, e che ogni principe, e giù fino al più infimo dei magistrati, è l'immagine di Dio in questo mondo» (p. 96). Analogo concetto è espresso nel *Saggio sui costumi*, cap. 136, t. III, p. 275; nell'*Histoire du parlement de Paris* (in *Œuvres complètes de Voltaire*, t. 68 [Oxford, Voltaire Foundation, 2005]), cap. 21, e in *De la paix perpétuelle pour le docteur Goodheart* (*Œuvres complètes de Voltaire*, t. 28 [Oxford, Voltaire Foundation, 2006]), § 11. Già Montesquieu aveva duramente contestato il delitto di eresia: cfr. *Lo spirito delle leggi*, XII, 5-6, in *Tutte le opere*, pp. 1289-1293.

In Francia sono state promulgate delle leggi davvero terribili contro gli eretici. Nel 1699 fu pubblicato un editto mediante il quale qualunque eretico convertito di recente era condannato ai lavori forzati perpetui se veniva sorpreso ad uscire dal regno; e coloro che avevano favorito la sua uscita, venivano consegnati alla morte<sup>106</sup>. Così, colui che era considerato il criminale principale era assai meno punito del complice. Questa legge barbara e assurda non è stata abolita, ma bisogna ammettere che è stata fortemente mitigata dai costumi. Si è divenuti più duttili da dopo che, nel 1767, l'imperatrice di tutte le Russie<sup>107</sup>, sovrana di centoventimila leghe quadrate, ha scritto di suo pugno, in capo alle sue leggi, in presenza dei deputati di trenta nazioni e di trenta religioni: «L'errore più nocivo è l'intolleranza»<sup>108</sup>.

La ragione, quantomeno, ha fatto altrettanti progressi a Versailles da quando Gesù non permette più che i gesuisti o gesuiti governino questo piacevole regno<sup>109</sup>.

Capirete bene, dunque, signori, come un certo Piccardo, in fuga da Noyon, nascostosi in una piccola città ai piedi delle Alpi<sup>110</sup>, e accolto in questo rifugio, non abbia compiuto un'azione caritatevole nel trascinare su un rogo composto di fascine verdi (per prolungare la cerimonia) un povero Spagnolo infatuatosi di un'opinione diversa da quella di questo Piccardo. Fece ardere realmente il corpo e il sangue dello Spagnolo, e non solo simbolicamente, mentre, in più di una città della Francia, si cuoceva il fuggitivo di Noyon in effigie, in attesa della sua persona<sup>111</sup>.

I Guisa furono più ingiusti e non meno crudeli quando fecero condannare a morte dai loro commissari il virtuoso Anne du Bourg<sup>112</sup>, consigliere al parlamento di Parigi. Egli fu impiccato e bruciato durante il regno di Francesco II<sup>113</sup>. Sarebbe stato cancelliere di Francia sotto Enrico IV.

Il mondo comincia a civilizzarsi un po'; ma che ruggine densa, che notte di villania, che barbarie dominano ancora in talune province, e soprattutto presso quegli onesti coltivatori tanto decantati in alcune elegie e in alcune egloghe, presso quegli agricoltori innocenti e presso alcuni curati di campagna che trascinerebbero in prigione i loro fratelli per un solo scudo, e che vi lapiderebbero se due vecchie, vedendovi passare, gridassero «un eretico!». Il mondo sta un po' migliorando; sì, il mondo pensante, ma il mondo bruto sarà a lungo un insieme di orsi e di scimmie, e la canaglia sarà sempre cento contro uno<sup>114</sup>. È per quest'ultima che tanti uomini che la disprezzano si danno un certo qual contegno e indossano una maschera; è ad essa che si vuole piacere, che si vogliono strappare grida di «evviva»; è per essa che si ostentano pompose cerimonie; è soltanto per essa, infine, che si fa del supplizio di un disgraziato un grande e superbo spettacolo.

## ARTICOLO IX

### *Sugli stregoni*

<sup>106</sup> Si tratta dell'editto del 13 settembre 1699: «3°) contro i nuovi convertiti che si rifugiano nei paesi stranieri o che sono arrestati mentre escono dal regno senza permesso: siano condannati gli uomini ai lavori forzati perpetui e le donne a essere rinchiusi in quei luoghi che saranno ordinati dai giudici, e tutti i loro beni confiscati, anche nei paesi dove la confisca non esiste; 4°) contro coloro che hanno favorito direttamente o indirettamente i nuovi convertiti: vadano puniti con la morte» (P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, tit. I, cap. 1, p. 434).

<sup>107</sup> Caterina II (1729-1796).

<sup>108</sup> Cfr., in proposito, le lettere di Caterina II a V. del 9 luglio 1766: «Ecco che cosa ho inserito parola per parola [...] in un'istruzione per la commissione che deve riscrivere le nostre leggi: "In un grande impero, che estende il suo dominio su popoli tanto diversi quanto differenti sono le fedi fra gli uomini, l'errore più nocivo è l'intolleranza"» (D13433). Vedi anche le voci «Leggi» e «Potere», in *Dizionario filosofico*, p. 2203, 2595, nelle quali è riportata la stessa affermazione della zarina.

<sup>109</sup> Allusione all'espulsione dei gesuiti dalla Francia nel corso degli anni 1761-1762 e 1764.

<sup>110</sup> Ginevra.

<sup>111</sup> Allusione a Giovanni Calvino («un certo Piccardo») e a Michele Serveto (1511-1553): cfr. *ultra*, art. 22, § 3.

<sup>112</sup> Nipote del cancelliere Antoine du Bourg e studente nell'Università di Orléans, Anne du Bourg (1521-1559) vi insegnò ed ebbe, fra i suoi allievi, anche Étienne de la Boétie. Divenne consigliere nel parlamento di Parigi nel 1557. Nel 1559, nel corso di una seduta plenaria del parlamento, attaccò la politica reale di repressione dei seguaci di Calvino. Arrestato, fu processato e condannato, come eretico, all'impiccagione e al rogo del cadavere. Il suo supplizio è sovente ricordato da V. nel *Discours du conseiller Anne Dubourg à ses juges (Œuvres complètes de Voltaire*, t. 73 [Oxford, Voltaire Foundation, 2004], pp. 287-290) e nell'*Histoire du parlement de Paris*, cit., cap. 21, pp. 249-254.

<sup>113</sup> Francesco II di Valois (1544-1560), che fu re di Francia dal 1559 al 1560.

<sup>114</sup> Contrapposizione ricorrente nella corrispondenza dell'ultimo V.

Non è forse vero che Locke ha scritto di avere dato leggi umane a un paese selvaggio<sup>115</sup>, e che Penn<sup>116</sup> ha ancor meglio civilizzato la Pennsylvania? Blackstone<sup>117</sup> non ci ha forse fatto conoscere ciò che il codice penale inglese ha di eccellente e di difettoso? Insomma, non siamo forse nei secoli dei Montesquieu e dei Beccaria, in questo secolo che il virtuoso autore della *Félicité publique*<sup>118</sup> dimostra da più punti di vista che stia marciando a grandi passi verso la saggezza e verso la felicità? Eppure, si parla ancora di magia<sup>119</sup>.

I documenti pubblici ci hanno insegnato che, verso la fine dell'anno 1750, a Würzburg avevano arso sul rogo una nobildonna religiosa e strega<sup>120</sup>.

Non ho rapporti con il paese di Würzburg. Rispetto troppo il vescovo a capo di questa diocesi per credere che egli abbia sopportato una barbarie così idiota<sup>121</sup>.

Ma nel 1730 la metà del parlamento della Provenza condannò al rogo, come stregone, l'imbecille e indiscreto gesuita Girard, mentre l'altra metà gli dava causa vinta con rimborso delle spese. La stessa diceria che fece passare quel pover'uomo per un grande predicatore, gli attribuì la reputazione di un grande mago. Nel santuario delle leggi si sostenne che, soffiando nella bocca della fanciulla chiamata Cadière, egli avesse fatto entrare un demone di impurità nel suo corpo e che la suddetta fanciulla, posseduta dal diavolo e da frate Girard, si fosse innamorata di entrambi<sup>122</sup>.

Gli avvocati che fecero causa al gesuita non mancarono di citare l'esempio del curato Gaufridy, che non solo fu accusato presso lo stesso parlamento di avere soffiato il diavolo nella bocca di Madeleine la Palud a Marsiglia, ma che lo confessò in preda alle atrocità della tortura (mezzo sicuro per scoprire la verità)<sup>123</sup>. Venne citata la famosa avventura delle orsoline di Loudun, tutte vittime delle stregonerie del curato Grandier<sup>124</sup>. Sia il curato Grandier sia il curato Gaufridy erano stati bruciati vivi a maggior gloria di Dio.

Nella relazione più attendibile del processo e della morte spaventosa del curato Grandier, si dice anche che il boia che lo aveva sottoposto alla tortura, non lo fece soffrire abbastanza da indurlo ad ammettere di essere uno stregone, e che allora un reverendo padre francescano, tanto robusto quanto zelante, prese il

---

<sup>115</sup> Allusione alle *Fundamental Constitutions of Carolina* (1669) di John Locke (1632-1704). Nel *Saggio sui costumi*, V, osserva che «la maggiore gloria» della Carolina era «d'aver ricevuto le leggi dal filosofo Locke»: «La completa libertà di coscienza e la tolleranza di tutte le religioni fu il fondamento di quelle leggi» (cap. 153, t. III, p. 394).

<sup>116</sup> Su William Penn (1644-1718), cfr. *Lettere filosofiche*, IV, pp. 225-229.

<sup>117</sup> Giureconsulto, William Blackstone (1723-1780) fu professore di diritto civile all'Università di Oxford. Pubblicò un riassunto delle sue lezioni nelle quali, sulla scia di Montesquieu, ricerca l'origine delle leggi, il loro «spirito»: *Commentaries on the Laws of England* (4 voll., Oxford, Clarendon Press, 1765-1769). Tr. fr. qui seguita: *Commentaire sur le Code Criminel d'Angleterre, traduit de l'anglois [...] par l'abbé [Gabriel-François] Coyer*, 2 tt., Paris, Knapen, 1776.

<sup>118</sup> *De la félicité publique, ou Considérations sur le sort des hommes, dans les différentes époques de l'histoire* di François-Jean de Chastellux (1734-1788), generale e storico francese, amico di V. e degli enciclopedisti. L'opera fu pubblicata nel 1772 (2 tt. in 1 vol., Amsterdam, Rey).

<sup>119</sup> Come l'eresia, anche il delitto di magia era stato aspramente criticato da Montesquieu, che ne contesta, al pari di Chr. Thomasius (*De crimine magiae*, Halae, Typis Salfedii, 1701, §§ 13, 48, 52-56) la stessa esistenza: cfr. *Lo spirito delle leggi*, XII, 5-6, pp. 1289-1293.

<sup>120</sup> Questo fatto è verissimo. La sventurata signora sostenne ostinatamente di essere una strega e di avere ucciso, per mezzo dei suoi sortilegi, persone che non erano affatto morte. Era pazza e i suoi giudici furono imbecilli e barbari (K.). Si tratta di Maria Renata Singer von Moses (1679-1749). V. accenna al suo supplizio anche nel *Commento a Beccaria*, § 9, p. 105, e nella voci «Sentenze memorabili sulla libertà naturale» e «Bekker» del *Dizionario filosofico*, pp. 465, 675.

<sup>121</sup> Come vescovo di Würzburg, ad Anselm François de Ingelheim (1746-1749) succedette Charles Philippe de Greiffenklau (1749-1754).

<sup>122</sup> Jean-Baptiste Girard (1680-1733), gesuita francese. Nel 1728 fu inviato a Tolone, dove divenne confessore di Marie-Catherine Cadière (1709-1731), la quale l'accusò di aver abusato di lei, di averle fatto perdere il bambino e di averla stregata. L'*affaire* fu portato davanti al parlamento di Aix-en-Provence che, il 6 dicembre 1731, finì con lo scagionare Girard (dei venticinque parlamentari presenti, dodici furono per la condanna al rogo e tredici per l'assoluzione). La Cadière, invece, nel settembre del 1731, fu condannata alla forca per pazzia e stregoneria, per poi essere dichiarata innocente poco dopo.

<sup>123</sup> Curato di una chiesa collegiale di Marsiglia, Louis Gaufridy (o Gaufreddy, 1572-1611), appassionato di libri di magia, sedusse una delle sue penitenti, Madeleine Mandols de La Palud (1595-1653). Processato dal parlamento di Aix-en-Provence, fu condannato ad essere arso, in quanto colpevole di magia, empietà e lascivia. La sentenza fu eseguita il 30 aprile 1611. Si tratta di una figura storica ricorrente negli scritti di V.: vedi, ad es., la voci «Incantesimo» e «Superstizione» nel *Dizionario filosofico*, pp. 1367, 2775, e *Fragment sur l'Inde*, in *Œuvres complètes de Voltare*, a cura di L. Moland, 52 tt., Paris, Garnier, 1877-1885, t. XXIX, p. 160.

<sup>124</sup> Altra figura storica ricorrente negli scritti di Voltaire: cfr., ad es., la voci «Asmodeo», «Contraddizioni» e «Democrazia», in *Dizionario filosofico*, pp. 521, 1017, 1117. Nato nel 1590, Urbain Grandier, canonico della chiesa Sainte-Croix di Loudun, fu condannato a morte in quanto responsabile della possessione delle monache del convento della stessa città. Venne giustiziato il 18 agosto 1634.

posto del carnefice e affondò gli strumenti della verità così in profondità nelle gambe del torturato da farne uscire il midollo<sup>125</sup>. Da tutto ciò si concluse che bisognava torturare Girard e bruciarlo sul rogo. Egli avrebbe subito questi due supplizi se nel parlamento ci fossero stati due voti contro di lui: infatti, molto tempo prima, era stato caritatevolmente deliberato che la maggioranza di due voti era sufficiente per consegnare in maniera legittima un cittadino o un monaco al più spaventoso dei supplizi<sup>126</sup>. Vi mostrerò fra poco, signori, che tre sedicenti laureati o praticanti giuristi di provincia sono stati sufficienti per far perire dei ragazzi tra le fiamme, per mezzo di strumenti di una barbara atrocità cento volte peggiori<sup>127</sup>. Ma continuiamo questo articolo dedicato al sortilegio.

Si sa che il processo dei diavoli di Loudun e del curato Grandier consegna a un'eterna esecrazione la memoria degli insensati scellerati che lo accusarono legalmente di avere stregato alcune orsoline, e queste fanciulle disgraziate che dissero di essere possedute dal diavolo, nonché quell'infame giudice-commissario Laubardemont<sup>128</sup>, che condannò il preteso mago ad essere bruciato vivo, e il cardinale Richelieu, che dopo avere scritto tanti libri di teologia<sup>129</sup>, tanti brutti versi<sup>130</sup> e avere commesso tante azioni crudeli, incaricò il suo Laubardemont di esorcizzare delle religiose, scacciare i diavoli e mandare al rogo un prete<sup>131</sup>.

Ciò che può apparire ancora più strano, è che, nel nostro secolo, in cui la ragione sembra avere fatto qualche progresso, si sia stampato nel 1749 un *Examen des diables de Loudun*, di Ménardaye, prete, nel quale si dimostra, mediante numerosi passi tratti dai *Cas* di Pontas, che Grandier aveva in effetti messo quattordici diavoli nel corpo delle quattordici suore, e che morì posseduto dal quindicesimo. Ménardaye, prete, non era uno stregone<sup>132</sup>.

Quanto al processo del curato Gaufridy o Gaufreddy, a Marsiglia, e al suo spaventoso supplizio nel 1611, esso era stato ancora più assurdo e più disumano: il parlamento, infatti, lo condannò alla tortura delle tenaglie roventi su tutte le parti del corpo, prima di essere gettato ancora vivo nel rogo, «come riparazione per avere stretto un patto e un accordo con lo spirito maligno al fine di poter godere di Madeleine La Palud, religiosa orsolina, e di attirare al suo amore qualunque altra donna o fanciulla egli desiderasse»<sup>133</sup>. Ecco in che modo parecchie orsoline furono vittime di sortilegio.

Orrori simili inondavano tutte le contrade del mondo cristiano<sup>134</sup>. Non bisogna stupirsi, poiché presso i nostri vicini e fratelli, persino a Ginevra, nel 1652, si convinse una povera donna, Michée Chauderon, a credere di essere una strega, di avere fatto un patto col diavolo e di avere il marchio di Satana sul corpo.

---

<sup>125</sup> V. attinge le sue informazioni dalle *Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidées* (20 tt., Paris, de Nully, 1739-1750, t. II, p. 438) del giureconsulto François Gayot de Pitaval (1673-1743).

<sup>126</sup> Cfr. P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, cit., Parte III, cap. 1, p. 68; Id., *Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du royaume, divisée en trois parties, pour servir de suite aux Institutes au droit criminel*, Parte I, Paris, Desaint et Saillant et al., 1762, p. 796.

<sup>127</sup> Allusione all'*affaire* di La Barre, su cui vedi *ultra*, art. X.

<sup>128</sup> Jean-Martin, barone di Laubardemont (1590-1653), magistrato. Presiedette la commissione di giudici che processò e condannò Grandier ad essere bruciato. Cfr. *Il secolo di Luigi XIV*, cap. 2, p. 28; e anche P. Bayle, *Dictionnaire historique et critique*, art. «Grandier».

<sup>129</sup> Come, ad es.: *Défense des principaux points de la foi catholique contre la lettre des quatre ministres de Charenton* (1617), *Instruction du chrétien* (1621) e *Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus assurée pour convertir ceux qui se sont séparés de l'Église* (1651).

<sup>130</sup> Probabile allusione alla tragedia *Mirame* (1641), composta da Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676), su una trama del cardinale Richelieu che, pare, scrisse anche alcune scene.

<sup>131</sup> Vedi, sull'intera vicenda, A. Roveri, *Richelieu: un cardinale tra guerre, diavoli e streghe*, Napoli, Guida, 2003, cap. I, «Richelieu e i diavoli di Loudun», pp. 11-31.

<sup>132</sup> Nell'*Examen et discussion critique de l'Histoire des diables de Loudun, de la possession des religieuses Ursulines, et de la condamnation d'Urbain Grandier*, la cui prima edizione è del 1747 (Paris, Debure), l'abate Jean-Baptiste de La Ménardaye (1688-1758) sostiene la realtà della possessione: «Le possessioni di Loudun – scrive ad es. – non contengono alcuna impossibilità» (p. 154; vedi anche pp. 175 e segg.). L'opera del casuista Jean Pontas (1638-1728), cui allude V., è il *Dictionnaire de cas de conscience, ou décisions des plus considérables difficultés touchant la morale & la discipline ecclésiastique, tirées de l'Écriture, des Conciles, des Pères, des Décrétales des papes & des plus célèbres théologiens & canonistes*, 3 tt., Paris, Le Mercier et al., 1725, t. III, art. «Sorcier», pp. 957-962 (ristampato più volte nell'arco di pochi anni e tradotto anche in latino: *Dictionarium casuum conscientiae* [1738]).

<sup>133</sup> Cfr. F. Gayot de Pitaval, *Causes célèbres et intéressantes*, cit., t. VI, p. 258, dove però le parole citate sono attribuite non al parlamento, bensì al procuratore generale nel processo contro Gaufridy (18 aprile 1611).

<sup>134</sup> «In tutti i tribunali dell'Europa cristiana, a quel tempo, si sentivano pronunciare sentenze del medesimo tenore» (*Commento a Beccaria*, § 9, p. 106).

Di conseguenza, si ebbe la feroce imbecillità di mandarla al rogo, ma, quanto meno, ciò avvenne dopo averla strangolata<sup>135</sup>.

Ricordiamoci, nel nostro continente, dei singolari furori che ostentò, un secolo fa, la demenza della superstizione in quegli stessi paesi settentrionali dell'America, oggi insanguinati da una guerra civile<sup>136</sup>. Tali eventi infernali ebbero inizio nel piccolo paese di Salem<sup>137</sup>, come quelli della capitale francese<sup>138</sup>, con un prete di nome Parris<sup>139</sup> e con delle convulsioni. Questo energumeno si immaginò che tutti gli abitanti fossero posseduti dal diavolo, e lo fece credere a tutti. Metà della popolazione fece mettere l'altra metà in ceppi, la esorcizzò, la sottopose alla tortura, che in Inghilterra è totalmente sconosciuta; fece morire tra i tormenti vecchi, donne e bambini, e fu in séguito incarcerata, esorcizzata, torturata e a sua volta messa a morte. La provincia divenne deserta e fu necessario mandarvi nuove popolazioni. Nulla è più incredibile e nulla è più vero<sup>140</sup>. Quando si pensa a tutti i mali che ha prodotto il fanatismo, ci si vergogna di essere uomini.

Non potete ignorare la miriade di stregoni arsi sul rogo in tutta Europa nel corso di quasi mille anni. Papa Gregorio<sup>141</sup>, onorato del nome di «santo» e di «magno», avendo fatto bruciare tutti i libri antichi che potesse trovare<sup>142</sup>, fu il primo che consegnò giudizialmente gli stregoni alle fiamme. Prima di mettere al rogo gli accusati, sarebbe stato saggio esaminare se fosse possibile che questo delitto esistesse<sup>143</sup>. Ci furono due senatori di Roma mandati al supplizio, e da quel momento ogni secolo vide roghi innalzati per punire la magia, poiché fu considerata come un'eresia.

Si è calcolato che, da dopo Gregorio Magno, in Europa siano stati arsi sul rogo più di centomila stregoni o ossessi, esorcizzati e non esorcizzati<sup>144</sup>. Più i tribunali ne condannavano, più se ne riproducevano. Questa propagazione è naturale: i disgraziati che avevano sentito parlare per tutta la loro vita del potere immenso di Satana, dei suoi devoti e delle sue devote che si libravano nell'aria e comandavano la natura intera, dovevano pensare che nulla più di questo fosse vero, poiché i giudici che passavano per essere le menti più assennate e illuminate non dubitavano affatto del potere di questo Satana e delle grazie che egli dispensava ai suoi favoriti. Era quindi tra le masse che verrebbero elargiti i favori del Diavolo. Il tutto veniva a costare solo un barattolo di grasso e un manico di scopa per andare al sabba. Ci si addormentava fra queste idee gioiose: in effetti, si credeva di attraversare i cieli la notte, a cavallo di un bastone, in groppa dietro a una strega; in un batter d'occhio si arrivava all'assemblea dei fedeli; venivate ricevuti con solennità, il caprone vi porgeva il culo perché voi lo baciaste, e avevate diritto a tutti i tesori e a tutte le belle della Terra<sup>145</sup>. Non vi era mendicante che resistesse ad allettamenti così lusinghieri. Quel che questi disgraziati si immaginavano, altrettanto se lo immaginavano i giudici. Invece di discutere la questione al

---

<sup>135</sup> Fonte: Jacob Spon, *Histoire de Genève*, 4 tt., Genève, Fabri et Barrillot, 1730, t. I, pp. 612-513, nota i. Michée Chauderon (1602/1603-1652) fu l'ultima donna giustiziata a Ginevra per stregoneria. Nel *Commento a Beccaria*, § 9, pp. 105-106, V. fornisce un resoconto più dettagliato dell'*affaire*. Cfr. M. Porret, *L'ombre du Diable. Michée Chauderon, dernière sorcière exécutée à Genève*, Genève, Georg, 2010.

<sup>136</sup> Iniziata nel 1776: cfr. *ultra*, art. 28.

<sup>137</sup> Nel Massachusetts. La località fu teatro di un'ondata di isteria religiosa collettiva alla fine del sec. XVII. La lettura di un testo sulla stregoneria di Cotton Mather, *Mémorable Providences* (1691), convinse un gruppo di ragazze di Salem di poter accusare una schiava afro-indiana locale di essere una strega. La denuncia innescò un effetto a catena, provocando l'insorgere di una vera e propria caccia alle streghe da parte di un tribunale speciale che condannò a morte 19 persone, di cui 15 donne, e stabilì l'incarcerazione di altre 150 circa. I processi ebbero fine nell'estate del 1692, quando le accuse iniziarono a coinvolgere famiglie di rango della comunità. Cfr. P. Boyer - S. Nissenbaum, *La città indemoniata. Salem e le origini sociali di una caccia alle streghe* (1974), Torino, Einaudi, 1986.

<sup>138</sup> Allusione alle «convulsioni» (episodi d'isteria individuale e collettiva) verificatesi, nel corso degli anni Venti-Quaranta del Settecento, presso la tomba del diacono giansenista François de Paris († 1727), nel cimitero parigino di Saint-Médard. Vedi la rispettiva voce del *Dizionario filosofico*, pp. 1035-1037.

<sup>139</sup> Samuel Parris (1653-1720).

<sup>140</sup> Probabile fonte: W. Burck, *Histoire des colonies européennes dans l'Amérique, en six parties, traduite de l'anglais [...] par M.E. [Marc Eidous]*, 2 tt., Paris, Merlin, 1767, t. II, cap. 4, pp. 173 e segg.

<sup>141</sup> Gregorio I, detto «Magno» (540 ca. - 604).

<sup>142</sup> V. ha già riportato la stessa accusa, destituita di qualsiasi fondamento, in una nota del 1771 al cap. 26 del suo *Examen important de Milord Bolingbroke* (1736), in *Œuvres complètes de Voltaire*, a cura di L. Moland, cit., t. XXVI, p. 292.

<sup>143</sup> Cfr. *supra*, nota 119.

<sup>144</sup> Cifra suggerita da V. nella *Pubblica informazione sui parricidi attribuiti ai Calas e ai Sierven*, p. 29; nel § 9, p. 106, del *Commento a Beccaria*; e ripresa nelle voci «Bekker» e «Caprone» del *Dizionario filosofico*, pp. 679, 743. Vedi anche, *ivi*, la voce «Ossessi», pp. 2539-2541.

<sup>145</sup> Cfr. la voce «Caprone», in *Dizionario filosofico*, pp. 739-743.

manicomio delle Petites Maisons o di Bedlam<sup>146</sup>, la si esaminava nelle galere o nella camera della tortura, e la si concludeva tra le fiamme.

Vi furono giureconsulti demoniaci, e in gran numero, che ci diedero il codice del diavolo, non appena fu inventata la stampa<sup>147</sup>. Poco dopo, i vari Bodin<sup>148</sup>, Delrío<sup>149</sup> e Boguet<sup>150</sup>, procuratori generali di Belzebù, specificarono tutti i casi nei quali il diavolo si degnava di agire da solo e quelli nei quali utilizzava i suoi ministri. Si venne a sapere di come i diavoli di sesso maschile andavano a letto con le nostre fanciulle come incubi, e di come i diavoli di sesso femminile andavano a letto con i nostri ragazzi come succubi<sup>151</sup>. Tutti i misteri impudichi di questi processi penali infernali furono così svelati. Il re della Gran Bretagna, Giacomo I, teologo famoso, scrisse la sua *Demonologia*<sup>152</sup>. Il mondo si riempì allora di stregoni e di stregati, di ‘possidenti’ e di ‘posseduti’.

I dotti barbari, che guadagnavano denaro e onori nell’istruire i processi di questi barbari imbecilli, giustificavano il loro mestiere e la loro condotta dicendo: «Il sortilegio è un articolo di fede. Il patriarca Giuseppe aveva una coppa con la quale faceva gli scongiuri. I profeti del faraone d’Egitto compirono gli stessi miracoli di Mosè. Balaam predisse l’avvenire dopo avere conversato con la sua asina. Saul fu posseduto e Davide scacciò il suo diavolo suonando la cetra. La pitonessa di Endor evocò dagli Inferi l’ombra di Samuele. Il demone Asmodeo, innamorato di Sara, figlia di Raguele, strangolò i suoi sette mariti uno dopo l’altro, e l’angelo Raffaele non soltanto lo cacciò arrostando il fegato di un pesce, ma andò ad incatenarlo vicino al Grande Cairo, dove si trova tuttora. Insomma, che bisogno c’è di tanti esempi? Gesù Cristo stesso non fu forse condotto dal diavolo in un deserto e su una montagna, e sul pinnacolo del tempio?»<sup>153</sup>. Delrío, cap. 30<sup>154</sup>.

I saggi rispondevano invano che i tempi erano cambiati e che ciò che era buono una volta, ora non lo era più. Il mondo rimaneva sempre diviso tra chi credeva nella magia e chi metteva al rogo coloro che ci credevano.

Si è smesso di bruciare gli stregoni, ed essi sono spariti dalla faccia della Terra<sup>155</sup>.

<sup>146</sup> A Londra. Da istituto religioso fu trasformato in ospedale psichiatrico al tempo di Enrico VIII d’Inghilterra.

<sup>147</sup> «In Europa abbiamo più di cento volumi di giurisprudenza sulla stregoneria» (*Traité de la tolérance*, in *Œuvres complètes de Voltaire* [Oxford, V. Foundation, 2000], t. 56C, p. 155).

<sup>148</sup> Jean Bodin (1529-1596). Scrisse, tra l’altro, una *Démonomanie des sorciers* (1580).

<sup>149</sup> Martín Antonio Delrío (1551-1608), erudito e teologo fiammingo. È noto soprattutto per l’opera *Disquisitionum magicarum libri sex* (1599), che servì a lungo a giureconsulti e inquisitori come manuale nei processi di stregoneria.

<sup>150</sup> Henry Boguet (1550-1619), celebre giurista e giudice di Saint-Claude. La sua fama è legata principalmente al suo *Discours exécration des sorciers* (1602).

<sup>151</sup> In un libro [*Tableau de l’inconstance des mauvais anges et démons*, 1607] di Pierre de Lancre [1553-1631], dedicato a [Nicolas Brulart de] Sillery, cancelliere sotto Enrico IV, si trovano alcuni dettagli davvero curiosi a proposito degli stregoni. Questo Pierre de Lancre aveva avuto l’imbecillità e la barbarie di metterne al rogo un gran numero. La maggior parte di essi confessavano fin dai primi interrogatori. Benché interrogati separatamente, essi si accordavano sulle circostanze dei conviti cui avevano partecipato col diavolo. Gli stufati erano neri. Le donne che avevano goduto dei suoi favori convenivano *quod diaboli membrum esset nigrum, rigidum, quasi ferreum, squammis duris involutum; quod diaboli sperma esset frigidum, glaciale*. Ecco delle singolari caratteristiche del diavolo e dei tristi godimenti. Queste persone, a forza di parlare fra di loro, erano arrivate a sognare tutte le medesime stravaganze? Andavano davvero a un convito nel quale alcuni bricconi avevano disposto tutto questo apparato magico e giocavano a fare i diavoli? È ciò che Pierre de Lancre avrebbe dovuto sapere se fosse stato meno imbecille. Riflettiamo sul fatto che, al tempo di Enrico IV, la vita, l’onore, i beni dei cittadini dipendevano da magistrati che credevano che il diavolo avesse dello sperma e che questo sperma fosse freddo, e ralleghiamoci di vivere in un altro secolo (K.). Sugli «incubi e i «succubi», vedi la voce «Incubi», in *Dizionario filosofico*, pp. 1995-1997.

<sup>152</sup> Giacomo I (1566-1625) – «re teologo» (*Saggio sui costumi*, cap. 179, t. IV, p. 243) – scrisse un trattato di demonologia (1597), che fu tradotto anche in latino: *Daemonologia, hoc est adversus incantationem sive magiam institutio* (Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1604).

<sup>153</sup> *Genesi*, XLIV, 2-5; *Esodo*, VII, 10-12; *Numeri*, XXII, 22-24; *1Samuele*, XVI, 23; *1Samuele*, XXVIII, 5-25; *Tobia*, 3, 7-8; 6; 8, 1-3; *Luca*, IV, 1-13.

<sup>154</sup> Cfr. M.A. Delrío, *Disquisitionum magicarum libri sex*, 3 tt., Mainz, König, 1606, t. I, lib. II, quaest. 30, sect. 3, pp. 765-766, 770 (su Davide e su Asmodeo), e quaest. 16, p. 409 (su Cristo). Vedi le voci «Asmodeo» e «Magia» nel *Dizionario filosofico*, pp. 519-523, 2241, nella quali V. adduce più o meno gli stessi esempi.

<sup>155</sup> Si è detto, si stampa e si ripete che in Francia Luigi XIV vietò al parlamento di Parigi di riconoscere le accuse di magia e di stregoneria, ma ciò non è vero. Il suo editto del 1682 rinnova le vecchie leggi contro «gli indovini e le indovine [...] colpevoli di empietà, sortilegi, col pretesto della magia, che devono essere puniti con la morte» [*Edit du roi pour la punition de différents crimes*, Paris, Muguët, 1682, art. 3, p. 4].

Pare che il redattore della legge si sia spiegato male. Non si comprende affatto che cosa sia un *sortilegio col pretesto della magia*: è come se uno dicesse *sortilegio col pretesto del sortilegio*. Il fatto è che il parlamento di Parigi, composto di

## ARTICOLO X

### *Sul sacrilegio*

In qualunque paese, distruggere o insultare le sue cose sacre equivale, come risulta chiaro dalla parola stessa, a commettere un sacrilegio. Il Romano che, avendo ucciso un gatto sacro in Egitto, fu massacrato dal popolo devoto furibondo, aveva commesso un sacrilegio verso gli Egizi, poiché, solo contro una nazione intera, aveva offeso la religione predominante nel paese<sup>156</sup>. Ma quando il re di Persia Cambise, che aveva sconfitto quegli Egizi superstiziosi e vigliacchi, uccise il loro dio Api e lo immolò probabilmente al suo dio Mitra<sup>157</sup>, si può dire che commise un sacrilegio? Certo che no; egli puniva da padrone un popolo spregevole che faceva di una stalla un santuario, e che riveriva il letame di un bue<sup>158</sup>.

Suppongo, in effetti, che il dalai lama dia da baciare e, volendo, da leccare il residuo del suo guardaroba incastonato in una foglia d'oro<sup>159</sup>; che si offra questa reliquia all'imperatore della Cina, e che l'imperatore, giustamente indignato, la faccia buttare nel sacello dedicato dagli antichi Romani alla dea Cloacina<sup>160</sup>, unico posto degno ad accogliere un simile gioiello: di certo nessuno si azzarderebbe a dire, nemmeno tra i lama, che l'imperatore cinese sia un sacrilego. Ma se un cittadino del regno del Bhutan, suddito del gran lama, fa lo stesso uso di ciò che proviene dalle viscere del suo padrone, viene giudicato colpevole di lesa maestà divina e umana senza alcuna difficoltà. E non si deve credere che questa enorme differenza si trovi unicamente in casi analoghi, perché in realtà è presente in tutte le leggi fatte dagli uomini. «Verità e giustizia di qua da questo ruscello, errore e ingiustizia di là», come ha detto Pascal dopo molti altri<sup>161</sup>.

Avete sicuramente sentito parlare della catastrofe occorsa nell'anno 1766 ad alcuni ragazzi di una piccola città di un regno vicino<sup>162</sup>. Questo regno possiede un genere di persone che da noi sono sconosciute: si vestono diversamente dagli altri uomini; le loro cosce, le loro gambe e i loro piedi sono nudi; la loro barba arriva fino alla cintura; una corda cinge loro la vita; nelle maniche infilano quello che noi mettiamo nelle tasche; noi parliamo con la bocca, essi parlano con il naso. Gli antichi Bretoni che abitano a ovest del mare di Germania<sup>163</sup>, non credono che questi animali siano davvero uomini. Vi è

---

uomini istruiti e assennati, non ha assolutamente la vecchia scempiaggine di credere agli stregoni e ai maghi, ma punisce e punirà sempre gli scellerati imbecilli che uniscono agli avvelenamenti operazioni che vengono chiamate «magiche». Così esso condannò, nel 1689, i famosi pastori di Brie che avevano fatto perire mediante le loro droghe numerosi capi di bestiame dei loro vicini. Avevano mescolato arsenico con acqua benedetta e scongiuri. Avevano pronunciato parole, ma queste parole e l'acqua benedetta non avevano ucciso nessuno. Gli uni furono impiccati, gli altri spediti ai lavori forzati, non come maghi che davano la morte per mezzo della loro scienza occulta, ma come avvelenatori [fonte: F. Gayot de Pitaval, *Causes célèbres et intéressantes*, cit., t. II, pp. 566-572].

La parola «magia» significava in origine «saggezza». Che saggezza oggi! (*Nota di Voltaire*). Cfr. G. Bruno, *De magia*, 4: «Prima di dissertare sulla magia, come su qualsiasi altro soggetto, il nome va distinto nei suoi significati: tanti sono i significati del termine *magia*, quante le specie dei maghi. *Mago* anzitutto significa sapiente (*Magus primo sumitur pro sapiente*), come lo erano i *Trimegisti* fra gli Egizi, i *Druidi* fra i Galli, i *Gimnosofisti* fra gli Indi, i *Cabalisti* fra gli Ebrei, i *Magi* fra i Persiani (discendenti da Zoroastro), i *Sofisti* fra i Greci, i *Sapienti* fra i Latini» (Id., *La magia e le ligature*, a cura di L. Parinetto, Milano, Mimesis, 2000, p. 49). Vedi anche P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, secondo il quale la magia «significava in origine lo studio della saggezza» (*Traité des crimes et de leurs peines*, tit. I, cap. 1, p. 439).

<sup>156</sup> Fonte: Diodoro Siculo, *Biblioteca storica*, I, 83, 8. Cfr. la voce «Delitti o reati di tempo e di luogo», in *Dizionario filosofico*, p. 1045, dove V. riferisce lo stesso fatto.

<sup>157</sup> Fonte: Erodoto, *Storie*, III, 27-29. Cambise II, re di Persia dal 529 al 522 a.C. Mitra, divinità indoiranica.

<sup>158</sup> Analoghe considerazioni sono svolte da V. nella voce «Api» del *Dizionario filosofico*, pp. 345-347.

<sup>159</sup> Nel XVIII secolo, il dalai lama era il supremo capo spirituale e temporale del Tibet. Circa l'uso del contenuto della sua seggetta, cui V. allude nel testo, vedi la voce «Religione – Ottavo quesito», in *Dizionario filosofico*, p. 2661.

<sup>160</sup> Nella mitologia romana, era la dea protettrice della Cloaca Massima, la più importante tra le fognature dell'antica Roma.

<sup>161</sup> Si vedano le sue *Pensées*, edizione di Desprez, pagina 157 (*Nota di Voltaire*). Citazione esatta: «Singolare giustizia, che ha come confine un fiume! Verità di qua dei Pirenei, errore di là» (*Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets*, Paris, Desprez, 1761, p. 157 (Brunschvicg, n° 294).

<sup>162</sup> La Francia. V. ritorna ancora una volta sull'*affaire* di La Barre, su cui vedi la sua *Relation de la mort du chevalier de La Barre* (1766; tr. it. *Il caso de La Barre. Lettera a Cesare Beccaria*, a cura di T. Cavallo, Pisa, Ets, 2000), la voce «Tortura» del *Dizionario filosofico*, p. 2859, e *supra*, art. IX.

<sup>163</sup> Gli Inglesi.

persino una legge che impone di attaccarli se solo approdano sull'isola. Ma nelle piccole città del continente del quale vi sto parlando, essi sono talmente venerati in alcuni giorni dell'anno quando eseguono alcune funzioni vietate nel nostro paese, che bisogna mettersi in ginocchio quando passano in processione per la strada.

Un giorno, mentre essi passavano in processione<sup>164</sup>, dei ragazzi<sup>165</sup>, che ne sapevano forse troppo per la loro età, trascurarono di inginocchiarsi. Si sostiene anche che mostrarono poco rispetto per una figurina di legno che noi non tolleriamo nel nostro Stato, e che in effetti (se la si distingue dall'oggetto da adorare che essa mal rappresenta) non merita di per sé molta considerazione<sup>166</sup>. L'insolenza di quei ragazzi nei confronti di quel pezzo di legno non fu mai neanche denunciata; i delatori insistettero soltanto su una vecchia canzone sconcia cantata a tavola; e questa canzone, che nessuno conosce, fu bollata come delitto di lesa maestà divina di primo grado.

Il delitto fu giudicato da tre magistrati, dei quali uno era nemico riconosciuto delle famiglie di quei ragazzi<sup>167</sup>, e un altro un uomo di legge mercante di maiali<sup>168</sup>. Ignoro chi fosse il terzo<sup>169</sup>.

Si fa fatica a comprendere come questo processo di sacrilegio venisse affidato solo a questi tre sedicenti magistrati. È solo nell'Inferno dei Greci, imitazione dell'Inferno egizio, che un tempo, stando alla favola, tre persone formavano un tribunale sufficiente per giudicare il mondo intero<sup>170</sup>.

Comunque sia, i tre Radamanti di campagna condannarono quei poveri ragazzi alla tortura ordinaria e straordinaria<sup>171</sup>, all'amputazione della mano, all'amputazione della lingua strappata loro con delle tenaglie e, alla fine, ad essere bruciati vivi.

In quel paese, l'uso prevede che le sentenze penali rese in un villaggio siano riesaminate in una grande città<sup>172</sup>. Il tribunale della grande città riesaminò dunque il processo, e confermò il giudizio con la maggioranza di quindici voti contro dieci<sup>173</sup>. La sentenza fu eseguita, per quanto possibile, da cinque boia che il gran tribunale delegò espressamente sul posto. L'Europa intera fremette d'orrore<sup>174</sup>.

Su tutto questo, signori, potrei porvi due domande. La prima: com'è possibile che uomini che non erano bestie carnivore abbiano mai potuto immaginare che fosse sufficiente qualche voto in più per sentirsi in diritto di dilaniare creature umane tra spaventosi tormenti? Non ci vorrebbe quanto meno la maggioranza di tre quarti dei voti? In Inghilterra tutti i giurati devono essere d'accordo, ed è giusto che sia così. Che orrore assurdo che ci si giochi la vita e la morte di un cittadino sei contro quattro, o cinque contro tre, o quattro contro due, o tre contro uno! Ci raccontano che gli Ateniesi, ai quali vennero proposti spettacoli troppo cruenti, risposero: «Rovesciate pure il nostro altare della Misericordia»<sup>175</sup>. Coloro che sacrificarono alla morte quei poveri ragazzi non avevano quindi di certo simili altari!

La seconda domanda riguarda l'oggetto stesso della sentenza. Abbiamo ben chiaro di che cosa sia un delitto di lesa maestà divina? È forse il fatto di volere assassinare Dio, così come Licaone voleva assassinare Giove, che era venuto a desinare da lui?<sup>176</sup> È per caso fargli la guerra, come un tempo gliela fecero i Titani, e in séguito i Giganti<sup>177</sup>, e come in precedenza egli ne aveva subita una davvero funesta da parte degli Angeli, stando a quanto scrissero i primi bramani<sup>178</sup>, padri delle antiche favole e delle antiche

<sup>164</sup> Allusione alla processione della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo del 6 giugno 1765, processione che era aperta dai frati cappuccini.

<sup>165</sup> Il cavaliere di La Barre (1746-1766) era assieme ad altri due ragazzi: Gaillard d'Étallonde (di 18 anni) e Moïsnel (di 15).

<sup>166</sup> Allusione al danneggiamento del crocifisso collocato su un ponte di Abbeville (Piccardia) che si verificò nella notte tra l'8 e il 9 agosto 1765.

<sup>167</sup> Nicolas-Pierre Duval de Soicourt, all'epoca assistente del tenente di polizia del siniscalcato di Ponthieu.

<sup>168</sup> Louis-Pierre Broutelle, negoziante.

<sup>169</sup> Era Lefebvre de Villeris, all'epoca giudice penale del siniscalcato di Ponthieu.

<sup>170</sup> Minosse (figlio di Zeus e di Europa), Eaco e Radamanto (figlio di Zeus e fratello di Minosse): cfr. Platone, *Apologia*, 41a, e *Gorgia*, 524a.

<sup>171</sup> Cfr. *ultra*, nota 389.

<sup>172</sup> Il siniscalcato di Abbeville dipendeva dal parlamento di Parigi.

<sup>173</sup> La sentenza del parlamento fu emessa il 4 giugno 1766. Si ignora l'esatta ripartizione dei voti.

<sup>174</sup> Al cavaliere di La Barre mozzarono la testa. Siccome è giusto commisurare la pena al delitto, c'è da chiedersi se il crimine dei suoi giudici sia stato abbastanza punito dall'orrore e dal disprezzo dell'Europa (K.).

<sup>175</sup> Cfr. Luciano, *Vita di Demonatte*, 57. Gli «spettacoli troppo cruenti» alludono ai combattimenti gladiatori.

<sup>176</sup> Cfr. Ovidio, *Metamorfosi*, I, 196-239. Licaone, mitico re degli Arcadi. Giove si vendicò di lui, trasformandolo in lupo.

<sup>177</sup> Cfr. Esiodo, *Teogonia*, 617-721 (per i Titani), 820-885 (per i Giganti).

<sup>178</sup> Cfr. le voci «Angelo» e «Bramani, bramini», in *Dizionario filosofico*, pp. 299-301, 753.

scienze? È, infine, il fatto di negare l'esistenza di Dio, come fecero alcuni empi filosofi dell'antichità? Di certo, dei ragazzi disgraziati, abbandonati alla mercé di cinque boia da tre ignoranti, non avevano fatto nulla di tutto questo.

Uno di essi, sfuggito ai cinque boia, è un ufficiale molto assennato e un uomo virtuoso<sup>179</sup>. È al servizio di un re grandissimo che, favorendolo, insegna alle nazioni che non bisogna offendere Dio fino a pretendere di vendicarlo con degli orribili assassini, e che non bisogna affrettarsi a mandare al rogo dei giovani sconsiderati che possono diventare uomini utili e rispettabili.

Quando si vedono cittadini, peraltro giudiziosi, la mattina firmare un'abominevole carneficina e la sera andarsene a passare il tempo con le dame, a sentire e a proferire battute, e a mischiare le carte con le loro mani insanguinate, è possibile rassegnarsi a simili contrasti? O non si è forse tentati di rinunciare alla società degli uomini?

## ARTICOLO XI

### *Sui processi penali per delle dispute di scuola*

L'antichità non aveva mai immaginato di considerare una disputa tra Zenone e Diogene<sup>180</sup> come oggetto di un processo penale. Quello di Socrate, dopotutto, fu la più mite delle barbarie. Non vi si ebbero né tortura ordinaria o straordinaria, né ruota di una carretta sulla quale piegare le membra di un cittadino, metodicamente spezzate a colpi di sbarra di ferro, né rogo nel quale gettare il corpo smembrato ancora in vita, né nulla che assomigliasse alle invenzioni dei cannibali addottrinati del XII secolo<sup>181</sup>. Fu un vecchio di settant'anni<sup>182</sup> che, sopraffatto dal complotto di due ipocriti<sup>183</sup>, morì dolcemente fra le braccia dei suoi amici, benedicendo Dio e dimostrando l'immortalità dell'anima<sup>184</sup>. E non appena questa bell'anima si involò verso quel Dio che l'aveva plasmata, gli Ateniesi, vergognatisi del loro crimine, commesso legalmente, condannarono ancora più legalmente gli accusatori di Socrate<sup>185</sup>, ed eressero un tempio in suo onore<sup>186</sup>. La morte di questo martire fu così in realtà l'apoteosi della filosofia.

Ma com'è possibile che, dal sudiciume delle nostre scuole e dal sudiciume stesso del saio, si siano sollevate dispute che non erano degne neanche del teatro di Arlecchino, e che hanno incitato alla pena di morte in così tanti tribunali d'Europa?

Non appena i frati minori, chiamati «cordiglieri», nacquero<sup>187</sup>, diedero origine a uno scisma sulla forma del loro cappuccio<sup>188</sup> e su altri oggetti altrettanto importanti. Si trattava di sapere se, nel refettorio, gli alimenti appartenessero loro a tutti gli effetti, o se ne avessero solo l'usufrutto<sup>189</sup>. Ciò costò parecchio sangue. Il loro ministro generale Michele da Cesena<sup>190</sup> fu condannato alla prigione perpetua; e quando

---

<sup>179</sup> D'Étallonde de Morival, passato al servizio di Federico II di Prussia. Cfr. V., *Le cri du sang innocent* (1775).

<sup>180</sup> Zenone di Cizio (335-264), fondatore dello stoicismo, e Diogene il Cinico (413-327).

<sup>181</sup> L'Inquisizione fu istituita da Gregorio IX verso il 1230: cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 140, t. III, p. 305: «Ci si ricorda che, durante le guerre contro gli Albiges, intorno all'anno 1230, il papa Innocenzo III [in realtà: Gregorio IX] istituì quel tribunale che giudica i pensieri degli uomini e che senza riguardo per i vescovi, giudici naturali nei processi di dottrina, fu affidato a domenicani e a cordiglieri». Vedi anche la voce «Inquisizione» nel *Dizionario filosofico*, p. 2023.

<sup>182</sup> Nato nel 468, Socrate morì nel 399 a. C.

<sup>183</sup> L'oratore Anito e il poeta Meleto, che lo accusarono di ateismo.

<sup>184</sup> Cfr. Platone, *Fedone*, LXII-LXVII.

<sup>185</sup> «Socrate non era ormai più fra gli uomini. Gli Ateniesi si pentirono subito, tanto da chiudere sia palestre sia ginnasi. E mentre Anito e Licone furono esiliati, condannarono a morte Meleto» (Diogene Laerzio, *Vite e dottrine dei più celebri filosofi*, a cura di G. Reale, Milano, Bompiani [«Il pensiero occidentale»], 2005, II, 43, p. 189).

<sup>186</sup> *Ibidem*. V. allude all'edificazione di un tempio a Socrate anche nel § 9 della *Paix perpétuelle par le Docteur Goodheart* e nella voce «Socrate» del *Dizionario filosofico*, p. 2747.

<sup>187</sup> La bolla d'istituzione dell'Ordine francescano fu emanata il 29 novembre 1223 dal papa Onorio III.

<sup>188</sup> La disputa era se il cappuccio dovesse essere a punta o rotondo.

<sup>189</sup> Alla disputa, che verteva più specificamente sul tema della povertà della Chiesa, pose termine la decretale *Ad conditorem canonum* (1322) del papa Giovanni XXII: cfr. C. Fleury, *Histoire ecclésiastique*, t. XIX, lib. 92, cap. 64, pp. 333-334.

<sup>190</sup> Michele da Cesena (1270 ca. - 1342) fu ministro generale dell'Ordine francescano dal 1316 al 1328. Venne deposto dal suo ruolo, il 6 giugno 1328, dal papa Giovanni XXII e tenuto prigioniero ad Avignone, da dove però riuscì a fuggire e a rifugiarsi presso l'imperatore Ludovico IV il Bavaro (1287-1347).

l'imperatore Ludovico di Baviera depose papa Giovanni XII a Roma<sup>191</sup> e lo condannò a essere bruciato vivo, quando Giovanni depose l'imperatore ad Avignone, questa disputa dei cordiglieri fu menzionata da entrambi come uno dei grandi motivi della guerra. Da quel momento in poi, le dispute scolastiche hanno spesso tenuta occupata la magistratura in più di una nazione.

Si sa che il Principe Nero<sup>192</sup>, ancora più grande di suo padre Edoardo III, morendo lasciò la corona d'Inghilterra, della quale non aveva mai goduto, al figlio Riccardo II<sup>193</sup>. Questo ragazzo, finché non raggiunse la maggiore età, fu talmente ossessionato dal suo confessore e dai preti, talmente importunato da tutte le loro dispute, che il Consiglio privato del re fu costretto a vietare a tutti, e principalmente al confessore, di comparire alla corte più di quattro volte l'anno<sup>194</sup>.

In Francia, fu spesso necessario che il parlamento tenesse a freno la Sorbona mediante delle sentenze. L'erudito Ramo<sup>195</sup>, buon geometra per il suo tempo, e che godeva già di una certa reputazione sotto Francesco I, non immaginava allora di prepararsi una morte orribile, sostenendo una tesi contro la logica aristotelica<sup>196</sup>. Fu a lungo perseguitato, citato persino davanti ai tribunali secolari da un tizio chiamato Galandius Torticolis<sup>197</sup>; fu minacciato di essere condannato ai lavori forzati. Di che cosa si trattava? L'oggetto principale della disputa era il modo nel quale bisognasse pronunciare *quisquis* e *quamquam*<sup>198</sup>.

Alla fine, Ramo visse abbastanza da essere una delle vittime della Notte di San Bartolomeo. I suoi nemici attesero quel gran giorno per vendicarsi della sua reputazione e del bene che egli aveva fatto alla città di Parigi, fondando una cattedra di Geometria. Trascinarono il suo corpo sanguinante davanti alla porta di tutti i collegi, per fare onorevole ammenda alla filosofia di Aristotele<sup>199</sup>.

I discepoli zelanti dello Stagirita furono talmente incoraggiati presso i discendenti dei Galli che, molto dopo che l'ebbrezza e la furia della Notte di San Bartolomeo si erano estinte, ottennero nel 1624 una sentenza che vietava, pena la morte, di avere un'opinione contraria a quella di Aristotele<sup>200</sup>.

Le inimicizie personali hanno fin troppo spesso implorato il braccio della giustizia e cercato di ispessire la sua benda. Si sa che i gesuiti Coton<sup>201</sup> e Garasse<sup>202</sup> vollero attaccare di fronte al Consiglio del re il saggio e dotto Pasquier<sup>203</sup>, che aveva loro fatto causa davanti al parlamento, ma alla fine, non trovando modo di riuscire in un'impresa così ardita, Garasse si rassegnò a fare causa davanti al pubblico, ed ecco qui il passo più eloquente della sua arringa:

«Pasquier è un imbrogliatore, un mariolo di Parigi, piccolo pagliaccio manieroso, burlone; spregevole venditore di scempiaggini, puro strozzino che non merita di essere il garzone dei lacchè; pezzente, birba che rutta, scoreggia e vomita, fortemente indiziato di eresia oppure eretico, o molto peggio, uno sporco

<sup>191</sup> Il 18 aprile 1328. A sua volta, Giovanni XXII, che era rientrato a Roma il 13 gennaio, scomunicò Ludovico *il Bavaro* (22 aprile 1328): cfr. C. Fleury, *Histoire ecclésiastique*, t. XIX, lib. 93, capp. 45-46, pp. 420-421.

<sup>192</sup> Edoardo di Woodstock, principe di Galles, popolarmente chiamato «il Principe Nero» (1330-1376).

<sup>193</sup> Riccardo II successe ad Eduardo III nel 1377.

<sup>194</sup> Si veda l'*Histoire de la maison des Plantagenets*, di Hume, regno di Riccardo II (*Nota di Voltaire*). Cfr. D. Hume, *Histoire de la maison de Plantagenet sur le trône d'Angleterre*, 2 tt., Amsterdam [ma: Paris], s.e., 1765, t. II, cap. 6, pp. 333 e segg.

<sup>195</sup> Pietro Ramo (1515-1572).

<sup>196</sup> I due primi libri che Ramo pubblicò (1543), le *Dialecticae institutiones* e le *Aristotelicae animadversiones*, provocarono reazioni molto ostili nell'ambiente accademico parigino, allora tradizionalmente aristotelico.

<sup>197</sup> Pierre Galland, detto «Galandius» (1510-1559), rettore dell'Università di Parigi nel 1543, difese la filosofia di Aristotele contro Ramo. Il nome «Galandius Torticolis» figura, tra gli altri, in P. Bayle, *Dictionnaire historique et critique*, art. «Ramus», nota (i).

<sup>198</sup> V. si sofferma più diffusamente sulla questione nella voce «Quisquis (del) di Ramo o La Ramée» del *Dizionario filosofico*, pp. 2615-2617.

<sup>199</sup> Oltre che nella voce citata nella nota precedente, V. ricorda la persecuzione e l'uccisione di Ramo anche nelle voci «Università» e «Filosofo» del *Dizionario filosofico*, pp. 2469, 2873.

<sup>200</sup> Allusione all'*Arrêt de la Cour de Parlement confirmatif de la censure de la Faculté* del 4 settembre 1624, ricordato anche nella voce «Università» del *Dizionario filosofico*, cit., pp. 2873-2875, e nell'*Histoire du parlement de Paris*, cit., cap. 49.

<sup>201</sup> Pierre Coton (1564-1626), teologo gesuita, fu confessore di Enrico IV e del giovane Luigi XIII.

<sup>202</sup> François Garasse (1584-1631), teologo gesuita, celebre, ai suoi tempi, per la sua polemica contro i libertini (e per questo, bersaglio degli strali polemici di V.: cfr., ad es., «Filosofo», in *Dizionario filosofico*, p. 2471, e *Histoire du parlement de Paris*, cit., cap. 49).

<sup>203</sup> Étienne Pasquier (1529-1615), avvocato del parlamento di Parigi, poi avvocato generale della Camera dei Conti (1585), autore delle *Recherches de la France* (1560) e del *Catéchisme des jésuites* (1593). Fu un acceso sostenitore del gallicanesimo, in particolare nella sua arringa durante il processo che oppose l'Università di Parigi ai gesuiti: vedi, in proposito, *Histoire du parlement de Paris*, cit., cap. 26, pp. 278-279.

satiro plebeo, un arcimaestro stupido per natura, per bequadro, per bemolle, stupido al più alto grado, stupido alla tripla misura, stupido all'ennesima potenza, stupido in ogni sorta di sciocchezze»<sup>204</sup>.

Se egli non poté averla vinta contro un uomo tanto rispettabile quanto Pasquier, riuscì però a rovinare lo sfortunato Théophile<sup>205</sup> che, in non so quale poesia, aveva infilato questi tre versi davvero poco penetranti sui gesuiti:

Questa enorme e nera macchina,  
Il cui floscio e vasto corpo  
Stende le sue braccia fino in Cina ecc.<sup>206</sup>

Un'ingiuria così lieve, sempre che si tratti d'ingiuria, non merita l'accusa di ateismo che Garasse mosse al suo autore<sup>207</sup>. Questo gesuita e uno dei suoi confratelli di nome Voisin, approfittando del credito della compagnia, furono contemporaneamente gli accusatori e i sergenti che fecero rinchiudere Théophile nella stessa cella dove era stato Ravaiillac<sup>208</sup>. Essi sollecitarono rabbiosamente il suo supplizio per un anno intero<sup>209</sup>.

Se la saggia legge che ordina che l'accusatore rischi la stessa pena dell'accusato, e subisca anche lui la prigione<sup>210</sup>, fosse stata accolta in Francia, Garasse e il suo confratello si sarebbero controllati un po' di più.

Altri gesuiti non ebbero la stessa audacia con il celebre Fontenelle, che, tramite le finezze della sua mente e del suo stile, aveva imbellito l'erudizione profonda, ma forse un po' stucchevole, di Van Dale, nella sua *Histoire des oracles*<sup>211</sup>. Non era possibile deferire a una corte giudiziaria un libro di così buona qualità e così saggiamente scritto. Si accontentarono di sollecitare contro l'autore un mandato d'arresto firmato dal re che però non ottennero<sup>212</sup>; e, con questo loro comportamento, provarono quanto sia odioso combattere delle idee solo ricorrendo all'autorità.

Non vi sembra, signori, che in fatto di libri, ci si debba rivolgere ai tribunali e ai sovrani dello Stato unicamente quando nei libri lo Stato è compromesso? La legge inglese su tale questione<sup>213</sup> non merita di fungere da esempio a tutti i legislatori che vorranno far godere l'uomo dei diritti dell'uomo? Volete parlare a tutti i vostri compatrioti, e potete farlo solo attraverso i vostri libri: stampate dunque, ma rispondete della vostra opera. Se è di cattiva qualità, verrà disprezzata; se è pericolosa, vi si muoveranno obiezioni; se è criminale, verrete punito<sup>214</sup>; se è di buona qualità, prima o poi se ne trarrà profitto.

---

<sup>204</sup> Cfr. S.-N.-H. Linguet, *Histoire impartiale des jésuites*, 2 voll., s.l., 1768, vol. II, p. 100. V. riporta lo stesso passo – la cui fonte originaria è Louis Richeome († 1625), *La chasse du renard Pasquin, descouvert et pris en sa taniere du libelle diffamatoire faux-marqué le Cathéchisme des jesuites*, Villefranche, Le Pelletier, 1602, pp. 30, 37, 41, 57 – anche alla voce «Gesuiti o orgoglio» del *Dizionario filosofico*, p. 2055.

<sup>205</sup> Théophile de Viau (1590-1626), poeta e drammaturgo.

<sup>206</sup> Versi tratti dalla *Requête au Roi* che apre la Parte III delle *Œuvres de Théophile divisées en trois parties*, Paris, Pepinge, 1656, p. 144. Gli stessi versi sono citati da V. nella 7<sup>a</sup> delle *Lettres à Son Altesse Monseigneur le prince de\*\*\* sur Rabelais* [...], in *Œuvres complètes de Voltaire*, t. LXIIIB, Oxford, Voltaire Foundation, 2007, p. 436.

<sup>207</sup> In particolare nell'opera *La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps ou prétendus tels, contenant plusieurs maximes pernicieuses à la religion, à l'Etat, & aux bonnes mœurs* [...], Paris, Chapelet, 1624 (rist.: Paris, Belles Lettres, 2009), *passim*.

<sup>208</sup> Il regicida François Ravaiillac (1578-1610).

<sup>209</sup> Théophile de Viau fu condannato, nel 1625, all'esilio perpetuo e alla confisca dei beni, ma riuscì a rifugiarsi a Chantilly presso il duca di Montmorency, che lo protesse fino alla fine dei suoi giorni.

<sup>210</sup> Cfr. *ultra*, art. 22, § 3, *incipit*.

<sup>211</sup> Allusione al trattato latino del filosofo olandese Anton Van Dale, *De oraculis veterum ethnicorum dissertationes* del 1683, riadattato poi in francese da Fontenelle nel 1687, con il titolo *Histoire des oracles* (Amsterdam, Mortier; tr. it. *Storia degli oracoli*, a cura di R. Campi, Milano, Medusa, 2006).

<sup>212</sup> Autore della richiesta del mandato d'arresto per ateismo fu il gesuita Michel Le Tellier, confessore di Luigi XIV: cfr. la 7<sup>a</sup> delle *Lettres à Son Altesse Monseigneur le prince de\*\*\* sur Rabelais*, in *Œuvres complètes de Voltaire*, t. LXIIIB, cit., pp. 443-446; e la voce «Filosofo» del *Dizionario filosofico*, p. 2471.

<sup>213</sup> Cfr. W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel de l'Angleterre*, cit., t. I, cap. 11 (sui libelli), pp. 147-150.

<sup>214</sup> Vedi, in proposito, Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XII, 12: le «parole» sono penalmente perseguibili solo quando «preparano, accompagnano o seguono un'azione delittuosa»; ivi, XII, 13: «Gli scritti contengono qualcosa di più durevole delle parole: ma quando non preparano al delitto di lesa maestà, non sono una materia del crimine di lesa maestà» (*Tutte le opere*, p. 1303).

Quando furono stampati i pensieri del duca di La Rochefoucauld<sup>215</sup>, o per meglio dire il pensiero che, presentato sotto cento sfaccettature diverse, prova che l'egoismo (*amour-propre*) è la grande molla del genere umano, chiunque trovò che egli aveva ragione. Ciò che di più assurdo si dice contro di lui, è che il suo libro era il ritratto del pittore; ma nessuno di coloro che erano stati i suoi nemici al tempo della Fronda fu così sfrontato da esporsi al ridicolo deferendo il suo libro a un tribunale.

Un uomo affidabile in virtù dei suoi costumi e del suo animo arriva cent'anni dopo ed espone il pensiero del duca di La Rochefoucauld in un libro sistematico<sup>216</sup>. Ci si scatena contro questo nuovo venuto, gli si fa un processo penale al parlamento di Parigi: è una confusione terribile<sup>217</sup>. Passati due anni, non ci se ne ricorda neanche più; è una prova che non c'era bisogno di stancare il tribunale con questo processo inutile.

Un letterato eloquente compone un romanzo morale, *Bélisaire*<sup>218</sup>. Questa morale dimostra che bisogna considerare Dio come un padre, e non come un tiranno capriccioso, e che noi dobbiamo odiare il crimine, ma essere indulgenti verso gli errori.

C'è un capitolo XV che riceve il plauso soprattutto da parte di più di una testa coronata<sup>219</sup>. Sconosciuti teologi si scagliano, invece, contro questo capitolo<sup>220</sup>; sollevano interi ceti sociali; fanno irritare uomini che contano; complottano, cercano di far condannare il libro e l'autore dal primo parlamento del regno<sup>221</sup>. Il parlamento lascia saggiamente che sia il pubblico a giudicare un libro scritto con l'intento di perfezionare i costumi pubblici<sup>222</sup>.

Il libro intitolato *Système de la nature*<sup>223</sup> non era certo una cosa frivola, una disputa vana. È un'opera di tenebre data alla luce e una declamazione continua sul male fisico e sul male morale, che in tutte le epoche assediò la natura<sup>224</sup>. Questo libro troppo diffuso<sup>225</sup> lo è comunque meno del poema di Lucrezio, le cui edizioni sono innumerevoli, che è tradotto in tutte le lingue e del quale molti versi sono sulle bocche di tutti. Lucrezio stesso fu pubblicato «ad uso del Delfino»<sup>226</sup> figlio unico di Luigi XIV, come un libro classico, a cura del virtuoso duca di Montausier<sup>227</sup> e degli illustri eruditi che soprintesero sotto di lui all'educazione di questo principe. I curatori ebbero come unico scopo la poesia dell'autore e la latinità. Sprezzarono troppo la sua fisica grossolana e ridicola, e i suoi ragionamenti forse anche peggiori, per credere che quella lettura fosse davvero pericolosa. Se delle menti deboli possono rimanerne sedotte, se ingoiano questo veleno, l'antidoto è pronto nelle dimostrazioni di Clarke<sup>228</sup>, in Derham<sup>229</sup>, persino in

<sup>215</sup> Allusione alle *Réflexions ou sentences et maximes morales*, la cui prima edizione autentica è del 1665 (Paris, Barbin; tr. it. *Massime. Riflessioni varie e autoritratto*, a cura di G. Bogliolo, Milano, Bur, 2014<sup>11</sup>).

<sup>216</sup> Allusione a *De l'esprit* (1758) di Claude-Adrien Helvétius (1715-1771).

<sup>217</sup> *De l'esprit* fu attaccato da gesuiti e giansenisti, censurato dalla Sorbona e condannato dal parlamento di Parigi. Cfr. la voce «Quisquis (del) di Ramo o La Ramée» del *Dizionario filosofico*, pp. 2617-2619, dove V. si sofferma più diffusamente sia sull'opera di Helvétius sia sulle censure e la condanna.

<sup>218</sup> L'enciclopedista Jean-François Marmontel (1723-1799). Il suo *Bélisaire* apparve per la prima volta nel 1765 (Paris, Merlin).

<sup>219</sup> Il capitolo XV è dedicato ai problemi religiosi. V. allude alle lettere encomiastiche che Marmontel ricevette dai re e principi europei (da Caterina II di Russia a Louise-Ulrique, regina di Svezia) e che fece stampare verso la fine del 1767.

<sup>220</sup> L'abate Ambroise Riballier (1712-1785), teologo alla Sorbona e censore reale, e l'abate François-Marie Coger (1723-1780), professore di retorica al Collegio Mazzarino e poi rettore dell'Università di Parigi, autore dell'*Examen du Bélisaire de Marmontel* (Paris, Hansy, 1767).

<sup>221</sup> Il parlamento di Parigi.

<sup>222</sup> Circa la disputa sul *Bélisaire*, cfr. l'«Introduction» di R. Grandroute all'edizione dell'opera da lui curata (Paris, Société des Textes Français Modernes, 1994, in particolare pp. x-xx).

<sup>223</sup> L'opera, scritta dal barone d'Holbach (1723-1789), apparve all'inizio del 1770.

<sup>224</sup> Critiche ancora più dettagliate sul *Système de la nature* vengono formulate da V. nelle voci «Dio, dèi» e «Cause finali» del *Dizionario filosofico*, pp. 833-841, 1161-1167. Cfr. R. Sasso, *Voltaire et le «Système de la nature» de d'Holbach*, «Revue internationale de philosophie», 32 (1978), pp. 279-296.

<sup>225</sup> «L'autore del *Sistema della natura* ha avuto la fortuna di essere letto dai dotti, dagli ignoranti e dalle donne» (voce «Dio, dèi», cit., p. 1161).

<sup>226</sup> Luigi di Francia, detto anche «il Gran Delfino» (1661-1711).

<sup>227</sup> Charles de Sainte-Maure, duca de Montausier (1610-1690), pari di Francia, fu precettore del Delfino tra il 1668 e il 1680. V. allude al Lucrezio di Michel Du Fay: *Titi Lucretii Cari De rerum natura libros sex, interpretatione et notis illustravit Michael Fayus [...]*, in *usum Delphini*, Parisiis, apud F. Leonard, 1680. La stessa allusione è anche nelle voci «Contraddizioni», «Libertà di stampa» e «Perché (I)» del *Dizionario filosofico*, pp. 1017, 2127, 2545.

<sup>228</sup> Allusione alla *Demonstration of the Being and Attributes of God* (London, Botham, 1705; tradotto in francese da P. Ricotier, *De l'existence et des attributs de Dieu*, Amsterdam, Bernard, 1717) di Samuel Clarke (1675-1729), «forse il più

Nieuwentyt<sup>230</sup> e in cento autori che hanno opposto la forza irresistibile di una ragione superiore alla seduzione dei versi di Lucrezio, che dopo tutto non sono altro che versi. È così che bisogna combattere. Bruciate con cerimonia solenne un esemplare di Lucrezio, non ci guadagnerete nulla: il boia non convertirà mai nessuno.

Era quindi necessario confutare il *Système de la nature*, se il termine «confutare» può essere applicato a una declamazione così vaga e verbosa.

Un giovane, educato a lungo presso la saggia Congregazione dell'Oratorio, tentò di far dimenticare il libro del *Système de la nature* con la *Philosophie de la nature*<sup>231</sup>. Egli scrisse non soltanto per provare l'esistenza di un Dio, ma per farlo amare, per spronarsi a ringraziare questo Dio della vita che ci ha donato e di tutti i doni che l'accompagnano, e per consolarsi delle innumerevoli disgrazie che la attraversano. In questo scritto, si avvertiva chiaramente un'anima onesta e sensibile. E la si sarebbe percepita ancora meglio, se il pubblico non fosse stato spossato, in quei tempi, dai tanti libri sulla natura: *Examen de la nature*, *Histoire de la nature*, *Tableau de la nature*, *Exposition de la nature*<sup>232</sup>. Si era disgustati da questa natura che aveva fornito tanti insipidi luoghi comuni<sup>233</sup>.

Alcuni animi meno sensibili, e forse troppo induriti dal lungo esercizio di una magistratura severa, videro nella semplicità delle espressioni di questo giovane, e nel solo termine «natura», una filosofia troppo mite, che offendeva la loro durezza. Lo accusarono di combattere la causa che egli voleva difendere; gli intentarono un processo penale in un tribunale subalterno<sup>234</sup> e lo fecero condannare al bando perpetuo. Il parlamento di Parigi, più equo, annullò questa sentenza<sup>235</sup>. Si rese conto che era tanto facile quanto ingiusto attribuire un significato criminale a discorsi innocenti, e si ricordò delle parole pronunciate un tempo a Parigi anche dall'imperatore Giuliano, protettore e vendicatore dei Galli. Un giurista delatore, scaldandosi davanti a lui nella sua arringa contro un cittadino che voleva rovinare, gli disse: «Cesare, [per discolarsi] basterà dunque negare?». L'equo Giuliano rispose: «Basterà forse accusare [uno per farlo condannare]?»<sup>236</sup>.

---

profondo e il più chiaro, nonché il più metodico e il più incisivo di tutti [i filosofi] che hanno parlato dell'Essere supremo» (voce «Platone», in *Dizionario filosofico*, p. 2507).

<sup>229</sup> William Derham (1657-1735), sacerdote e filosofo naturalista inglese. Scrisse, tra l'altro: *Physico-Theology, or a Demonstration of the Being and Attributes of God from his Works of Creation* (London, Innys, 1713), e *Astro-Theology, or a Demonstration of the Being and Attributes of God* (London, Innys, 1715), entrambe tradotte in francese (*Théologie physique*, 1726; *Théologie astronomique*, 1729).

<sup>230</sup> Bernard Nieuwentyt (1654-1718), medico e matematico olandese, discepolo di Cartesio. Scrisse, tra l'altro, *Het regt gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiging van ongodisten en ongelovigen* (1715), tradotto in francese col titolo *De l'existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature* (Paris, Vincent, 1725).

<sup>231</sup> Opera di Jacques-Baptiste-Claude Delisle de Sales (1741-1816), apparsa nel 1770 in 3 voll. (Amsterdam, Arkstée & Merkus). In sua lettera a Delisle del 25 novembre 1770, V. la confronta brevemente con il libro di d'Holbach, nel quale – scrive –, tranne «due o tre capitoli eloquenti», «tutto il resto è declamazione e ripetizione» (*Correspondance*, a cura di Th. Bestermann, 13 tt., Paris, Gallimard, 1977-1993, t. X, p. 495; D16786).

<sup>232</sup> V. sembra accumulare sostantivi senza riferirsi necessariamente a un titolo preciso. È noto, comunque, quanto siano numerosi i titoli di opere settecentesche che contengono la parola «natura», dallo *Spectacle de la nature* (1732) di N.-A. Pluche a *De la nature* (1761) di J.-B.-R. Robinet. Cfr. il II dei *Dialogues d'Evhémère*, dove sono menzionati «il *Système de la nature*, l'*Histoire de la nature*, i *Principes de la nature*, la *Philosophie de la nature*, il *Code de la nature*, le *Lois de la nature* ecc.» (*Œuvres complètes de Voltaire*, t. 80C [Oxford, Voltaire Foundation, 2009]).

<sup>233</sup> È lecito pensare che questa parola «natura» sia un'espressione vaga che non significa nulla. Non esiste la natura, tutto è arte, a partire dalla formazione e dalle proprietà del Sole, fino alla più piccola radice e al granello di sabbia; e quest'arte è così grande che un'infinità di Archimedi non riuscirebbe mai ad imitarla (*Nota di Voltaire*). Analoghe idee sono espresse da V. nella voce «Natura» del *Dizionario filosofico*, pp. 2367-2369. Cfr. anche, sempre di V., la «Doverosa ritrattazione di uno degli autori delle *Domande sull'Enciclopedia*», in *Dizionario filosofico*, p. 11, dove si legge: «La natura è mirabile in tutto; e quella che viene chiamata natura altro non è che un artificio misconosciuto. Tutto è artificio, tutto è abilità, dallo zodiaco fino alle mie lumache. Dire che la natura è artificio è un'idea ardita; ma è un'idea del tutto vera. Filosofi, traetene le conseguenze».

<sup>234</sup> Lo Châtelet. Cfr., in tal senso, la lettera di V. al conte d'Argental del 12 febbraio del 1776 (*Correspondance*, cit., t. XII, p. 430; D19922).

<sup>235</sup> Il processo a Deslile, svoltosi allo Châtelet, durò dall'inizio del 1776 ai primi mesi del 1777: la sentenza di condanna fu emessa il 21 marzo 1777, mentre quella di annullamento venne pronunciata il 1° maggio del 1777.

<sup>236</sup> Fonte: Ammiano Marcellino, *Res gestae*, XVIII, 1, 4: «Era stato accusato di furto Numerio, poc'anzi governatore della Gallia Narbonense, e Giuliano procedeva con insolita severità di giudice [...]. Poiché l'imputato si difendeva dalle accuse negandole, e non era possibile dimostrane la colpevolezza in alcun punto, il valente oratore Delfidio [...] esclamò: "Potentissimo Cesare, chi mai potrà essere colpevole, se per discolarsi basterà negare?". A lui immediatamente rispose

Nel momento in cui, signori, vi propongo le mie deboli riflessioni, leggo nella gazzetta della repubblica, del 26 luglio<sup>237</sup>, che in Spagna è stato appena ristabilito il potere di un tribunale che ha sempre ascoltato più i delatori che gli accusati; tribunale istituito un tempo dalla superstizione e dall'ingiustizia; tribunale che tutti i parlamenti di Francia hanno sempre rifiutato, che la Germania non accetta<sup>238</sup> e che è guardato con orrore in alcuni grandi Stati d'Italia<sup>239</sup>, e ancora di più in tutto il Nord: è l'Inquisizione, visto che bisogna pur nominarla. È l'Inquisizione che ammette la delazione di un figlio contro il proprio padre e di un padre contro il proprio figlio; è l'Inquisizione che getta gli accusati nelle segrete, senza mai dire loro di che cosa siano accusati; è l'Inquisizione che condanna senza confronto; è l'Inquisizione, infine, che ha acceso tanti roghi, dallo stretto di Cadice alle rive dell'India<sup>240</sup>. Vi ripeterò un solo aneddoto su questo tribunale fin troppo noto. L'ambasciatore spagnolo domandò a Cromwell, che aveva preparato la flotta che sottrasse la Giamaica al re di Spagna, se avesse da lamentarsi del re suo padrone, e che tipo di risarcimento volesse. Cromwell rispose: «Voglio che i mari siano liberi, e che l'Inquisizione sia abolita in tutto il mondo»<sup>241</sup>. A questa risposta mancava il fatto di essere pronunciata da un uomo virtuoso<sup>242</sup>: Cromwell sarebbe stato in tal caso simile agli antichi Romani, che vietarono ai Cartaginesi di immolare esseri umani<sup>243</sup>.

## ARTICOLO XII

### *Sulla bigamia e sull'adulterio*

La legge *Carolina*<sup>244</sup> punisce questi delitti con la morte. La pena non è forse troppo pesante rispetto alla colpa?

---

Giuliano con saggezza: «Chi mai sarà innocente, se basterà accusare uno per farlo condannare?» (Ammiano Marcellino, *Le storie*, a cura di A. Selem, Torino, Utet, 1993, pp. 300-301).

<sup>237</sup> Allusione al n° 60 della «Gazette de Berne», o «Nouvelles de divers endroits», di sabato 26 luglio 1777, dove, sotto la rubrica «Da Madrid, 1° luglio», si legge: «Le contese insorte tra il tribunale dell'Inquisizione e il Consiglio regio di Castiglia si sono concluse con soddisfazione del primo. Si è letto in tutte le chiese parrocchiali e affisso sui sulle stele pubbliche un lungo Indice di opere moderne, delle quali, alcune sono irrevocabilmente proibite, altre devono essere corrette. Tra queste ultime, è annoverato, tra altre, il trattato *Dei delitti e delle pene* del marchese Beccaria». Cfr. la lettera di V. a Caterina II di Russia del 1° agosto 1777: «Apprendiamo in questo momento che l'Inquisizione dei monaci romani è ristabilita in Spagna in tutto il suo potere [...]. Il famoso libro di Beccaria, magistrato milanese, sui delitti e sulle pene è stato bruciato in pubblico dal maledetto boia dell'Inquisizione di Madrid. Ci sarà ben presto un autodafé» (*Correspondance*, cit., t. XIII, pp. 13-14; D20745).

<sup>238</sup> «La Francia e la Germania sono state fortunatamente preservate da questo flagello», scrive V. nel cap. 140 del *Saggio sui costumi*, t. III, p. 311.

<sup>239</sup> Per esempio il regno di Napoli (*Saggio sui costumi*, cap. 140, t. III, p. 307).

<sup>240</sup> Allusione all'Inquisizione di Goa (*Saggio sui costumi*, cap. 140, t. III, p. 311).

<sup>241</sup> Cfr. *Mémoires d'Edmond Ludlow*, 2 tt., Amsterdam, Marret, 1699, t. II, p. 63 [pp. 62-63. Edmund Ludlow, partigiano poi avversario di Cromwell, morì in esilio in Svizzera, nel 1692, a Vevey dove si era rifugiato. L'edizione originale dei suoi *Mémoires* apparve, per la prima volta, nel 1698].

<sup>242</sup> Cromwell è per V. un «fanatico» e un «tiranno» (*Dizionario filosofico*, voci «Cromwell» e «Tiranno», pp. 1075, 2867). Vedi Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, III, 3: «Fu un spettacolo abbastanza bello, nel secolo scorso, vedere gli sforzi impotenti degli Inglesi per stabilire in casa loro la democrazia. Siccome coloro che prendevano parte agli affari erano privi di virtù e la loro ambizione era infiammata dal successo di colui il quale aveva osato di più [Cromwell], e poiché lo spirito di una fazione non era represso che da quello di un'altra, il governo mutava senza tregua: il popolo, attonito, cercava la democrazia, ma non la trovava da nessuna parte. Alla fine, dopo svariati moti, urti e scosse, ci si dovette adagiare di nuovo nel governo stesso che si era proscritto» (*Tutte le opere*, p. 949; corsivo nostro).

<sup>243</sup> Non i Romani, bensì Gelone di Siracusa (540-478 a.C.) fu l'artefice di tale divieto, come riporta correttamente Montesquieu (*Lo spirito delle leggi*, X, 5, in *Tutte le opere*, p. 1447 e nota a), sulla base di J. Barbeyrac, *Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens, contenant l'Histoire des anciens traités*, Amsterdam et La Haye, Janssons et al., art. 113, pp. 90-91.

<sup>244</sup> Allusione alla *Constitutio criminalis Carolina*, nota anche come *Carolina*, emanata nel 1532 dall'imperatore Carlo V d'Asburgo e valida per tutti i territori dell'Impero. Ratificò la prevalenza della disciplina romanistica del diritto penale su quella di origine germanica. Era composta di 219 articoli e divisa in due parti, una dedicata ai reati in generale, al processo e agli organi giudiziari, l'altra alle singole fattispecie di reato. Dal tedesco fu tradotta in latino e in francese: *Code criminel de l'empereur Charles V, vulgairement appelé la Caroline*, Maëstricht, Dufour & Roux, 1779, art. 120, «De la punition de l'adultère», pp. 174-177.

A cominciare dalla bigamia, ciò che da sempre è autorizzato nella più antica e più vasta parte del mondo<sup>245</sup>, nella più nuova e nella più piccola può essere soltanto la violazione di un nuovo uso, e non un delitto vero e proprio. Lo stesso Ebreo che può sposare più donne in Persia in virtù della legge, e in Turchia per convivenza, risulta colpevole in Italia, in Germania e in Francia se si avvale di questo antico privilegio<sup>246</sup>. Non si potrebbe distinguere tra i doveri universali e i doveri locali? Rispettare il padre, la madre, nutrirli nell'indigenza, pagare i propri debiti, non recare oltraggio a nessuno e soccorrere coloro che soffrono per quanto possibile, sono doveri tanto in Siam quanto a Roma. Sposare una sola donna, invece, è un dovere locale<sup>247</sup>.

L'adulterio è un delitto presso tutti i popoli della Terra<sup>248</sup>: s'intende, l'adulterio delle donne, dato che le leggi le hanno fatte gli uomini<sup>249</sup>. Essi si sono considerati come i proprietari delle loro spose; queste ultime sono il loro bene, l'adulterio glielo ruba e introduce nelle famiglie eredi estranei<sup>250</sup>. Unite a queste ragioni la crudeltà della gelosia, e non stupitevi se in tante nazioni, non del tutto uscite dallo stato selvaggio, lo spirito di proprietà ha imposto la pena di morte contro i seduttori e le sedotte. Oggi i costumi più miti non puniscono con quello stesso rigore un delitto che tutti sono tentati di commettere<sup>251</sup>, che tutti difendono quando è stato commesso, che è così difficile da dimostrare<sup>252</sup> e del quale raramente ci si può lamentare con la giustizia senza coprirsi di ridicolo. La società ha fatto una convenzione segreta di non perseguire delitti dei quali si è abituata a sorridere<sup>253</sup>.

Ma quando questi processi scoppiano con vergogna delle famiglie, quando la giustizia separa i due coniugi<sup>254</sup>, vi è un altro inconveniente nella metà dell'Europa. Questa metà si governa ancora per mezzo del cosiddetto *diritto canonico*. Tale stramba giurisprudenza, che fu a lungo l'unica legge, considera il matrimonio solo come «un segno visibile di una cosa invisibile»<sup>255</sup>, di modo che nel caso di due sposi, separati dalle leggi dello Stato, la cosa invisibile sussiste ancora quando il segno visibile è distrutto. I due sposi sono realmente divorziati, e tuttavia non possono, per legge, ricorrere altrove. Parole inintelligibili impediscono a un uomo legalmente separato dalla moglie di averne legalmente un'altra, benché questa gli sia necessaria. E così rimane contemporaneamente sposato e celibe. Questa contraddizione assurda non è la sola in questi paesi, dove l'antica giurisprudenza ecclesiastica è mescolata con la legge di Stato. I principi, i re, sono essi stessi legati da queste catene ridicole e funeste. Sono costretti a mentire

---

<sup>245</sup> L'Asia.

<sup>246</sup> Sulla contrapposizione Asia (poligamia) - Europa (monogamia), cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XVI (*In che modo le leggi sulla schiavitù domestica sono in rapporto con la natura del clima*).

<sup>247</sup> In qualunque paese in cui la poligamia non è permessa, la bigamia è un vero e proprio delitto, poiché il bigamo commette un falso in atto pubblico. Inganna la donna che sposa per seconda. È un'azione frutto di profonda riflessione e deve dunque essere punita; ma è la superstizione, è l'idea del sacrilegio e della profanazione di un sacramento, idea estranea all'ordine civile, che ha fatto istituire la pena di morte. Anche in questo aspetto ci troviamo di fronte a una delle barbarie che traggono origine dalla teologia. Non molto tempo fa, un magistrato serio e coscienzioso, propose di mandare al rogo ancora vivo un ermafrodita che si era sposato come uomo, e che i medici dichiararono essere una donna. Diceva che questo ermafrodita aveva profanato il sacramento del matrimonio (K.).

<sup>248</sup> Un analogo concetto è espresso da V. nella voce «Reati locali» del *Dizionario filosofico*, p. 1109.

<sup>249</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XXVI, 9, in Id., *Tutte le opere*, pp. 1869-1871; e V., voce «Adulterio», in *Dizionario filosofico*, pp. 89-91.

<sup>250</sup> Cfr. Montesquieu, *Spirito delle leggi*, XXVI, 8, *in fine*; e V., voce «Adulterio», in *Dizionario filosofico*, p. 85.

<sup>251</sup> Cfr. *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, voce «Adultère», t. I (1751), p. 151: «Le leggi riguardanti l'adulterio sono oggi giorno assai mitigate».

<sup>252</sup> Cfr. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., § 31: «gli adulteri [...] sono delitti di difficile prova» (p. 71).

<sup>253</sup> L'adulterio è un crimine per la morale, ma non può essere un delitto punibile dalle leggi: 1° perché se considerate la violazione del giuramento, la punizione della donna non può essere giusta, a meno che la legge non condanni il marito accusato di adulterio alla stessa pena; 2° se considerate il delitto di dare a una famiglia eredi estranei, bisognerebbe allora dimostrare che il delitto è stato perpetrato, ma questo è impossibile, se non per esplicita ammissione del colpevole. Del resto, lasciando al marito, come alla donna, la libertà di divorziare, qualunque pena contro l'adulterio diventa inutile. È per giunta pericoloso lasciare sussistere una legge penale contro l'adulterio in un paese nel quale questo delitto è diffuso e tollerato dai costumi, perché allora questa legge non può non divenire lo strumento di vendette personali o di interessi particolari (K.).

<sup>254</sup> Come già Montesquieu (*Lo spirito delle leggi*, XVI, 15: «Il divorzio ha, di solito, una grande utilità politica; quanto alla sua utilità civile, esso è stabilito a favore del marito e della moglie, ma non sempre è vantaggioso per i figli»: *Tutte le opere*, p. 1451), anche V. è favorevole al divorzio: vedi voci «Adulterio», «Divorzio» e «Matrimonio» del suo *Dizionario filosofico*, pp. 87, 1211-1213, 2251-2257.

<sup>255</sup> La stessa formula, che è poi la definizione del sacramento (cfr., ad es., Agostino d'Ipbona, *De civitate Dei*, X, 5), si ritrova nella voce «Giusto (Del) giusto e dell'ingiusto» del *Dizionario filosofico*, p. 2117.

apertamente davanti a Dio per ottenere per sua grazia un divorzio, sotto un altro nome, da parte di un prete straniero. Questo prete, quando ne ha voglia, dichiara nullo il matrimonio, invece di dichiararlo rotto<sup>256</sup>.

Così il debole e buon Luigi XII, re di Francia, si vide costretto a pronunciare un falso giuramento, e giurare di non avere mai consumato il matrimonio con la figlia di Luigi XI, benché i due avessero dormito insieme per diciotto anni<sup>257</sup>. E così anche Enrico VIII di Inghilterra mentì inutilmente davanti ai legati di Clemente VII<sup>258</sup>, e si sa come la nazione fu condotta a scuotere il giogo odioso che costringeva gli uomini allo spergiuro: tant'è vero che i veleni più mortali possono talvolta trasformarsi in benefico nutrimento!

Così il grande Enrico IV, in Francia, e Margherita sua moglie, furono costretti a mentire entrambi per mettere sul trono la sfortunata Maria de' Medici<sup>259</sup>. Così Elisabetta di Nemours, regina del Portogallo, mentì ancora più impudentemente per lasciare il marito e sposare suo cognato<sup>260</sup>.

Ecco ciò a cui sono esposti i regni quando non si hanno abbastanza buon senso e coraggio da abrogare per sempre un codice reputato sacro, che è in realtà la vergogna delle leggi e lo sconvolgimento degli Stati. Ma le nazioni assennate che ammettono il divorzio dei coniugi adulteri devono aggiungervi la pena di morte? Non vi è forse in questo una funesta contraddizione? Il marito e la moglie possono dare cittadini allo Stato, ma è chiaro che non potranno dargliene se li fate morire.

Se volessimo per un momento elevare la nostra debole intelligenza fino alla sfera di una luce inaccessibile, diremmo che il Dio delle vendette, che un tempo puniva quattro generazioni per la trasgressione di un solo uomo<sup>261</sup>, e che oggi punisce per l'eternità, ha comunque perdonato la donna adultera<sup>262</sup>.

Dalle nostre leggi concistoriali non è ancora stata assolutamente eliminata quell'ordinanza che prescrive il divorzio tra due persone delle quali una sia infettata dalla lebbra; «tanto più che dalla legge divina è espressamente detto che i lebbrosi devono essere tenuti separati dalle persone sane»<sup>263</sup>.

Noi non conosciamo affatto la lebbra. Era una forma di scabbia virulenta, comune in un clima torrido, presso un popolo che allora errava nei deserti, ed era privo delle comodità della vita, che servono per guarire questa disgustosa malattia<sup>264</sup>. Non mi pare conveniente conservare una legge che non è fatta per noi di più di quanto non lo sia un'altra legge ebraica che condannava a morte due sposi che avessero adempiuto ai doveri coniugali nel periodo durante il quale la moglie aveva le mestruazioni<sup>265</sup>.

### ARTICOLO XIII

<sup>256</sup> Allusione alla dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio da parte del Tribunale della Rota Romana.

<sup>257</sup> Maritatosi nel 1476 con Giovanna (1464-1505), seconda figlia di Luigi XI, Luigi XII (1462-1515), re di Francia dal 1498, si fece annullare il matrimonio dal papa Alessandro VI per poter sposare Anna di Bretagna (1477-1514), la figlia ereditiera di Francesco II di Bretagna e sancire così l'alleanza fra la monarchia francese e il ducato di Bretagna. Cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 110, t. III, p. 96.

<sup>258</sup> Di fronte ai reiterati rifiuti del papa Clemente VII (1478-1534), nel 1533 Enrico VIII si fece annullare il matrimonio con Caterina d'Aragona da «una sentenza di Cranmer, arcivescovo di Canterbury» (*Saggio sui costumi*, cap. 135, t. III, p. 264).

<sup>259</sup> Il matrimonio tra Margherita di Valois (1553-1515) ed Enrico IV fu dichiarato nullo da una sentenza del papa il 19 dicembre 1599. Caterina de' Medici (1573-1642) fu la seconda moglie di Enrico IV. Cfr. le voci «Adulterio» e «Divorzio», in *Dizionario filosofico*, pp. 87, 1213.

<sup>260</sup> Moglie di Alfonso VI (1643-1683), re del Portogallo, la cui ferocia e dissolutezza indignavano la nazione e che ella desiderava detronizzare per sposare il fratello del re, l'infante don Pedro, Maria Francesca Elisabetta di Savoia-Nemours (1646-1683) «decise di far dichiarare pubblicamente impotente suo marito dal capitolo della cattedrale di Lisbona» e sposò suo cognato «prima ancora di aver ottenuto una dispensa dal papa» (V., voce «Impotenza», in *Dizionario filosofico*, p. 1991).

<sup>261</sup> Cfr. *Esodo*, XXXIV, 7, e *Numeri*, XIV, 18. La stessa affermazione si ritrova anche nelle voci «Ezechiele», «Inferno» e «Mosè», in *Dizionario filosofico*, pp. 1375, 1519, 2345.

<sup>262</sup> Cfr. *Vangelo secondo Giovanni*, VIII, 1-8. Vedi V., voce «Adultero», in *Dizionario filosofico*, p. 89.

<sup>263</sup> V. si riferisce e cita dalle *Loix consistoriales de la ville et république de Berne*, Berne, De l'Imprimerie de Leurs Excellences, 1746, pp. 9-10. Circa la «legge divina», cfr. *Levitico*, XIII, 1-15.

<sup>264</sup> «La lebbra era una forma orribile di scabbia. Gli Ebrei ne furono colpiti più di qualunque altro popolo dei paesi caldi, perché non disponevano né di biancheria né di bagni all'interno delle loro case» (voce «Lebbra e sifilide», in *Dizionario filosofico*, p. 2151).

<sup>265</sup> Cfr. *Levitico*, XX, 18. La stessa legge è menzionata da V. anche nella voce «Leggi» del *Dizionario filosofico*, p. 2205.

Più di una nazione ha proscritto con pene molto severe i matrimoni con persone che non professano la religione del paese<sup>266</sup>. La politica ha potuto fare questa legge; ma la politica cambia, mentre l'interesse del genere umano non cambia. Il bene pubblico non esige alla lunga che i due sessi di religioni opposte si riuniscano? Insomma, vi è una maniera più mite e più sicura per stabilire quella tolleranza che l'Europa desidera, una tolleranza così necessaria che, come abbiamo detto<sup>267</sup>, è la prima legge di tutto l'Impero russo, concepita dal genio dell'imperatrice<sup>268</sup>, redatta di suo pugno e benedetta dal suo popolo? Si guardi alla Prussia, all'Inghilterra, all'Olanda, a Venezia, e si vergognino le nazioni intolleranti<sup>269</sup>.

#### ARTICOLO XIV

##### *Sull'incesto*

Per l'incesto, è dimostrato che è una legge di decenza<sup>270</sup>. Il grande *Dizionario enciclopedico*, stampato a Parigi, ammette che «tra parenti le intimità sono state permesse in certi casi un po' rari, come all'inizio del mondo, e immediatamente dopo il diluvio ecc.»<sup>271</sup>.

Si può aggiungere che l'incesto allora era un dovere. Se un fratello e una sorella, oppure un padre e sua figlia, rimasti da soli sulla Terra, avessero trascurato la propagazione, avrebbero tradito il genere umano.

I Romani, per sempre nemici dei Persiani da quando furono loro vicini, li accusarono di legittimare l'incesto<sup>272</sup>. A Roma girò a lungo voce che, presso il re di Persia, le madri dormissero abitualmente con i loro figli, e che, per giungere al rango di maghi, bisognasse essere nati da un siffatto accoppiamento. Catullo lo disse in termini espliciti:

*Nam magus ex matre et gnato gignatur oportet*<sup>273</sup>.

Si imputava più di una turpitudine a questa prode nazione da quando essa aveva sconfitto e ucciso Crasso<sup>274</sup>, come anche i monaci greci lanciarono a Maometto le accuse più atroci e ridicole da quando egli aveva conquistato Costantinopoli<sup>275</sup>. Era una vendetta tipica dei monaci: gridavano all'eretico.

In alcune nazioni d'Europa, si sostiene oggi che a un uomo vedovo non è permesso sposare una parente della moglie fino al quarto grado, e che una vedova sarebbe colpevole della stessa trasgressione se l'uno o l'altro non ottenesse una dispensa dal papa.

<sup>266</sup> Cfr. la voce «Matrimonio» del *Dizionario filosofico*, dove V. menziona la «crudele» legge dell'arciduca Alberto VII d'Asburgo (1559-1621) e Isabella Clara Eugenia d'Asburgo (1566-1633), del 20 dicembre 1599, in cui «[si faceva] divieto ai cattolici di sposarsi con eretici, pena la confisca del corpo e dei beni»; e l'editto di Luigi XIV, del mese di novembre 1680, nel quale si interdicevano i matrimoni tra cattolici e protestanti e si dichiaravano «illegittimi» gli eventuali figli che da essi fossero nati (p. 2253).

<sup>267</sup> Cfr. *supra*, art. VIII.

<sup>268</sup> Caterina II di Russia.

<sup>269</sup> In Francia, solo nel novembre 1787 fu emanato l'editto che sopprimeva il divieto di matrimoni tra persone di religione differenti.

<sup>270</sup> Espressione già adoperata da V. nella voce «Incesto» del *Dizionario filosofico*, p. 1993.

<sup>271</sup> «Inceste», in *Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert, t. X, p. 645. Cfr. lo *Spirito delle leggi*, XXVI, 14, dove Montesquieu tratta diffusamente dell'incesto.

<sup>272</sup> Per la verità, un'accusa del genere è già in Erodoto, *Storie*, III, 31. V. enuncia la sua convinzione anche nella voce «Incesto» del *Dizionario filosofico*, p. 1993.

<sup>273</sup> «Un mago, sì, bisogna che nasca da una madre e suo figlio» (Catullo, *I canti*, tr. di E. Mandruzzato, Milano, Bur, p. 375 [90, 3]).

<sup>274</sup> Marco Licinio Crasso (114-53 a.C.), triumviro con Pompeo e Cesare, fu sconfitto dai Persiani nella battaglia di Carre (53 a.C.) e, poco dopo, ucciso.

<sup>275</sup> Maometto II il *Conquistatore* (1430-1481). S'impadronì di Costantinopoli nel 1453. Cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 91: «I monaci hanno dipinto questo Maometto [II] come un barbaro insensato, che ora mozzava la testa alla sua presunta amante Irene per placare i mormorii dei giannizzeri, ora faceva sventrare quattordici suoi paggi per vedere quali d'essi avessero mangiato un melone. Si trovano ancora queste storie assurde nei nostri dizionari, che sono stati a lungo, per la maggior parte, degli archivi alfabetici della menzogna» (t. II, p. 408).

In queste stesse nazioni esiste anche un altro incesto, chiamato «spirituale». È una specie di sacrilegio per un sacerdote dormire con una fanciulla che ha battezzato o cresimato o confessato<sup>276</sup>. Si vedano i *Casi di Pontas* alla parola «Incesto»<sup>277</sup>.

La Francia non ha una legge creata appositamente contro questi tipi di delitti, ma alcuni tribunali li hanno talvolta puniti con la morte di loro stessa autorità<sup>278</sup>. In questo si può osservare la superiorità della giurisprudenza inglese: essa punirebbe qualunque giudice che avesse inflitto una pena non prevista dalla legge<sup>279</sup>.

Sta alla prudenza di coloro che governano dettare leggi, commisurare ciascuna pena a ciascun delitto e tenere a freno gli accusati e i giudici.

Sarebbe tempo di non considerare più i matrimoni tra cugini germani come incestuosi? I nostri signori potranno consentirli per il bene delle famiglie. Il papa li consente dietro compenso<sup>280</sup>.

## ARTICOLO XV

### *Sullo stupro*

Per le fanciulle o donne che lamentano di essere state violentate, mi pare che non ci sia altro da fare che raccontare loro come una regina una volta eluse l'accusa di una querelante. La regina prese un fodero di spada e, muovendolo continuamente, mostrò alla fanciulla che era impossibile infilarvi la spada<sup>281</sup>.

Vale per lo stupro quel che vale per l'impotenza: vi sono determinati casi che non devono mai finire in tribunale<sup>282</sup>.

La Francia è il solo paese dove, nei processi per impotenza, sia stata ammesso il congresso<sup>283</sup>. I giudici alla fine se ne sono vergognati<sup>284</sup>.

<sup>276</sup> Cfr. la voce «Incesto», in *Dizionario filosofico*, p. 1995: «Molto peggio ancora è se avrete a che fare con la vostra comare e la vostra madrina; è un crimine imperdonabile, secondo i *Capitolari* di Carlo Magno. Viene chiamato incesto spirituale».

<sup>277</sup> Cfr. J. Pontas, *Dictionnaire de cas de conscience*, cit., t. II, «Inceste», pp. 753-758 (p. 753: «Vi è, inoltre, un terzo genere d'incesto chiamato "spirituale", perché riguarda persone con le quali si è acquisita una parentela o un legame spirituale tramite il sacramento del battesimo o quello della cresima, ai quali alcuni teologi aggiungono il sacramento della penitenza»).

<sup>278</sup> Cfr. P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, cit., tit. III, cap. 9, pp. 507-508.

<sup>279</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XI, 6, in Id., *Tutte le opere*, p. 1233: in Inghilterra «i giudici sono soltanto [...] la bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non ne possono moderare né la forza né il rigore»; e W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre*, cit., t. II, cap. 29, pp. 159-160: il merito della legislazione inglese sta nell'aver fissato e determinato le pene «senza lasciare né ai giudici né ai giurati la libertà di alterare in nulla la sentenza che la legge ha stabilito in precedenza e in modo uniforme per tutti i cittadini, senza eccettuarne alcuno».

<sup>280</sup> Nel cap. 14 del libro XXVI dello *Spirito delle leggi*, Montesquieu spiega le ragioni di questa proibizione con riferimento ai «primi tempi», o «tempi santi», nei quali «tutti i figli rimanevano nella casa e vi si stabilivano» e «i figli di due fratelli, o i cugini germani, erano considerati e si consideravano tra di loro come fratelli» (*Tutte le opere*, p. 1881).

<sup>281</sup> Storiella inventata da V., sulla quale vedi *ultra*, nota 284. Cfr. P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, cit., tit. III, cap. 7, pp. 497-498: affinché vi sia stupro occorre che «vi sia stata una forte e continua resistenza da parte della persona stuprata, perché, se viene dimostrato che tale resistenza vi è stata solo all'inizio, allora non si tratta di stupro». Stesso concetto nella voce «Viol» dell'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert: «perché si possa parlare di stupro, occorre che venga esercitata violenza contro la persona stuprata [...] e che la sua resistenza sia stata perseverante fino alla fine» (t. XVII, p. 310).

<sup>282</sup> Cfr. voce «Impotenza», in *Dizionario filosofico*, p. 1993: i processi per impotenza «sono soltanto vergognosi per le mogli, ridicoli per i mariti e indegni dei giudici. La cosa migliore sarebbe di non permetterli».

<sup>283</sup> O, più esattamente, la «prova del congresso (*épreuve du congrès*)», così descritta da V. stesso nella voce «Impotenza» del *Dizionario filosofico*, p. 1991: «Questa prova, su cui si è fatto tanto rumore, non era ciò che ci s'immagina. Si è convinti che i due sposi procedessero, se ci riuscivano, al compimento del dovere matrimoniale sotto gli occhi di medici, chirurghi e levatrici; niente affatto, essi solitamente stavano nel loro letto, con le cortine chiuse; gli ispettori, ritirati nella stanza accanto, venivano chiamati solo dopo la vittoria o la sconfitta del marito. Pertanto, in fondo, non si trattava che di una visita medica della donna nel momento più adatto per giudicare dello stato della questione. È vero che un marito vigoroso poteva combattere e vincere in presenza di testimoni; ma pochi avevano questo coraggio [...]». Tale «prova», cui accenna anche Montesquieu nelle *Lettere persiane* (LXXXIV [LXXXVI], in *Tutte le opere*, p. 243), fu abolita con un decreto del parlamento di Parigi nel 1677.

<sup>284</sup> Lo stupro è un vero e proprio delitto, indipendentemente da tutte le idee di onore e di virtù, inerenti alla castità. È una violazione della proprietà che ciascuno deve avere della propria persona, è un oltraggio fatto alla debolezza dalla forza. Dev'essere punito come gli altri attentati alla sicurezza personale, che sono distinti dall'omicidio. L'espedito di questa regina è una burla: suppone un sangue freddo che è difficile mantenere. Se un uomo, che ha un'arma, si è lasciato uccidere perché la paura gli ha impedito di servirsene, l'assassino non è meno colpevole. Le prove dello stupro non sono impossibili; ve ne

## ARTICOLO XVI

### *Padri e madri che fanno prostituire i figli*

Questa infamia può essere praticata solo nell'ultima classe dei miserabili. È più di competenza di un giudice subalterno di polizia che di una associazione superiore di magistrati, e può essere perpetrata soltanto in quelle città immense nelle quali si vedono tantissimi ricchi voluttuosi che comprano a caro prezzo piaceri carnali, e tantissimi indigenti che li vendono.

Mi stupisco che i nostri commentatori della legge *Carolina* parlino di un simile mercimonio<sup>285</sup>. Dev'essere sconosciuto in un paese come il nostro<sup>286</sup>, nel quale una grande fortuna non è mai un insulto alla miseria pubblica, e dove il lusso è ignoto<sup>287</sup>.

## ARTICOLO XVII

### *Sulle donne che si prostituiscono con i loro domestici*

Come è possibile che Costantino, il più debosciato fra gli imperatori<sup>288</sup>, abbia condannato questi domestici al rogo e le loro amanti alla decapitazione (*Codice*, lib. IX, tit. 11<sup>289</sup>)? I sovrani più malvagi si sono spesso peccati di emanare le leggi più rigide. Il cardinale di Fleury<sup>290</sup> chiamava «valetudinarie» le donne che avevano questa debolezza per i loro camerieri<sup>291</sup>.

## ARTICOLO XVIII

### *Sul ratto*

La legge *Carolina* e le ordinanze in Francia stabiliscono la pena di morte contro un rapitore<sup>292</sup>. La legge inglese ordina la morte solo nel caso in cui la fanciulla lamenti di essere stata rapita<sup>293</sup>.

---

possono essere di quelle che non lasciano dubbi, ed è soltanto in base a queste che si può condannare. Del resto, questo delitto può essere perpetrato con il concorso di più persone, e mediante l'uso di minacce: così, sebbene sia molto raro che sia stato compiuto da un uomo solo, non lo si può porre nel rango dei crimini immaginari, o di quelli dei quali la legge non deve sapere nulla (K.). Già Montesquieu aveva annoverato lo stupro tra i delitti più gravi, ossia tra i delitti contro la «sicurezza personale»: cfr. *Lo spirito delle leggi*, XII, 4, in *Tutte le opere*, p. 1287.

<sup>285</sup> Cfr. *Code criminel de l'empereur Charles V*, cit., art. 122 («De la punition de ceux qui prostituent leurs femmes ou leurs enfants»), p. 180.

<sup>286</sup> La Svizzera e la repubblica di Berna in particolare, poste qui da V. in contrapposizione a Parigi evocata nel cpv. che precede («città immensa nella quale si vedono tantissimi ricchi voluttuosi ecc.»).

<sup>287</sup> Cfr. con il grande elogio che tesse Montesquieu delle repubbliche «federative» («repubbliche eterne»), quale appunto la Svizzera, sia nelle *Lettere persiane* (CXVIII (CXXII) che nello *Spirito delle leggi* (IX, 1-2).

<sup>288</sup> Sulla radicale avversione di V. per Costantino *il Grande*, vedi, ad es., le voci «Costantino», «Donazioni» e «Visione di Costantino» del suo *Dizionario filosofico*, pp. 1007-1015, 1217, 2917-2925.

<sup>289</sup> Cfr. *Codex Theodosianus*, IX, 9, 1, *de mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt*. L'editto fu emanato il 28 giugno 314.

<sup>290</sup> André-Hercule de Fleury (1653-1743), precettore di Luigi XV e suo primo ministro dal 1726. La sua politica religiosa fu caratterizzata da un atteggiamento intollerante verso giansenisti e protestanti.

<sup>291</sup> Una legge francese condanna, in questo caso, il domestico alla morte, quando la donna è sposata, o è una fanciulla ancora sotto la potestà dei genitori. È così che un tempo la vanità calpesta l'umanità e la giustizia; è così che coloro che avevano avi illustri o ricchezze osavano confessare il loro insolente disprezzo per gli uomini; e sono i secoli che hanno prodotto queste leggi che si ha l'imbecillità o la turpitudine di rimpiangere! Questa legge è fra quelle per le quali si deve desiderare, per l'onore della nazione, la cancellazione dal nostro codice (K.). «Valetudinario» (da *valetudo*, «salute, stato di salute») è termine solitamente impiegato per significare una persona che, pur non essendo malata, è di salute cagionevole o perennemente in apprensione per la propria salute.

<sup>292</sup> Cfr. *Code criminel de l'empereur Charles V*, cit., art. 118 («De la punition de ceux qui enlèvent des femmes mariées ou des filles»), p. 271; e, per la Francia, P.-F. Muyart de Vouglans, *Institutes au droit criminel*, cit., t. III, cap. 8, pp. 499-505.

<sup>293</sup> E non basta. Bisognerebbe che lei dimostrasse anche che le si è usata la violenza o che è stata minacciata e di non essere vissuta per sua volontà con il rapitore. Non bisogna permettere che la vita di un uomo dipenda dal disgusto o dalla vanità di

## ARTICOLO XIX

### *Sulla sodomia*

Gli imperatori Costantino II e suo fratello Costanzo<sup>294</sup> sono i primi ad avere previsto la pena di morte per questa turpitudine, che disonora la natura umana (*Codice*, lib. IX, tit. 9<sup>295</sup>). La *novella* 141 di Giustiniano è il primo rescritto imperiale nel quale sia stato utilizzato il termine «sodomia»<sup>296</sup>. Questa espressione divenne nota solo molto tempo dopo a séguito delle traduzioni greche e latine dei libri ebraici. La turpitudine che essa designa era in precedenza indicata col termine *paedicatio*, tratto dal greco<sup>297</sup>.

L'imperatore Giustiniano, nella sua *novella*, non attribuisce alcuna pena precisa. Si limita a ispirare l'orrore che merita un'infamia simile. Non si deve credere che questo vizio, divenuto troppo comune nella città dei Fabrizi, dei Catoni e degli Scipioni, non fosse stato represso dalle leggi: lo fu dalla legge *Scantinia*<sup>298</sup>, che cacciava da Roma i colpevoli e faceva pagare loro un'ammenda. Tuttavia, questa legge fu presto dimenticata<sup>299</sup>, soprattutto quando Cesare, conquistatore di Roma corrotta, pose la dissolutezza sullo scranno del dittatore<sup>300</sup>, e quando Adriano la divinizzò<sup>301</sup>.

Costantino II e Costanzo, essendo consoli insieme, furono dunque i primi che si armarono contro il vizio troppo onorato da Cesare. La loro legge *Si [Cum] vir nubit* non specifica la pena, ma dice che la giustizia deve armarsi di spada, *iubemus armari iura gladio ultore*, e che occorrono dei supplizi raffinati, *exquisitis poenis*<sup>302</sup>. Pare che si fosse sempre più severi contro i corruttori dei bambini che contro i bambini stessi, e lo si doveva essere.

Quando questi delitti, segreti quanto l'adulterio e altrettanto difficili da dimostrare<sup>303</sup>, sono portati davanti ai tribunali, scandalizzandoli; quando questi tribunali sono costretti a occuparsi di tali delitti, non devono forse distinguere accuratamente tra l'uomo maturo e l'età innocente che è situata fra l'infanzia e la giovinezza?

---

una fanciulla che si è fatta rapire (K.). Cfr. W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre*, cit., t. I, cap. 15, pp. 214-219.

<sup>294</sup> Costantino II (317-340); Costanzo II (317-361).

<sup>295</sup> Cfr. *Corpus iuris civilis, Codex*, IX, 9, *ad legem Iuliam de adulteriis et stupro*.

<sup>296</sup> Cfr. *Corpus iuris civilis, Novellae*, CXLI. Vedi, però, anche Agostino di Ippona, *Confessionum libri XIII*, III, 8: «I delitti che vanno contro natura, ad esempio quelli compiuti dai sodomiti, devono essere condannati e puniti ovunque e sempre (*Itaque flagitia, quae sunt contra naturam, ubique ac semper detestanda atque punienda sunt, qualia Sodomitarum fuerunt*)». Nello *Spirito delle leggi* (XII, 6, in *Tutte le opere*, p. 1291, nota a), Montesquieu accenna al rescritto giustiniano attraverso una citazione di Procopio di Cesarea.

<sup>297</sup> *Paedicatio* (pedicazione), da *paedicare*, «avere rapporti omosessuali con fanciulli», connesso col greco παιδικός, aggettivo di παῖς παιδός, «fanciullo».

<sup>298</sup> *Lex Scantinia* (o *Scatinia*): incerta è la data della promulgazione (si propongono gli anni 255 a.C., o al massimo qualche anno più tardi, e il 149 a.C.) e incerto è il suo contenuto (si pensa che essa punisse solo lo *stuprum cum puero*, naturalmente libero, o anche il rapporto fra adulti e in questo caso o solo il partner passivo o anche quello attivo. La pena comminata era una pena pecuniaria. Cfr. E. Cantarella, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma, Editori Riuniti, 1988, pp. 141 e segg.

<sup>299</sup> Cfr. la voce «Amore detto socratico», in *Dizionario filosofico*, p. 223, dove invece V. afferma sia che «la legge *Scantinia*, che vietava la pederastia, venne sempre mantenuta» sia che «l'imperatore Filippo [*l'Arabo*, 204-249] la rimise in vigore e cacciò da Roma i giovinetti che praticavano quel mestiere».

<sup>300</sup> Allusione all'immoralità di Cesare, su cui vedi, ad es., Svetonio, *Vitae Caesarum, Divus Julius*, 2, 49-52. Cfr. l'*incipit* della voce «Cesare», in *Dizionario filosofico*, p. 861: «Non consideriamo, qui, Cesare come il marito di tante mogli e la moglie di tanti mariti».

<sup>301</sup> Allusione alla relazione omosessuale tra Adriano (76-138) e Antinoo (110-130) e alla divinizzazione di quest'ultimo da parte dell'imperatore. Tra le fonti antiche, vedi Dione Cassio, *Storia romana*, LXIX, 11, 2-4.

<sup>302</sup> Cfr. *Corpus iuris civilis, Codex*, IX, 7, 3. La legge fu emanata il 4 dicembre del 342.

<sup>303</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XII, 6, in Id., *Tutte le opere*, p. 1293: il «delitto contro natura [la pederastia] [...] è spessissimo oscuro»; e Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 31, p. 71: «[...] gli adulteri, la greca libidine [...] sono delitti di difficile prova».

Questo vizio indegno dell'uomo è sconosciuto nei nostri rigidi climi<sup>304</sup>. Non v'è stata legge in Francia per la sua ricerca e per il suo castigo. Si è creduto di trovarne una nelle istituzioni di san Luigi: «Se qualcuno è sospettato di bulgaria, la giustizia laica deve prenderlo e inviarlo al vescovo; e, se il delitto è provato, va mandato al rogo, e tutti i suoi possedimenti vanno al barone»<sup>305</sup>. Il termine «bulgaria», che non significa altro se non «eresia», fu usato per indicare il peccato contro natura<sup>306</sup>; e ci si è basati su questo testo per bruciare vivi i pochi disgraziati accusati di questa sozzura, fatta più per essere sepolta nelle tenebre dell'oblio che per essere illuminata dalle fiamme dei roghi davanti agli occhi della folla.

Il miserabile ex-gesuita<sup>307</sup>, tanto infame per le sue pagine contro molta gente onesta quanto per il pubblico delitto di avere traviato a Parigi persino degli spazzacamini, fu tuttavia condannato solo alla fustigazione segreta nella prigione dei pezzenti di Bicêtre<sup>308</sup>. Si è già osservato che le pene sono spesso arbitrarie<sup>309</sup>, mentre non dovrebbero esserlo; e che è la legge, non già l'uomo, che deve punire.

La pena inflitta a quest'uomo era sufficiente, ma non poteva essere utile come desideriamo noi, perché, non essendo pubblica, non era esemplare<sup>310</sup>.

## ARTICOLO XX

### *Bisogna obbedire all'ordine ingiusto di un potere legittimo?*

Forse sono sceso in dettagli troppo specifici circa i delitti che possono occupare l'attenzione dei magistrati. Non parlerò di quelle leggi passeggere, che sussistono unicamente con il potere dal quale emanano, di quelle difese che riescono a durare solo quanto dura il pericolo e di quei regolamenti capricciosi che sono o inutili o inapplicabili; devo però interpellarvi su quegli ordini sovrani che urtano l'equità naturale.

Dovete obbedire a coloro che fanno le leggi nella vostra patria finché vivete in quella patria: ne convengo; ma supponiamo che vi chiamate Benaia, capitano delle guardie di un reuccio<sup>311</sup> in un paese di

---

<sup>304</sup> Cfr. la voce «Amore detto socratico» del *Dizionario filosofico*, p. 221, dove V., sulla scia di Montesquieu (*Lo spirito delle leggi*, XIV, 2 e XVI, 6, in *Tutte le opere*, pp. 1369, 1437), sostiene che l'omosessualità giovanile «è molto più comune nei climi caldi che tra i ghiacci del Settentrione». Vedi anche *Saggio sui costumi*, cap. 146, t. III, pp. 357-358.

<sup>305</sup> *Les établissements de saint Louis*, a cura di P. Viollet, 4 tt., Paris, Renouard, 1881-1886, t. II, p. 147. Il passaggio è citato da V. anche nella voce «Amore detto socratico», cit., pp. 222-224, nota iii.

<sup>306</sup> Cfr. la voce «Amore detto socratico», cit., p. 225, nota iii («Bisogna notare che con il termine b[ulgari] san Luigi intende gli eretici») e la voce «Bulgari», in *Dizionario filosofico*, pp. 759 («[...] questi strani individui [...] parvero tanto malvagi da essere trattati come eretici, e, successivamente, in Francia diedero il nome a quegli anticonformisti che non rivolgono alle signore tutta l'attenzione dovuta») e 761-763.

<sup>307</sup> Allusione a Pierre-François Guyot Desfontaines (1685-1745), che «rischiò [nel 1725] di essere bruciato in Place de Grève per aver abusato di alcuni piccoli spazzacamini savoiardi che pulivano il suo camino», ma «fu salvato da alcuni protettori» (voce «Amore detto socratico», cit., p. 223, nota iii). Guyot Desfontaines compose un velenoso libello intitolato *Voltaireomanie* (1738) e fu uno dei bersagli polemici preferiti di V.

<sup>308</sup> Nel Settecento, l'ospedale di Bicêtre (situato nel comune di Le Kremlin-Bicêtre, vicino a Parigi), era utilizzato soprattutto come orfanotrofio, prigione e manicomio.

<sup>309</sup> Cfr., ad es., la voce «Bestemmia», cit., p. 717: «Le pene sono quasi tutte arbitrarie».

<sup>310</sup> La sodomia, quando non vi è violenza, non può essere di competenza delle leggi penali. Essa non viola il diritto di nessun altro essere umano. Ha solo un'influenza indiretta sul buon ordine della società, come l'ubriachezza e la passione per il gioco. È un vizio volgare, disgustoso, la cui vera punizione è il disprezzo. La pena del fuoco è atroce. La legge inglese che espone i colpevoli a tutti gli insulti della canaglia, e soprattutto delle donne, che talvolta li tormentano fino alla morte, è sia crudele che indecente e ridicola. Del resto, non bisogna dimenticare di osservare che è alla superstizione che si deve l'uso barbaro del supplizio del fuoco (K.).

<sup>311</sup> Salomone. Nelle righe che seguono, V. sintetizza questi passaggi di *I Re*, II, 12-25 (Nuova Riveduta): «Salomone sedette sul trono di Davide suo padre e il suo regno si consolidò molto. Adonia, figlio di Agghit, andò da Betsabea, madre di Salomone. Questa gli disse: «Vieni con intenzioni pacifiche?». Egli rispose: «Sì, pacifiche». Poi aggiunse: «Devo parlarti». Quella rispose: «Di' pure». Ed egli disse: «Tu sai che il regno mi apparteneva e che tutto Israele mi considerava come suo futuro re; ma il regno è stato trasferito e fatto passare a mio fratello, perché glielo ha dato il Signore. Ti domando dunque una cosa; non negarmela». Lei rispose: «Di' pure». Egli disse: «Ti prego, di' al re Salomone, il quale nulla ti negherà, che mi dia Abisag la Sunamita per moglie». Betsabea rispose: «Sta bene, parlerò al re in tuo favore». Betsabea dunque andò dal re Salomone per parlargli in favore di Adonia. Il re si alzò per andarle incontro, le si inchinò, poi si risedette sul trono, e fece mettere un altro trono per sua madre, la quale si sedette alla sua destra. Lei gli disse: «Ho una piccola cosa da chiederti; non negarmela». Il re rispose: «Chiedimela pure, madre mia; io non te la negherò». Lei disse: «Abisag la Sunamita sia data in

quarantacinque leghe di lunghezza su quindici di larghezza. Sapete che il defunto re<sup>312</sup> ha lasciato due figli<sup>313</sup> dei quali il cadetto è nato da una donna adultera<sup>314</sup>, complice dell'assassinio del suo primo marito<sup>315</sup>. Il padre di questi due bambini, tramite una nuova ingiustizia a favore di questa prostituta, ha diseredato il maggiore, figlio di una principessa virtuosa<sup>316</sup>. Ha fatto re il figlio minore, figlio della prostituzione e dell'omicidio. Il povero diseredato non chiede al possessore del suo patrimonio altra grazia che di sposare una giovane<sup>317</sup> che aveva accudito per qualche mese il vecchio padre. Per ottenere il consenso, egli implora persino la protezione della vecchia madre del fratello. Ma come accoglie il fratello questa supplica? Vi risponde ordinandovi, a voi, Benaia, capitano di una ventina di assassini chiamati «sue guardie», di andare a uccidere suo fratello maggiore. Il fratello maggiore grida misericordia, invoca il suo Dio, abbraccia i corni dell'altare; il minore vi ordina di assassinare il fratello, il vostro re legittimo, su quello stesso altare<sup>318</sup>. Vi domando, Benaia, se voi dobbiate obbedire.

Penso che bisognerebbe che Dio in persona scendesse dall'empireo in tutta la Sua maestà, e vi ordinasse con la Sua bocca questo omicidio, per ragioni ignote ai deboli mortali. Se io fossi al posto vostro, gli direi: «Signore, la mia mano trema, degnatevi di incaricare qualche altro Ebreo per codesta commissione».

Poiché ancora oggi ci si sforza di cercare esempi di condotta in questo popolo un tempo governato da Dio stesso, e così spesso infedele a Dio; presso questo popolo che preparò la nostra salvezza e che è l'oggetto del nostro orrore; e poiché così spesso questi delitti sono stato confusi con la legge naturale e divina che li condanna, sceglierò ancora un esempio tratto da questo popolo tra cento altri esempi possibili.

Quando Simeone e Levi strinsero un patto con gli abitanti di Sichem<sup>319</sup>, oggi Nablus; quando essi indussero il capo di questo villaggio a circoncidersi, lui, suo figlio e tutti gli abitanti; e quando, il terzo giorno dopo l'operazione, visto che la febbre di suppurazione annientava le forze di questi nuovi fratelli, sgozzarono il capo, tutta la sua famiglia e tutta la popolazione, i suddetti Simeone e Levi furono senza sicuramente aiutati dai loro servitori, nonché dai loro schiavi se ne avevano. Ebbene, io dico che questi schiavi erano altrettanto colpevoli quanto i loro padroni; dico che, quand'anche gli Ebrei avessero allora avuto un profeta, un sommo sacerdote o un sinedrio, sarebbe stato comunque un crimine esecrabile obbedire ai loro comandi.

Il ratto delle Sabine da parte di Romolo<sup>320</sup> sarebbe stato forse un atto di barbaro brigantaggio meno grave se fosse stato commesso in base a una delibera del senato?

La Notte di San Bartolomeo<sup>321</sup> perderebbe forse oggi un po' del suo orrore se, per assurdo, il parlamento di Parigi avesse emesso un decreto col quale avesse ingiunto a tutti i fedeli cattolici di uscire dal proprio letto al suono della campana per andare ad affondare il pugnale nel cuore dei vicini, degli amici, dei genitori e dei fratelli che si recavano alla predica?

---

moglie a tuo fratello Adonia". Il re Salomone, rispondendo a sua madre, disse: "E perché chiedi Abisag la Sunamita per Adonia? Chiedi piuttosto il regno per lui, poiché egli è mio fratello maggiore; chiedilo per lui, per il sacerdote Abiatar e per Ioab, figlio di Seruia!". Allora il re Salomone giurò per il Signore, dicendo: "Dio mi tratti con tutto il suo rigore, se Adonia non ha pronunciato questa parola a costo della sua vita! E ora, com'è vero che vive il Signore, il quale mi ha stabilito, mi ha concesso il trono di Davide mio padre, e mi ha fondato una casa come aveva promesso, oggi Adonia sarà messo a morte!". Il re Salomone mandò Benaia, figlio di Ieoiada, il quale colpì Adonia e quello morì".

<sup>312</sup> Davide.

<sup>313</sup> Salomone e Adonia.

<sup>314</sup> Betsabea.

<sup>315</sup> Uria l'Ittita.

<sup>316</sup> Agghit.

<sup>317</sup> Abisag.

<sup>318</sup> Cfr. *IRe*, I, 50-51 (Nuova Riveduta): «Adonia, che aveva paura di Salomone, si alzò e andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Vennero a dire a Salomone: "Adonia ha paura del re Salomone, e si è aggrappato ai corni dell'altare, dicendo: 'Il re Salomone mi giuri oggi che non farà morire di spada il suo servo'»».

<sup>319</sup> V. sintesi *Genesi*, XXXIV, dove si narra dell'inganno e della vendetta messi in atto dai due figli di Giacobbe e fratelli di Dina, alla quale il figlio di Camor l'Ivveo, principe del paese di Sichem, aveva usato violenza.

<sup>320</sup> Cfr. Tito Livio, *Ab Urbe condita*, I, 9-10.

<sup>321</sup> La notte tra il 23 ed il 24 agosto 1572, passata alla storia per la strage compiuta dai cattolici ai danni degli ugonotti a Parigi.

I miserabili gentiluomini chiamati «I Quarantacinque», che assassinarono così vigliaccamente il duca di Guisa<sup>322</sup>, sarebbero forse risultati meno colpevoli se avessero commesso questa indegnità in virtù di una sentenza del Consiglio del re?

No di certo: un crimine è sempre un crimine, sia che sia stato ordinato da un sovrano accecato dalla collera, sia che sia stato munito di lettere patenti sigillate a sangue freddo con tutte le formalità possibili. La ragion di Stato non è altro che un'espressione inventata per servire da scusa ai tiranni. La vera ragion di Stato consiste nel tutelarvi dai crimini dei vostri nemici, e non nel commetterne. Vi è persino dell'imbecillità a insegnare loro a distruggervi imitandovi.

L'abate di Caveirac ha un bel da dire che la Notte di San Bartolomeo «era un affare di politica»<sup>323</sup>: questa politica sarebbe quella di Cerbero<sup>324</sup> e delle Furie<sup>325</sup>.

Si dice che gli esecutori, gli scherani della giustizia devono obbedire ciecamente e che non sta a loro esaminare se il supplizio, del quale non sono che gli strumenti, sia equo oppure no. E io vi dico che quelle persone sono altrettanto criminali quanto lo sono i giudici, quando mettono in atto una sentenza riconosciuta palesemente come ingiusta e barbara al tribunale della coscienza di tutti gli uomini.

Non so più quale scrittore un po' eccentrico, in un romanzo chiamato *Emilio*, il cui eroe è un falegname gentiluomo, abbia detto che «il delfino di Francia doveva sposare la figlia del boia se vi trovava una qualche convenienza»<sup>326</sup>. Oso affermare che se il boia di Parigi avesse potuto salvare la marescialla di Ancre<sup>327</sup> con il suo rifiuto, il figlio di questa marescialla avrebbe fatto bene a sposare la figlia del salvatore di sua madre, nonostante l'orrore della professione del padre.

Ecco una parte del codice che avrei annunciato ai partigiani di Brunilde o di Fredegonda<sup>328</sup>, alla fazione della rosa rossa e a quella della rosa bianca<sup>329</sup>, agli Armagnacchi e ai Borgognoni<sup>330</sup>, ai furfanti dei due partiti nel grande Scisma d'Occidente<sup>331</sup>, agli infami parlamenti del tiranno Enrico VIII [d'Inghilterra]<sup>332</sup>.

Non vi invitiamo dunque a parlare di queste pretese leggi promulgate in tempi di tirannia e di brigantaggio.

Non considereremo neanche come legale la sentenza della Camera stellata<sup>333</sup> d'Inghilterra, con la quale l'avvocato Prynne ebbe le orecchie tagliate sulla berlina e pagò mille lire sterline di ammenda, per avere redatto un libro contro la commedia nel 1633<sup>334</sup>. Era il tempo nel quale il cardinale Richelieu faceva nascere il teatro in Francia, e la regina Enrichetta, figlia del grande Enrico IV, sposa dello sventurato

<sup>322</sup> Il 23 dicembre 1588 Enrico di Guisa, detto «lo Sfregiato», nato nel 1550, fu assassinato nel castello di Blois da 10 o 12 dei cosiddetti «Quarantacinque», la guardia personale del re Enrico III di Francia (1551-1589).

<sup>323</sup> Cfr. Jean Novi de Caveirac († 1782), *Apologie de Louis XIV et de son conseil, sur la révocation de l'édit de Nantes*, s.l., 1758, p. 6: «La risoluzione di far morire i capi e i principali comandanti del partito ugonotto, fu un affare di Stato [...]». Cfr. «Dichiarazione dei dilettranti ecc.» e la voce «Frumento», in *Dizionario filosofico*, pp. 9, 725.

<sup>324</sup> Favoloso cane della mitologia greca, custode dell'entrata dell'Ade.

<sup>325</sup> Divinità infere romane, corrispondenti alle Erinni greche, antiche dee della maledizione e della vendetta. Erano tre: Megera, Aletto e Tesifone.

<sup>326</sup> «[...] le dauphin de France devait épouser la fille du bourreau s'il y trouvait des convenances» (J.-J. Rousseau, *Émile*, lib. V, in Id., *Œuvres complètes*, éd. de B. Gagnebin et M. Raymond, Paris, Gallimard [«Bibliothèque de la Pléiade»], t. 4, 1969, p. 765). Tra i tanti altri luoghi in cui V. riprende il passaggio rousseauiano, cfr. la voce «Boia» del suo *Dizionario filosofico*, p. 751.

<sup>327</sup> Allusione a Leonora Dori Galigai (1568-1617), sorella di latte di Maria de' Medici. Fu moglie di Concini, maresciallo d'Ancre: subito dopo l'assassinio di quest'ultimo (1617), vittima di una congiura di corte voluta da Luigi XIII, la marescialla d'Ancre, accusata di diversi delitti (alto tradimento, vilipendio del re, stregoneria ecc.), fu arrestata e rinchiusa nella Bastiglia. Morì decapitata, e il suo cadavere venne arso sul rogo l'8 luglio 1617 in Place de Grève a Parigi. Sul suo processo, così scrive V. nel *Saggio sui costumi*, cap. 175, t. IV, p. 155: «Non vi fu mai procedura più lontana dall'equità, né più disonorevole per la ragione».

<sup>328</sup> Brunilde (534 ca. - 613) fu moglie di Sigiberto I, re di Austrasia; Fredegonda (545 ca. - 597), fu moglie di Chilperico I, re di Neustria.

<sup>329</sup> Allusione alla Guerra delle Due Rose (1455-1485), combattuta in Inghilterra tra la casa di Lancaster e quella di York.

<sup>330</sup> Allusione alle due fazioni che si contrapposero durante la Guerra dei Cent'Anni (1339-1453).

<sup>331</sup> Allusione alla scissione prodottasi nella Chiesa occidentale dal 1378 al 1417, nel corso della quale si ebbero due papi, uno a Roma e l'altro ad Avignone.

<sup>332</sup> Cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 135, t. III, pp. 265-270.

<sup>333</sup> Competente in materia di reati politici, fu abolita nel 1640.

<sup>334</sup> Nel suo famoso libello, intitolato *Histrionastix* (London, 1632), William Prynne (1600-1669) attaccava violentemente gli attori e le rappresentazioni teatrali. Condannato alla prigione perpetua e al taglio delle orecchie, fu rinchiuso nella Torre di Londra, dove continuò a scrivere, anonimi, una serie di opuscoli. Cfr. *Lettere filosofiche*, XXIII, pp. 312-313.

Carlo I<sup>335</sup>, proteggeva il teatro e le belle arti a Londra. Prynne era un fanatico imbecille, che non meritava una punizione così severa, ma, a quel tempo, il partito della Corte e la fazione opposta cominciavano a interpretare le leggi con crudeltà<sup>336</sup>.

Si sa fin troppo bene che questa oscura mania di unire le formalità della legge agli orrori della politica fu spinta così lontano in questa nazione, allora feroce, che il suo re, venduto da taluni Scozzesi a degli Inglesi, fu alla fine condannato a morte da una sedicente corte di giustizia alla quale presiedeva, come grande intendente, un sergente di legge, e dove sedevano un ciabattino e un carrettiere mescolati a trentotto colonnelli<sup>337</sup>. È il più solenne e il più acclarato assassinio legale del quale mai nessuna nazione si sia vantata.

Se un qualche delitto attuato con la formalità di una sedicente giustizia può essere paragonato a questo superbo crimine di Cromwell, è il supplizio del giovane Corradino [di Svevia], legittimo re di Napoli e di Sicilia per grazia di Dio, condannato a morte dai valletti in toga di Carlo d'Angiò, re di Sicilia, per grazia del papa<sup>338</sup>.

Non vi parlerò di altri omicidi commessi altrove sotto una parvenza di giustizia. Vi chiediamo un codice unicamente per popoli civili che ne siano degni.

## ARTICOLO XXI

### *Sui libelli diffamatori*<sup>339</sup>

Presso i Romani, *famosi libelli*<sup>340</sup>, i libelli che attaccavano la reputazione si configuravano come delitti di lesa maestà quando vi veniva oltraggiato l'imperatore. Triboniano<sup>341</sup> fa dire al suo imperatore Giustiniano (nel *Digesto*, lib. XLVIII, tit. 4): «*Non lubricum linguae ad poenam facile trahendum est* (Una parola sfuggita imprudentemente non deve essere punita con facilità)<sup>342</sup>». Prima si era fatto parlare Teodosio<sup>343</sup> con più dignità, e il *Codice* gli attribuisce parole più memorabili (lib. IX, tit. 7): «Se è leggerezza,

<sup>335</sup> Enrichetta Maria di Borbone (1609-1669) sposò nel 1625 Carlo I Stuart (1600-1649).

<sup>336</sup> Allusione allo scontro tra la Corona e il Parlamento, prima e durante la Rivoluzione inglese del 1640-1648.

<sup>337</sup> A séguito della pesante sconfitta subita nella battaglia di Naseby (14 giugno 1645), Carlo I Stuart decise di mettersi nelle mani dei suoi vecchi alleati, gli Scozzesi. Questi, dopo qualche trattativa col Parlamento, decisero di cederlo ai suoi nemici dietro un'ingente somma di denaro. Successivamente, nel gennaio del 1649, la Camera dei Comuni approvò una legge con la quale si istituiva una commissione con il compito di processare il sovrano, accusato di essere traditore della patria e nemico della pace. Carlo I morì per decapitazione il 30 gennaio 1649. Nel *Saggio sui costumi*, cap. 180, t. IV, pp. 263 e segg., V. rinvia ai *Mémoires d'Edmond Ludlow*, cit., t. I, p. 281.

<sup>338</sup> Esiste qualcuno a cui si debba insegnare che Corradino [1252-1268] era nato re delle Due Sicilie grazie a suo padre Corrado [IV] e al suo avo, il grande imperatore Federico II [di Svevia]? Chi non sa che questo giovane principe, la speranza della Germania, destinato all'Impero, ebbe il coraggio, all'età di sedici anni, di venire a combattere per la sua eredità delle Due Sicilie che i papi avevano donato a Carlo d'Angiò [1226-1285]? È abbastanza noto che Corradino fu invitato dai suoi sudditi e dai Romani a tornare sul trono. Arrivò nella sua patria con Federico duca d'Austria [1249-1268], suo cugino germano, la cui amicizia fu a lungo altrettanto celebrata in Italia quanto lo fu in Grecia quella tra Pilade e Oreste. Entrambi erano assistiti da Enrico († 1303), fratello del re di Castiglia, e da un gran numero di cavalieri castigliani. I musulmani vennero a schierarsi sotto i suoi stendardi come i cristiani. Questo fiorente esercito fu distrutto con uno stratagemma. Corradino e il suo valoroso amico furono consegnati a Carlo d'Angiò. Questo principe, che si era reso vassallo del papa, consultò Clemente IV [1200-1268] suo signore sovrano, per sapere come avrebbe dovuto trattare i suoi due prigionieri. «La vita di Corradino è la morte di Carlo [*Vita Corradini, mors Caroli*!]], rispose il pontefice. Pertanto Carlo fece giudicare il re delle Due Sicilie e il duca d'Austria, come colpevoli di lesa maestà divina e umana. Il boia li decapitò in una pubblica piazza, e Corradino morì baciando la testa del duca d'Austria. Non possediamo le lettere con le quali san Luigi [1214-1270], fratello del duca d'Angiò, sicuramente rinfacciò a suo fratello un delitto così crudele e vile (*Nota di Voltaire*). Gli stessi fatti sono narrati da V. anche nel *Saggio sui costumi*, cap. 61, t. II, pp. 206-208), e nelle *Annales de l'Empire*, «Conrad IV, vingt-septième empereur», in *Œuvres complètes de Voltaire*, a cura di L. Moland, cit., t. XIII, p. 361.

<sup>339</sup> Cfr. la voce «Libello», in *Dizionario di filosofia*, pp. 2155-2157.

<sup>340</sup> Espressione latina che significa «libelli diffamatori»: cfr. *Codex Theodosianus*, IX, 34, *de famosis libellis*.

<sup>341</sup> Triboniano (500 ca. - 542), ministro di Giustiniano e suo principale collaboratore nell'opera legislativa.

<sup>342</sup> *Corpus iuris civilis, Digesta*, XLVIII, 4, 7, 3, *ad legem Iuliam maiestatis*.

<sup>343</sup> Teodosio il Grande (347-395).

disprezziamo; se è follia, abbiamone pietà; se è intento di nuocere, perdoniamo (*Si ex levitate processerit, contemnendum; si ex insania, miseratione dignissimum; si ab injuria, remittendum*)»<sup>344</sup>.

L'imperatore Giuliano il Filosofo aveva fatto di meglio: aveva sempre perdonato<sup>345</sup>. Vi cito questo grand'uomo<sup>346</sup> perché le nostre province respirarono sotto la sua dominazione<sup>347</sup>, così come i Galli; perché diminuì le imposte di due terzi, perché esercitò il potere giudiziario come Catone<sup>348</sup>, perché la sua vigilanza e il suo coraggio ci preservarono dal giogo dei Sigambri<sup>349</sup> e degli altri popoli transrenani, che dopo di allora ci soggiogarono. Nulla può dispensarci dalla riconoscenza che noi dobbiamo a un eroe, nostro benefattore<sup>350</sup>.

Uno scritto che vi diffama sembra punibile in proporzione al male che può fare. Se si teme che esso ispiri la sedizione contro il sovrano, dev'essere represso da una grande pena e tale è stata spesso la giurisprudenza romana. Se la diffamazione riguarda solo i vostri gusti, la vostra debolezza e le vostre ridicolaggini, guardatevi bene dall'intentare un processo, per evitare di essere ancora più ridicoli.

Non porrò qui allo stesso rango dei libelli diffamatori, che la giustizia ordinaria deve reprimere, certe bolle che però molti parlamenti di Francia hanno condannato alle fiamme, come, per esempio, quella che fu pubblicata a Roma nel 1585, su istigazione della Lega, contro Enrico IV, nostro augusto alleato, e contro il principe di Condé, suo emulo in virtù e coraggio. In questo libello diffamatorio sono entrambi chiamati *proles detestabilis ac degener familiae Borboniorum. Pronuntiamus illos hereticos, relapsos, hereticorum duces, impenitentes, lezae-majestatis divinae reos. Privamus illum Henricum Navarrae regno; hunc et utrumque eorumque posteros omnibus principatibus, ducatus, dominiis, et officiis regiis* ecc. ecc. Ed ecco la traduzione di questo cattivo latino: «Noi dichiariamo il qui presente Enrico re di Navarra, e il qui presente Enrico principe di Condé, generazione detestabile e bastarda della casa di Borbone, eretici, relapsi, capi di eretici, impenitenti, colpevoli di lesa maestà divina. Priviamo dunque Enrico di Navarra del suo regno, e ciascuno di loro e della loro posterità di tutti i principati, ducati, domini, di tutti gli onori e uffici reali ecc. ecc.»<sup>351</sup>.

Un Gustavo Adolfo, un Carlo XII o un Federico di Prussia avrebbero risposto a Roma alla testa di un esercito. Enrico IV, valoroso quanto loro, rispose solo con una smentita affissa ai muri di alcuni edifici del Vaticano<sup>352</sup>. Allora non aveva un esercito; arrivò ad averne uno completo solo al tempo in cui il fanatismo lo assassinò per mano dell'ultimo degli uomini<sup>353</sup>. Speriamo che i tempi di questi assurdi libelli diffamatori non ritornino mai più.

## ARTICOLO XXII

<sup>344</sup> *Corpus iuris civilis, Codex, IX, 7, 1, si quis imperatori maledixerit*. Entrambe le citazioni sono riportate e tradotte da Montesquieu nello *Spirito delle leggi*, XII, 12, pp. 1301-1303, note c e a.

<sup>345</sup> Giuliano imperatore (331-363). Cfr. la voce «Giuliano», in *Dizionario filosofico*, p. 2119: «Dieci soldati cristiani complottano per assassinarlo; vengono scoperti, e Giuliano li perdona».

<sup>346</sup> Come già in Montesquieu (*Lo spirito delle leggi*, XXIV, 10), profonda è l'ammirazione di V. per l'imperatore Giuliano: vedi, in proposito, oltre la voce citata nella nota precedente, anche la voce «Apostata», in *Dizionario filosofico*, pp. 379-385.

<sup>347</sup> Giuliano si trattenne in Gallia dal 355 al 360.

<sup>348</sup> Un accostamento tra Giuliano e Catone è anche nella voce «Giuliano», in *Dizionario filosofico*, p. 2105.

<sup>349</sup> Antica popolazione germanica stanziata sulla destra del Reno.

<sup>350</sup> Cfr. *Commentario sullo «Spirito delle leggi»*, «Sui Franchi», p. 175: «Quando Giuliano era cesare nelle Gallie, questo grand'uomo, che fu [...] il salvatore e il padre delle nostre terre, partì dalla piccola strada che oggi giorno si chiama "dei Mathurins", dove si vedono ancora i resti della sua dimora, e corse, nel 357, a salvare la Gallia e il nostro paese da un'invasione. Passò il Reno, riprese Colonia, rintuzzò le iniziative dei Franchi e quelle dell'imperatore Costanzo, che voleva eliminarlo; vinse tutte le orde alemanne e franche, dimostrò la sua clemenza non meno del suo valore, sfamò ugualmente i vincitori e i vinti, fece regnare l'abbondanza e la pace dalle rive del Reno e della Mosa ai Pirenei, se ne andò dalla Gallia solo dopo averla resa felice, lasciando presso tutti gli uomini onesti la memoria più cara e, a ragione, la più rispettata».

<sup>351</sup> Felice Peretti (1520-1590), fu papa dal 1585 al 1590 col nome di Sisto V. La sua bolla contro Enrico IV di Borbone e il principe di Condé – che ebbe vastissima eco in Francia e suscitò vivaci reazioni polemiche, come quella di F. Hotman, *Brutum fulmen papae Sixti V adversus Henricum sereniss. regem Navarrae* (1586) – è del 9 settembre 1585. Cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 173, t. IV, pp. 90-100.

<sup>352</sup> Cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 173, t. IV, p. 99: «Quel principe [Enrico IV] si mostrò da quel momento un grand'uomo, sfidando il papa fin dentro Roma, facendovi affiggere nei crocicchi una smentita formale a Sisto Quinto e ricorrendo in appello alla corte dei pari contro quella bolla».

<sup>353</sup> Nel 1610, per mano di François Ravaillac (cfr. nota 208).

§ 1. – *Sulla flagranza di reato*

La prima prova è la flagranza di reato: attesta il fatto, ma non sempre attesta che questo atto flagrante sia un delitto. Si vede un uomo che uccide un altro uomo, ma se quello uccide l'assassino di suo padre inseguendolo nel momento dell'omicidio, non merita altro che plausi; se uccide il suo aggressore, non c'è nulla da rimproverargli; se uccide per un affronto sanguinoso, in un primo moto di collera, la legge stessa deve perdonarlo, risarcendo la famiglia del morto. In una parola, qualunque azione può avere diverse sfaccettature.

§ 2. – *Sui testimoni*

La seconda prova è la testimonianza: in tutti i casi, due testimoni accertati, irremovibili nelle loro deposizioni uniformi, sono sufficienti per fare condannare un accusato?<sup>354</sup> Due uomini ugualmente prevenuti si sbagliano molto spesso, e credono di avere visto ciò che in realtà non hanno visto affatto! Soprattutto quando gli animi si sono scaldati e un fervore settario o religioso abbaglia gli occhi.

Nel processo penale di Sirven<sup>355</sup>, del 1762, non vi furono forse un medico e un chirurgo cattolici zelanti che videro dell'acqua nello stomaco della figlia di questo Sirven dissezionata da loro, e che ritennero che Sirven l'avesse annegata, perché era protestante, sebbene l'acqua nello stomaco fosse una prova, in base alla fisica, del fatto che la fanciulla non era morta annegata?<sup>356</sup>

Una combriccola della plebaglia di Lione non vide forse, nel 1772, dei giovani trascinare, ballando e cantando, il cadavere di una fanciulla che avevano appena violentato e assassinato? Tutto questo non fu forse testimoniato in tribunale con pareri unanimi? E tuttavia, alla fine, i giudici riconobbero solennemente nella loro sentenza che non c'erano stati nessuna fanciulla violentata, nessun cadavere trascinato, né canti, né danze<sup>357</sup>.

Ci si ricorderà per molto tempo dell'innocente gentiluomo d'Anglade, condannato alla tortura e alla galera, dove poi morì<sup>358</sup>.

Il primo indizio del furto del quale si osò accusarlo fu la deposizione di due domestici. Essi credettero di vedere lui e la moglie impallidire e tremare alla vista del conte di Montgomery, che ancora non sospettava assolutamente del furto del quale poi si lamentò. Simili equivoci sono fin troppo comuni, e fin troppo funesti.

Per non citare che esempi noti, e al di là di ogni smentita, riportiamo ancora l'incredibile ma pubblica avventura di La Pivardière<sup>359</sup>. Madame de Chauvelin, sposata in seconde nozze con lui<sup>360</sup>, è accusata di

<sup>354</sup> Cfr. la sezione «Se due testimoni siano sufficienti a far impiccare un uomo» della voce «Delitti o reati di tempo e di luogo» del *Dizionario filosofico*, pp. 1049-1051. Nello *Spirito delle leggi* (VI, 17), Montesquieu osserva: «Dato che gli uomini sono cattivi, la legge è costretta a supporli migliori di quanto non siano. Pertanto la deposizione di due testimoni è sufficiente per punire tutti i delitti. La legge li tratta come se essi parlassero con la bocca della verità» (*Tutte le opere*, p. 1097). Vedi anche *ivi*, XII, 3.

<sup>355</sup> Pierre-Paul Sirven (1709-1777), nel 1762 fu accusato di aver ucciso la figlia, che in realtà si era invece suicidata per le persecuzioni dei cattolici; fu poi condannato in contumacia a morte dal Tribunale di Tolosa. V. si fece difensore dell'innocenza di Sirven e nel 1769 ottenne l'annullamento della sentenza, come era già avvenuto per il caso di Calas.

<sup>356</sup> Cfr. *Pubblica informazione sui parricidi attribuiti ai Calas e ai Sierven*, pp. 24-25.

<sup>357</sup> Cfr. la già citata voce «Delitti o reati di tempo o di luogo» del *Dizionario filosofico*, pp. 1049-1051, in cui V. riferisce più dettagliatamente l'episodio, che ebbe inizio nel 1768. Il nome della ragazza trovata morta era Catherine Lerouge o Le Rouge. Cfr. A. Nabarra, «*Les rapports que nous font les hommes*»: *Voltaire et l'affaire Lerouge*, «*Dix-huitième siècle*», 39 (2007), pp. 129-144.

<sup>358</sup> Su quest'affaire, V. attinge le sue informazioni dal t. I dalle *Causes célèbres et intéressantes* di F. Gayot de Pitaval, cit., pp. 481-649. Laurent Guillemot d'Anglade fu accusato ingiustamente di un furto ai danni del conte di Montgomery, che abitava nella sua stessa casa. L'episodio risale al settembre del 1687: d'Anglade, che ovviamente si rifiutò di confessare e ammettere colpe delle quali non si era macchiato, venne sottoposto alla tortura ordinaria e straordinaria e condannato alla galera nel febbraio del 1689. La moglie venne invece condannata a non mettere più piede nella città per almeno nove anni. D'Anglade morì il 4 marzo 1689 presso l'ospedale dei galeotti di Marsiglia e rappresentò un caso celebre di errore giudiziario.

<sup>359</sup> Anche in questo caso, V. si ispira alle *Causes célèbres et intéressantes* di F. Gayot de Pitaval, cit., t. III, pp. 1-150. Louis de La Pivardière (1661-1702).

averlo fatto assassinare nel suo castello. Due serve sono state testimoni dell'omicidio. La figlia di lei ha udito le grida e le ultime parole di suo padre: «Dio mio, abbi pietà di me!». Una delle due serve, malata, in pericolo di morte, mentre riceve il viatico, chiama Dio a testimone che la sua padrona ha visto uccidere il suo padrone. Numerosi altri testimoni hanno visto le vesti macchiate del suo sangue e in tanti hanno sentito il colpo di fucile col quale ha avuto inizio l'omicidio. La sua morte è dunque accertata. Eppure, non vi erano stati né sparo di fucile né spargimento di sangue né alcuna persona uccisa. Il resto è ancora più strano. La Pivardière ritorna da lei e si presenta ai giudici della provincia, che si occupavano della punizione della sua morte. I giudici non vogliono perdere il loro processo: sostengono che lui è morto, che è un impostore nel proclamarsi ancora in vita, che deve essere punito per mentire così spudoratamente alla giustizia e che i loro procedimenti sono più credibili di lui. Questo processo penale dura diciotto mesi prima che quel povero gentiluomo possa ottenere una sentenza «comprovante che egli è vivo e vegeto».

Dio di giustizia! Quanti esempi vi sono di questi errori funesti, che ogni anno si rinnovano in Europa in quasi tutti i tribunali governati dalla compilazione di Triboniano<sup>361</sup>, o dall'antica consuetudine feudale! Queste catastrofi non suscitano tutte il medesimo clamore di quella dei Calas e non vengono tutte portate ai piedi del trono. Il fanatismo non conferisce ad esse quella spaventosa celebrità che colpisce così profondamente gli animi. Ma la morte di Montbailli a Saint-Omer, e la condanna di sua moglie ad essere bruciata viva<sup>362</sup>, sono state più orribili e ancora meno scusabili di quella del vecchio padre di famiglia Calas.

Nel momento in cui vi parlo, in Bretagna<sup>363</sup> si sta svolgendo una scena non meno rivoltante. Sono stato testimone di molte scene di questo genere. Il cuore soffre e la mano trema, quando ci si ricorda di quanti orrori siano scaturiti dal seno delle leggi stesse<sup>364</sup>. Si sarebbe allora tentati di auspicare che tutte le leggi fossero abolite, e che non vi fossero altro che la coscienza e il buon senso dei magistrati. Ma chi ci garantirà che questa coscienza e questo buon senso non si disperderanno? Non rimarranno altre risorse se non quella di levare gli occhi al Cielo e di piangere sulla natura umana?

---

<sup>360</sup> Nel 1787. Marguerite Chauvelin († 1800).

<sup>361</sup> Il *Corpus iuris civilis* giustiniano. Cfr. *supra*, nota 341.

<sup>362</sup> Nel 1770, il tribunale superiore di Arras intraprende, senza alcuna preliminare verifica, a giudicare un giovane di nome Montbailli, e a condannarlo alla tortura ordinaria e straordinaria, al supplizio della mano tagliata, a essere squartato, a essere gettato vivo nelle fiamme, e sua moglie ad essere bruciata con lui: il marito, come assassino di sua madre, e la moglie come complice. Il tribunale emette questa sentenza *motu proprio*, senza che vi sia un solo accusatore né un solo testimone. Pare che provi piacere a far morire due cittadini in mezzo ai tormenti. Si procede con l'esecuzione del marito; nel caso della moglie, essendo incinta di tre mesi, l'esecuzione viene rinviata a quando si sarà rimessa dal parto. Se, per un puro caso, il cancelliere di Francia non fosse stato avvertito, l'iniquità sarebbe stata consumata. Quali risarcimenti ha avuto questa donna disgraziata? Nessuno. È già tanto che questa barbarie sia stata resa nota (*Nota di Voltaire*). Montbailli, originario di Saint-Omer, dove abitava insieme alla madre e alla sua giovane sposa. In séguito al rinvenimento del cadavere della madre, morta a causa di un colpo apoplettico provocato dall'eccessiva assunzioni di alcolici, venne ingiustamente accusato di omicidio e condannato al supplizio della ruota nel 1770. V. si interessò all'*affaire* Montbailli, redigendo *La méprise d'Arras* (1771) e il *Fragment sur le procès criminel de Montbailli* (1773), e riuscendo a ottenere la revisione del processo, il riconoscimento della sua innocenza e la riabilitazione della sua memoria. Cfr. anche la voce «Certo, certezza» nel suo *Dizionario filosofico*, p. 857.

<sup>363</sup> Ecco qui l'avventura di Bretagna: due colpevoli sono condannati da un parlamento con due donne ritenute loro complici. I due uomini, attraverso il loro testamento di morte, dichiarano che le donne sono innocenti. Il giudice inquirente adduce che la legge non ascolta questa giustificazione tardiva, e chiede che tutti e quattro vengano impiccati. Il boia, più pietoso del parlamentare, e sapendo ragionare meglio, visto che già aveva impiccato i due uomini e una delle due donne, consiglia sottovoce all'ultima di gridare di essere incinta. L'esecuzione viene sospesa, si scrive a Versailles, e la donna viene salvata.

Non si è forse visto, nell'arcinoto processo del conte di Morangiés, due testimoni, ostinati nel sostenere invariabilmente la menzogna più assurda, incantare il giudice subalterno al quale si era rinviata tale questione al punto che questo giudice credette in tutto e per tutto a questi due miserabili, e principalmente a un cocchiere di nome Gilbert, allora famoso tra la canaglia, e considerato dal popolo come lo strenuo nemico della nobiltà? È sulle grida di questo sedizioso che il giudice osò infamare un maresciallo di campo, ingiustamente accusato. Dovette di sicuro pentirsi del proprio errore, quando un anno dopo quel focoso cocchiere fu riconosciuto ladro e falsario, e punito dalla giustizia (*Nota di Voltaire*). A partire dal 27 settembre 1771, un caso di truffa contrappose il maresciallo di campo Jean François Charles de La Molette, conte di Morangiés (1728-1801), alla famiglia Véron. V. s'impegnò in favore del conte: tra i suoi scritti in proposito, cfr. *l'Essai sur les probabilités en fait de justice* (1772), le *Nouvelles probabilités en fait de justice* (1772) e il *Précis du procès de M. le comte de Morangiés contre la famille Véron* (1773). Condannato in un primo processo, Morangiés fu assolto nel secondo e poté uscire di prigione. Il suo accusatore Gilbert, coinvolto in un affare di falsificazione di biglietti della lotteria, fu arrestato il 5 giugno 1776 e condannato alla gogna e ai lavori forzati.

<sup>364</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XXIV, 2, in Id., *Tutte le opere*, p. 1789: «Se volessi raccontare tutti i mali provocati nel mondo dalle leggi civili, dalla monarchia e dal governo repubblicano, direi cose tremende».

Attraverso le lettere di numerosi giureconsulti francesi, abbiamo visto che non v'è anno durante il quale un qualche tribunale non faccia morire tra i supplizi dei disgraziati la cui innocenza è in séguito riconosciuta e non vendicata. Bisogna avere soldi per chiedere una revisione del processo, ma le famiglie povere che la volessero chiedere sono ridotte all'elemosina, mentre nella capitale<sup>365</sup> tre o quattrocentomila uomini oziosi, dopo essersi occupati di convulsioni<sup>366</sup> per vent'anni, discutono allegramente su un *Vauxhall*<sup>367</sup>, su un'opera comica o su delle semicrome<sup>368</sup>.

### § 3. – *Sugli accusatori che amministrano prove del delitto*

Fortunate le nazioni che sono state abbastanza sagge da deliberare che ogni accusatore venisse messo in prigione con l'accusato! Fra tutte le leggi è la più giusta<sup>369</sup>. I delatori hanno il modo di sottrarsi. Calvino fece accusare Serveto dal suo domestico La Fontaine, allievo di teologia<sup>370</sup>; e, essendosi così messo al riparo dalla legge, proseguì ancora più pervicacemente con la sua accusa. La legge è non meno equa. Essa assomiglia alle regole di quei combattimenti in campo chiuso nei quali i campioni erano costretti a combattere con armi uguali e a condividere il sole e il vento. Il modo di combattere era ragionevole e giusto, sebbene fosse molto ingiusto e insensato far dipendere la verità da un combattimento.

Quanti testimoni accusatori sono accorsi a Parigi da seimila leghe per accusare il generale Lally di avere tradito la Francia, proprio lui che, al pari di tutta la sua famiglia, aveva versato il suo sangue per la Francia! Ci dicono che oggi, sotto un re giusto<sup>371</sup>, questo processo viene rivisto. Di quale gloria si coprirà il Consiglio se la sua equità può riformare, mediante le leggi, la sentenza impietosa pronunciata contro il generale Lally al riparo delle leggi!<sup>372</sup>

### § 4. – *Se un testimone dev'essere ascoltato*<sup>373</sup>

Propenderei a credere che qualunque essere umano possa essere chiamato a testimoniare. La stoltezza, la parentela, la condizione di domestico, persino l'infamia, non impediscono che si possa avere visto e sentito bene. Sta ai giudici valutare il valore della testimonianza e delle ricusazioni che vi si devono opporre. Le deposizioni di un parente, di un socio, di un domestico o di un bambino non devono decidere nulla; ma esse possono comunque essere ascoltate, poiché possono fornire qualche lume.

Siete in prigione per debiti: un prigioniero ne uccide un altro; trenta prigionieri che hanno visto l'omicidio assicurano tutti che non siete voi il colpevole.

La loro deposizione non dovrebbe essere ammessa, col pretesto che sono persone infami o ritenute civilmente morte? E le testimonianze di due disgraziati non ancora screditati sarebbero le uniche ad essere ascoltate? Bisognerebbe che voi ne foste la vittima?

<sup>365</sup> Parigi.

<sup>366</sup> Cfr. *supra*, testo e nota 138.

<sup>367</sup> Allusione ai *Vauxhall Gardens*, una sorta di ibrido tra un caffè concerto, un teatro musicale, un ristorante, una sala da ballo e un giardino pubblico all'aperto. Tra il 1660 e il 1840 circa, furono uno dei luoghi di divertimento pubblici più celebri e frequentati di Londra.

<sup>368</sup> Allusione alla disputa tra Gluckisti e Piccinniani: cfr. la lettera di V. a M.-P. Guy de Chabanon del 10 ottobre 1777: «Vengo a sapere che nel Parnaso stanno combattendo per delle crome e delle semibrevis» (*Correspondance*, cit., t. XIII, p. 61; D20836).

<sup>369</sup> Cfr. *Saggio sui costumi*, cap. 134, t. III, p. 255: «[...] Ginevra aveva una legge che si dovrebbe imitare. Questa legge ordina che il delatore si metta in prigione con l'accusato».

<sup>370</sup> «Calvino fece la denuncia [contro Serveto] per il tramite di un suo discepolo, che gli serviva di domestico» (*ibidem*). Nicholas de La Fontaine (1610-1662). Michele Serveto fu messo al rogo il 27 ottobre 1553.

<sup>371</sup> Luigi XVI di Francia (1754-1793).

<sup>372</sup> La sentenza di condanna, del 6 maggio 1766, fu annullata il 21 maggio 1778. V. ne apprese la notizia il 26 maggio 1777, quattro giorni prima di morire. Il caso Lally (Thomas Arthur conte di Lally, barone di Tollendal [1702-1766]) è un altro dei grandi casi giudiziari da lui seguiti durante gli ultimi anni della sua vita: cfr. in particolare *Fragments historiques sur l'Inde et sur la mort du général Lally* (1773). Cfr. V., *L'affaire du chevalier de La Barre / L'affaire Lally*, éd. de J. Van den Heuvel, Paris, Gallimard, 2009.

<sup>373</sup> Cfr. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 13, p. 44: «Egli è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimoni e le prove del reato».

§ 5. – *Solo il giudice deve ascoltare il testimone in segreto? E questo testimone, al quale è stata riletta la sua deposizione, può ritrattare?*

Tutte queste procedure segrete assomigliano forse un po' troppo alla miccia che impercettibilmente brucia per dare fuoco alla bomba.

La giustizia dev'essere segreta?<sup>374</sup> È proprio solo del delitto nascondersi.

È la giurisprudenza dell'Inquisizione; è quella attraverso cui si fecero morire tanti valorosi ma troppo ricchi cavalieri templari, dei quali si volevano il supplizio e le spoglie<sup>375</sup>: prima eruzione infernale che preannunciò il vulcano della Notte di San Bartolomeo. In Francia viene punito il testimone che ritratta dopo che gli è stata riletta la sua deposizione, ossia dopo il suo secondo interrogatorio segreto<sup>376</sup>. Punitelo se si è lasciato corrompere, ma non sulla base della sola supposizione che possa essere stato corrotto.

## ARTICOLO XXIII

*Si deve acconsentire a che l'accusato abbia un consulente, un avvocato?*

Sbattere un uomo in galera, lasciarlo lì da solo in preda al terrore e alla disperazione, interrogarlo soltanto quando la sua memoria è scossa dai morsi della paura e da tutto il turbamento del corpo, non è forse attirare un viaggiatore in un covo di ladri per assassinarlo? È più di tutti il metodo dell'Inquisizione, la cui sola parola suscita orrore.

In Inghilterra, isola famosa per tante atrocità e per tante buone leggi, i giurati erano gli stessi avvocati dell'accusato. Dal tempo di Edoardo VI<sup>377</sup>, essi assecondavano le sue debolezze e gli suggerivano tutte le maniere per difendersi. Ma sotto il regno di Carlo II<sup>378</sup>, si accordò il ministero di due avvocati a qualunque accusato, perché si ritenne che i giurati siano giudici solo del fatto, e che gli avvocati conoscano meglio le insidie e le scappatoie della giurisprudenza<sup>379</sup>. In Francia, il codice penale sembra essere finalizzato alla rovina dei cittadini<sup>380</sup>; in Inghilterra, invece, alla loro salvaguardia.

E non solo il cittadino, ma anche lo straniero trova nella legge stessa la propria sicurezza, poiché egli sceglie sei stranieri per raggiungere il numero di dodici giurati che lo giudicano. È un privilegio in favore di tutta la Terra.

## ARTICOLO XXIV

*Sulla tortura*

Poiché vi sono ancora popoli cristiani, ma che dico!, preti e monaci cristiani che utilizzano le torture come loro principale argomentazione, bisogna cominciare col dire loro che i Caligola e i Nerone non osarono mai esercitare siffatta violenza su un solo cittadino romano<sup>381</sup>.

<sup>374</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, XXVIII, 34 (*In che modo la procedura diventò segreta*); V., *Commento a Beccaria*, § 22, pp. 120-124; Id., voce «Penale», in *Dizionario filosofico*, pp. 1053-1055.

<sup>375</sup> Nel 1307, in Francia, i membri dell'ordine religioso-militare dei Templari (fondato nel 1119) furono arrestati per ordine di Filippo IV *il Bello* (1268-1314), desideroso di impossessarsi delle loro immense ricchezze e di distruggere la loro potenza. Processati per eresia, perirono sul rogo (1310-1314).

<sup>376</sup> Stessa denuncia nel *Commento a Beccaria*, § 22, pp. 121-122. Vedi anche la voce «Penale», cit., p. 1055.

<sup>377</sup> Edoardo VI Tudor (1538-1553).

<sup>378</sup> Carlo II Stuart (1630-1685).

<sup>379</sup> Cfr. la voce «Penale», cit., p. 1053.

<sup>380</sup> Perché «l'imputato non può avere avvocato» (*Commento a Beccaria*, § 22, p. 123). Cfr. ivi, p. 121: «L'ordinamento criminale, in più punti, sembra non avere altro scopo che la rovina degli accusati».

<sup>381</sup> Cfr. V., *Fragment des instructions*, cit., p. 253, e la voce «Tortura», in *Dizionario filosofico*, pp. 2857-2859: «I Romani infliggevano la tortura solo agli schiavi, ma questi non erano considerati uomini». Stessa idea in Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 16, p. 50: presso i legislatori romani, «non trovasi alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità». Montesquieu, invece, aveva scritto: «Tante valenti persone e tanti brillanti ingegni hanno scritto contro questa pratica, che io non oso parlare dopo di loro. Stavo per dire che essa potrebbe convenire nei governi dispotici, ove tutto ciò che

La tortura è solennemente proibita con esecrazione nel vasto Impero russo<sup>382</sup>. È abolita in tutti gli Stati dell'eroe del secolo, il re di Prussia<sup>383</sup>; in quelli dell'imperatrice regina<sup>384</sup>; il giusto e caritatevole langravio di Assia<sup>385</sup> l'ha proscritta; è aborrita in Inghilterra<sup>386</sup> e in altri governi. Che cosa resta da fare negli altri paesi europei che non hanno ancora adottato questa legislazione?

La *Carolina*, la famosa legge di Carlo V, non parla d'altro che di tortura<sup>387</sup>. Era la prima procedura in qualunque processo penale, mentre in Francia dei commissari nominati da Francesco I, il padre delle lettere, mettevano alla tortura il conte Montecuccoli, suddito dell'imperatore Carlo V, ridicolmente accusato di avere avvelenato il giovane Delfino<sup>388</sup>, e in séguito si squartò questo innocente gentiluomo.

Nei libri che in Francia sostituiscono il codice, si incontrano queste parole terribili: tortura preparatoria, tortura provvisoria, tortura ordinaria, tortura straordinaria, tortura con riserva di prove, tortura senza riserva di prove, tortura in presenza di due consiglieri, tortura in presenza di un medico o di un chirurgo, tortura che si infligge alle donne e alla ragazze, purché non siano incinte. Pare che tutti questi libri siano stati redatti dal boia<sup>389</sup>.

Si resta davvero stupefatti di trovare in questo codice dell'orrore una lettera del cancelliere d'Aguesseau, del 4 gennaio 1734, nella quale compaiono queste testuali parole: «O la prova del crimine è completa, o non lo è: nel primo caso, non v'è dubbio che si debba pronunciare la pena prevista dalle ordinanze; mentre nel secondo, è assodato che non si può fare altro che ordinare la tortura o un supplemento di istruttoria»<sup>390</sup>.

Che strapotere dunque del pregiudizio, illustre capo della magistratura! Ma andiamo! Non avete prove, eppure punite per due ore un disgraziato con mille morti, per autorizzarvi ad infliggergliene una d'un attimo! Sapete bene che è un segreto sicuro per fare dire tutto quello che si vuole a un innocente che avrà muscoli deboli, e per salvare un colpevole robusto. È già stato detto tante volte!<sup>391</sup> Ci sono così tanti esempi! È mai possibile che per voi non faccia differenza ordinare o dei tormenti terribili o un supplemento di istruttoria? Che alternativa spaventosa e ridicola!

---

ispira paura rientra di più negli strumenti del governo; stavo per dire che gli schiavi, presso i Greci e i Romani... Ma sento la voce della natura che grida contro di me» (*Lo spirito delle leggi*, VI, 17, in *Tutte le opere*, p. 1097).

<sup>382</sup> Cfr. la voce «Tortura», cit., p. 2859: «I Russi passavano per barbari nel 1700: adesso siamo soltanto nel 1769, e un'imperatrice [Caterina II] ha appena dato a quel vasto Stato leggi che avrebbero fatto onore a Minosse, a Numa e a Solone, se avessero avuto abbastanza intelligenza per inventarle. La più notevole è la tolleranza universale, la seconda è l'abolizione della tortura».

<sup>383</sup> Federico II *il Grande*, con un decreto del 3 giugno 1740.

<sup>384</sup> Maria Teresa d'Austria (1717-1780).

<sup>385</sup> Federico II d'Assia-Kassel, nato nel 1720, langravio nel 1760, morto nel 1785. Vedi nota 9.

<sup>386</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, VI, 17, in *Tutte le opere*, p. 1097: «Noi vediamo oggi una nazione assai progredita rigettarla senza inconvenienti. Essa non è dunque necessaria per la sua stessa natura»; e V., *Commento a Beccaria*, § 12, p. 109: «Che l'Inghilterra, sola, sia d'esempio agli altri popoli; ma l'Inghilterra non è la sola: la tortura è proscritta in altri regni e con successo».

<sup>387</sup> Cfr. *Code criminel de l'empereur Charles V*, cit., artt. 7-10, 20, 22, 25, 28-30 ecc.

<sup>388</sup> Francesco di Valois-Angoulême (1518-1536). Sebastiano Montecuccoli (giustiziato il 7 ottobre 1536), fu coppiere e segretario del Delfino. Cfr. V., *Le pyrrhonisme de l'histoire*, cap. 3 («Sur le dauphin François»), in *Œuvres complètes de V.*, t. 67 [Oxford, V. Foundation, 2007], pp. 352-353, e la voce «Supplizi», in *Dizionario filosofico*, pp. 2781-2783, dove la sua vicenda è narrata con maggiori dettagli.

<sup>389</sup> V. attinge da P.-F. Muyart de Vouglans, *Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du royaume*, cit., I, tit. 19, pp. 691 e segg.: la tortura «è divisa in preparatoria o provvisoria [...]. La tortura preparatoria [...] è così chiamata perché è prescritta da un giudizio preparatorio e perché è un mezzo o veicolo per pervenire alla totale ammissione di colpevolezza da parte dell'accusato. Questa tortura preparatoria è suddivisa in tortura con riserva di prove e tortura senza riserva di prove, e anche in tortura ordinaria e tortura straordinaria» (p. 693). La tortura straordinaria «non è altro che il raddoppiamento dell'ordinaria, vale a dire che se la tortura è inflitta con l'acqua, si raddoppiano i boccali d'acqua, e se è inflitta con gli stivali di ferro, si raddoppiano il numero dei cunei» (p. 715).

<sup>390</sup> Questa lettera è riportata nell'*Instruction criminelle*, pagina 701 (*Nota di Voltaire*). Cfr. P.-F. Muyart de Vouglans, *Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du royaume*, cit., I, tit. 19, p. 701. Henri-François d'Aguesseau (1668-1751), magistrato e politico, fu cancelliere di Francia dal 1717 al 1718, dal 1720 al 1722 e dal 1727 al 1750.

<sup>391</sup> Cfr., ad es., J. de La Bruyère, *I caratteri* (1688), cura di A. Marchetti, Milano, BUR, 2012, «Di alcune usanze», n° 51, p. 370: «La tortura è [...] assolutamente efficace per perdere un innocente di costituzione debole e salvare un colpevole robusto di nascita»; Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 16, p. 48: la tortura «è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti»; V., *Fragment des instructions*, cit., p. 253; e la voce «Interrogatorio, tortura», in *Dizionario filosofico*, p. 2609: «Si è spesso detto che la tortura era un modo per salvare un colpevole robusto e far morire un innocente troppo debole».

Oso credere che ci sia stato un unico caso nel quale la tortura è parsa necessaria, ed è l'assassinio di Enrico IV, l'amico del nostro Stato, l'amico dell'Europa e del genere umano. Il misfatto della sua morte mandava in rovina la Francia, metteva in pericolo le nostre province e turbava venti Stati<sup>392</sup>.

L'interesse della Terra era conoscere i complici di Ravaillac. Ma il supplizio di essere squartato, dopo avere ricevuto del piombo fuso nelle sue membra sanguinanti tenute strette da tenaglie roventi, era abbastanza lungo per dargli il tempo di rivelare i suoi complici, se ne aveva avuti. È probabile che egli non avesse altri complici se non lo spirito della Lega [cattolica] e di Roma<sup>393</sup>: voglio dire, della Roma del suo tempo, poiché di certo quella di oggi non si comprometterebbe in simili abomini.

Esaminate signori, se, eccetto il crimine di Ravaillac, commesso contro l'Europa, la tortura in qualunque altra circostanza non sia più terribile che utile<sup>394</sup>. Ricordiamoci sempre di come questo supplizio fece morire, quasi in quello stesso anno, l'innocente d'Anglade e l'innocente Lebrun<sup>395</sup>: la loro storia, già ricordata<sup>396</sup>, è sufficientemente nota a tutti coloro che hanno sentito parlare degli errori della giustizia. Questi due martiri della procedura giuridica presso i nostri vicini mostrano in modo abbastanza chiaro che la tortura non serve a scoprire la verità, ma solo a causare inutilmente la morte più lunga e dolorosa. L'ingiustizia del supplizio di d'Anglade e di Lebrun non fu riconosciuta se non dopo la loro morte: i loro giudici piansero, ma il loro pentimento non abolì affatto la legge. Non riesco a capire come gli sventurati giudici che li condannarono potessero essere ancora abbastanza temerari da ordinare la tortura in altri processi penali, e come Luigi XV lo tollerasse. Ma un re ha il tempo di stare a pensare a questi piccoli dettagli di orrori, preso com'è dalle sue feste, dalle sue conquiste e dalle sue amanti? Degnatevi di occuparvene, o Luigi XVI<sup>397</sup>, voi che non avete nessuna di queste tre distrazioni!

## ARTICOLO XXV

### *Sulle prigioni e sulla cattura dei prigionieri*

Le prigioni a Madrid, costruite nella grande piazza, sono decorate su una delle facciate con begli elementi architettonici<sup>398</sup>. Non occorre che una prigione assomigli a un palazzo, ma nemmeno che assomigli a un carnaio. Ci si lamenta che la maggior parte delle carceri in Europa siano cloache di infezione, che diffondano le malattie e la morte, non soltanto entro la cerchia delle loro mura, ma anche nelle vicinanze. Sono prive di luce e l'aria non vi circola affatto. I detenuti si passano l'un l'altro solo esalazioni appestate. Sperimentano un supplizio crudele prima di essere giudicati. La carità e la buona legislazione dovrebbero rimediare a questa negligenza inumana e pericolosa.

<sup>392</sup> Uccidendo Enrico IV, Ravaillac «mut[ò] il volto dell'Europa» (*Saggio sui costumi*, cap. 174, t. IV, p. 134). Cfr. anche V., *Fragment des instructions*, cit., p. 253, e la voce «Interrogatorio, tortura», *Dizionario filosofico*, p. 2609: «Se infliggiamo la tortura a dei Jacques Clément, dei Ravaillac, dei Jean Chastel o dei Damiens, nessuno protesta: sono in gioco la vita di un re o la salvezza di tutto lo Stato». Commentando il *Premio*, J.-P. Brissot de Warville non mancò di manifestare il proprio dissenso: «Malgrado le ragioni addotte da V. per conservare la tortura nel caso del delitto di lesa maestà, bisogna sopprimerla dappertutto e in ogni caso» («Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte», t. V, 1782, p. 94, in nota).

<sup>393</sup> Ravaillac «assicurò, senza mai variare, di non avere nessun complice [...]. Quest'uomo non aveva effettivamente altri complici se non i sermoni dei predicatori e i discorsi dei monaci» (*Saggio sui costumi*, cap. 174, t. IV, pp. 133-134). Vedi la voce «Ravaillac», in *Dizionario filosofico*, pp. 2639-2641.

<sup>394</sup> L'imperatrice di Russia Caterina II, prima di abolire la tortura, fece esaminare le opere che aveva ordinato di redigere agli ancora numerosi sostenitori della tortura, e agli amici dell'umanità, che avevano alzato la voce contro questa assurda e inutile barbarie. L'autore che sosteneva si dovesse abolire la tortura, era del parere di conservarla solamente per il delitto di lesa maestà. L'imperatrice la proscribbe senza alcuna riserva (K.).

<sup>395</sup> Si può vedere la storia della loro innocenza e della loro morte nelle *Causes célèbres (Nota di Voltaire)*. Cfr. F. Gayot de Pitaval, *Causes célèbres et intéressantes*, cit., t. III, pp. 435-456. Su d'Anglade, vedi *supra*, art. 22 e nota 358, mentre su Jacques Le Brun – un domestico accusato ingiustamente dell'assassinio della sua padrona e morto in prigione (1690) in séguito alle torture subite – la voce «Certo, certezza», in *Dizionario filosofico*, p. 857.

<sup>396</sup> Cfr. *supra*, art. 22.

<sup>397</sup> Luigi XVI (1754-1793) abolì la tortura «preparatoria» il 24 agosto 1780, e quella cosiddetta «preliminare» o «definitiva» (ordinata dalla sentenza di morte e mirante ad ottenere dai condannati la rivelazione dei loro complici) il 9 ottobre 1789: cfr. *Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789*, a cura di Jacques Isambert et al., 29 voll., Paris, Belin-Leprieur, 1821-1833, vol. XXVII, pp. 373-375.

<sup>398</sup> Probabile fonte: J.A. de Colmenar, *Annales de l'Espagne et du Portugal*, 3 tt., Amsterdam, L'Honoré, 1741, t. III, pp. 353-354.

La detenzione è già di per se stessa una pena: essa deve dunque essere commisurata alla gravità del delitto del quale il detenuto è accusato. Si devono sbattere in fondo alla stessa cella un disgraziato debitore insolubile e uno scellerato fortemente sospettato di avere commesso un parricidio? Vi sono gradazioni in tutto e distinzioni da fare in ogni tipo di delitto.

Notiamo che il saggio Luigi XVI riforma in parte questo abuso con un editto che elimina centinaia di piccoli persecutori subalterni che sbattevano dentro prigioni appestate famiglie indigenti da loro condannate a semplici ammende<sup>399</sup>.

La carcerazione preventiva, per quanto penosa, non è considerata dai giudici come un castigo. Ai loro occhi altro non è che la sicurezza di ritrovare a portata di mano l'accusato quando andranno ad interrogarlo e a giudicarlo. Tuttavia, in Inghilterra un ministro dello Stato che fa incarcerare senza un motivo valido un uomo solo per poterlo ritrovare al bisogno, e con la scusa che la prigione non è un supplizio, è tenuto per legge a pagare quattro ghinee per la prima ora e due ghinee per ogni ora successiva della detenzione dell'uomo che ha voluto avere a portata di mano<sup>400</sup>. La prigione è comunque un supplizio per quanto poco essa duri<sup>401</sup>. È un supplizio intollerabile quando vi si è condannati a vita.

In molti Stati, il modo nel quale si agisce per assicurarsi un uomo assomiglia troppo a un attacco di briganti.

Non approvate il felice metodo di una nazione<sup>402</sup> che ha saputo dare soltanto alla legge un'autorità così potente che basta un solo magistrato, munito di tutti i segni distintivi della sua carica, perché l'accusato non osi provare a resistere?

Come si è arrivati a far sì che tutti i cittadini rispettino così rigorosamente le leggi? È perché la nazione le ha fatte.

## ARTICOLO XXVI

### *Sui supplizi ricercati*<sup>403</sup>

Come ha potuto il benedettino Calmet<sup>404</sup> divertirsi a far riprodurre in un dizionario incisioni di tutti i supplizi che erano in uso presso la piccola nazione ebraica? Essere buttato dall'alto di una scogliera su dei sassi, oppure essere lapidato con quegli stessi sassi dei quali il paese è ricoperto, ed essere poi impiccato a una forca dove attendere la morte; essere sepolto vivo in un mucchio di ceneri; morire schiacciato sotto carri di ferro, sotto spine, sotto ruote, sotto le zampe dei cavalli o degli elefanti (se per caso questo popolo potesse averne, cosa assai rara), straziarlo dalla testa ai piedi; strappargli le costole e le viscere con uncini di ferro, bruciarlo con torce ardenti o nei roghi; segare un uomo in due! Quale vergognoso divertimento trovano i lettori in simili illustrazioni?<sup>405</sup>

<sup>399</sup> Editto [del mese di febbraio 1776] per la soppressione delle cariche conferite a uno o più membri di una corporazione professionale, scelti per rappresentarla o difenderla (*Nota di Voltaire*).

<sup>400</sup> Osservazione quasi identica nella voce «Penale» del *Dizionario filosofico*, p. 1053. Vedi anche *Commento a Beccaria*, § 22, p. 121: «In Inghilterra, quando un magistrato, imposta una carcerazione, si accorge di avere agito in maniera ingiusta, vi pone immediatamente riparo».

<sup>401</sup> Cfr. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § 29, p. 68: «[...] la prigione è piuttosto un supplizio che una custodia del reo».

<sup>402</sup> L'Inghilterra.

<sup>403</sup> L'espressione è adoperata nel § 2 del *Commento a Beccaria* per designare quei delitti che «testimoniano di quanto lo spirito umano si sia industriato per rendere la morte raccapricciante» e che «sembrano assai più un'invenzione della tirannide che della giustizia» (p. 94).

<sup>404</sup> Augustin Calmet (1672-1757), religioso benedettino ed esegeta francese, divenne abate dell'Abbazia di Saint-Pierre de Senones. Nel *Dizionario filosofico*, V. menziona e commenta più volte il suo *Traité sur les apparitions des esprits et sur les vampires* (1746).

<sup>405</sup> V. allude alle nove tavole poste tra le pp. 356 e 357 del IV e ultimo t. del *Dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible* (2 tt., Paris, Emery et al., 1730) di Calmet, e destinate a illustrare il paragrafo «Supplices des Hébreux». Rinvia, in successione, alle tavole 60 (di cui una delle figure reca la dicitura: «Précipiter du haut d'un rocher sur les cailloux»), 58 («Supplice de la potence. Supplice de la lapidation»), 60 (di cui una seconda figura reca la dicitura: «Précipiter dans un tour pleine de cendres»), 62 («Écraser sous des traîneaux. Écraser sous des chariots armés de pointes de fer»), 60 (di cui una terza figura reca la dicitura: «Écraser sous des épines»), 61 («Écraser sous des rouleaux. Écraser sous les pieds des éléphants»), 17 («Supplice de la question ou du tympanum»), 64 («Arracher les côtes avec des crocs ou peignes de fer. Brûler les côtes avec des falots ardents»), 59 («Supplice du feu. Supplice de l'épée»). Cfr. la voce «Supplizi», in

Si sostiene che il supplizio della ruota fu inventato in Germania, e che fu utilizzato in Francia solo sotto Francesco I<sup>406</sup> contro i ladri pubblici<sup>407</sup>.

In Inghilterra, per il reato di alto tradimento<sup>408</sup>, la legge ordina ancora oggi che il colpevole sia trascinato, a capo scoperto, sulla strada fino alla forca; che giunto lì, dopo essere stato appeso ancora vivo, gli si strappino le viscere e il cuore e con essi si percuotano le guance del colpevole, e che il boia, mostrando il suo cuore sanguinante, dica ad alta voce: «Ecco il cuore del traditore»<sup>409</sup>. Ma questa esecrabile esecuzione ora è risparmiata. Il colpevole non viene più trascinato per la strada, non gli viene più strappato il cuore mentre è ancora in vita. Nessun supplizio è permesso al di là della semplice morte. C'è voluto molto tempo perché questa nazione sapesse unire la pietà alla giustizia. Finalmente ci è riuscita<sup>410</sup>.

## ARTICOLO XXVII

### *Sulla confisca*

Dopo avere fatto morire un colpevole, non resta altro da fare che prendere le sue spoglie<sup>411</sup>.

Non credo di poter fare nulla di meglio se non ripetere qui quanto è stato pubblicato in un libro morale, composto in forma di dizionario<sup>412</sup>:

«Il fisco, fosse esso pubblico, regio, signorile o imperiale, era un piccolo cesto di giunco, o di vimini, *fiscus*<sup>413</sup>, nel quale si metteva il denaro della repubblica, o del monarca, o del signore... È una massima accolta nella maggior parte delle giurisdizioni: “Chi confisca il corpo, confisca i beni”. Confiscare il corpo non significa mettere il corpo di un uomo nel piccolo cesto del proprio sovrano, bensì – nel linguaggio barbaro del fòro – impadronirsi del corpo di un cittadino, sia per togliergli la vita, sia per condannarlo a pene altrettanto lunghe quanto la sua vita; ci appropria dei suoi beni non appena lo si è fatto morire, o non appena è sfuggito alla morte con la fuga.

«Così, non basta far morire un uomo per le sue colpe, occorre anche far morire di fame i suoi figli.

«Una simile legislazione, che consiste nel rubare il cibo agli orfani, non esistette durante tutto il periodo della repubblica romana. Silla, è vero, la introdusse nelle sue proscrizioni<sup>414</sup>. Ma bisogna convenire che una rapina inventata da Silla non era un esempio da seguire. Pertanto questa legge, che sembrava non essere dettata che dalla disumanità e dall'avidità, non fu seguita né da Cesare né dal buon imperatore Traiano né dagli Antonini, dei quali tutte le nazioni continuano a pronunciare il nome con rispetto e con amore. Infine, sotto Giustiniano, non si ebbe confisca che per il delitto di lesa maestà<sup>415</sup>. Siccome coloro

---

*Dizionario filosofico*, p. 2785: «Nel *Dictionnaire de la Bible* di Calmet si possono trovare diverse belle incisioni sui supplizi in uso presso gli Ebrei. Sono illustrazioni che fanno fremere ogni uomo onesto».

<sup>406</sup> Istitui il supplizio della ruota con un editto del 4 febbraio 1534.

<sup>407</sup> La legge che lo stabilisce è del cancelliere Poyet; è utile che il pubblico sappia che questa legge atroce è stata opera di un magistrato infangato, per le sue malversazioni, dal parlamento di Parigi. È lo stesso che, non trovando di suo gradimento la sentenza emessa da alcuni commissari contro l'ammiraglio Chabot [† 1543], la falsificò (K.). In realtà, la legge non è di Guillaume Poyet (1474 ca. - 1548), bensì del suo predecessore, il cancelliere Antoine Duprat (1463-1535).

<sup>408</sup> «Si definisce alto tradimento ogni attentato contro la patria o contro il sovrano che la rappresenta» (*Commento a Beccaria*, § 15, p. 111).

<sup>409</sup> Cfr. W. Blackstone, *Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre*, cit., t. I, pp. 70 e 89.

<sup>410</sup> Cfr. *Commento a Beccaria*, § 2, dove V. descrive lo stesso supplizio e conclude: «Successivamente i costumi divennero più miti; si è continuato, è vero, a strappare il cuore del condannato, ma sempre soltanto dopo la morte. L'apparato è comunque raccapricciante, ma la morte è dolce, ammesso che mai possa essere tale» (p. 94).

<sup>411</sup> Qui ci limiteremo a osservare che la privazione dei beni può essere una pena, mentre la confisca non lo è. Essa, dunque, è ingiusta. La legge può accordare risarcimenti a coloro cui il delitto ha recato danno, ma il resto del patrimonio di colui che essa taglia fuori dalla società diventa proprietà dei suoi eredi (K.).

<sup>412</sup> Cfr. *Questions sur l'Encyclopédie* (1771), voce «Confiscation» (in *Œuvres complètes de Voltaire*, a cura di L. Moland, cit., t. XVIII, p. 254-256), la quale, a sua volta, riproduce, con qualche aggiunta, il § 21 del *Commento a Beccaria*, pp. 118-120. Nelle sue considerazioni, V. si ispira largamente alla voce «Confiscation» redatta da A.-G. Bouger d'Argis per l'*Encyclopédie* di Diderot et d'Alembert.

<sup>413</sup> Il termine latino significa appunto «cesto», «cassa».

<sup>414</sup> Allusione alla *Lex Cornelia de proscrizione* (82 a.C.).

<sup>415</sup> Cfr. *Iustiniani Novellae*, XXXIV.

che ne erano accusati erano per lo più grandi signori molto ricchi, sembra che egli ordinasse la confisca solo per avidità<sup>416</sup>.

«Si ritiene che, al tempo dell'anarchia feudale, i principi e i proprietari terrieri, non essendo granché facoltosi, cercassero di aumentare i loro introiti con le condanne dei sudditi, e che dunque il delitto fosse considerato una vera e propria fonte di rendita. Dal momento che presso di loro le leggi erano dettate dall'arbitrio, e il diritto romano ignorato, erano sempre i costumi bizzarri o quelli crudeli a prevalere. Ma oggi che la potenza dei sovrani è fondata su ricchezze immense e sicure, le loro casse, per riempirsi, non hanno bisogno delle povere briciole di una famiglia sfortunata. Perciò, essi di solito lasciano le confische al primo che le chiede. Ma è giusto che un cittadino ingrassi con ciò che resta del sangue di un altro cittadino?»

«Nelle regioni in cui vige il diritto romano, fatta eccezione per i distretti che ricadono sotto la giurisdizione del parlamento di Tolosa<sup>417</sup>, la confisca dei beni non è ammessa.

«Non è ammessa altresì in alcune regioni a diritto consuetudinario, quali il Borbone, il Berry, il Maine, il Poitou, la Bretagna, in cui essa, quanto meno, non coinvolge i beni immobili. A Calais, dove un tempo era sancita, gli Inglesi, una volta impadronitisi della città, l'abolirono. È abbastanza singolare che gli abitanti della capitale vivano sotto una legge più severa di quella cui sono soggette le piccole città: il che dimostra che sovente la giurisprudenza è stata fissata a caso, senza regolarità, senza uniformità, così come a caso si tirano su le capanne in un villaggio.

«Ecco come – nel più bel secolo della Francia, nell'anno 1673 – l'avvocato generale Omer Talon<sup>418</sup> parlò, in pieno parlamento, a proposito dei beni di una certa signorina di Canillac<sup>419</sup> che erano stati confiscati. Lettori, fate attenzione a questo discorso: esso non è nello stile delle orazioni di Cicerone, ma è singolare.

«Estratto dell'arringa<sup>420</sup> dell'avvocato generale Omer Talon su beni confiscati:

«Al capitolo 13 del *Deuteronomio* Dio dice: 'Se ti imbatti in una città o in un luogo dove regna l'idolatria, passa tutto a fil di spada, senza eccezione d'età, di sesso o di condizione. Aduna nelle pubbliche piazze tutte le spoglie della città; bruciala tutta intera assieme alle sue spoglie, e fa' che di quel luogo d'abominio non resti che un pugno di cenere. In una parola: fai un sacrificio al Signore, e che non rimanga nulla nelle tue mani dei beni di questa città colpita da anatema'<sup>421</sup>.

«Così, quando qualcuno si macchiava del reato di lesa maestà, il re diventava padrone dei suoi beni e i figli del reo ne erano privati. Una volta processato Nebat, *quia male dixerat regi*<sup>422</sup>, il re Acab prese possesso della sua eredità<sup>423</sup>. David, essendo venuto a conoscenza del fatto che Mefiboset era coinvolto nella ribellione, donò tutti i beni di questi a Siba, che gliene aveva recato la notizia: *Tua sint omnia quae fuerunt Mefiboset*<sup>424</sup>.

«Si tratta di sapere chi erediterà i beni della signorina di Canillac, beni precedentemente confiscati a suo padre, ceduti dal re ad una guardia del tesoro reale, e in séguito donati dalla guardia del tesoro reale alla testatrice. Ed è in merito a questo processo, che riguarda una ragazza d'Alvernia, che un avvocato generale fa riferimento ad Acab, il reuccio di una parte della Palestina che confiscò la vigna di Nebat dopo aver assassinato il proprietario con il pugnale della giustizia ebraica: azione abominevole, divenuta proverbiale presso gli stessi Ebrei, per infondere negli uomini l'orrore dell'usurpazione. Senza dubbio la vigna di Nebat non aveva alcun rapporto con l'eredità della signorina di Canillac e, allo stesso modo, l'assassinio e la confisca dei beni di Mefiboset, nipote del reuccio Saul e figlio di Gionata, amico e protettore di David, non hanno certo una grande affinità con il testamento di questa signorina.

<sup>416</sup> Cfr. Procopio di Cesarea, *Historia arcana*, 19.

<sup>417</sup> Nei distretti tolosani vigeva il diritto comune.

<sup>418</sup> Omer Talon, avvocato generale al parlamento di Parigi, nato nel 1596 e morto nel 1652.

<sup>419</sup> Marie-Françoise de Beaufort de Canillac († 1671).

<sup>420</sup> Fonte: *Journal du Palais, ou Recueil des principales décisions de tous les parlemens & cours souveraines de France*, 12 tt., a cura di C. Blondeau e G. Gueret, 4<sup>a</sup> ed., Paris, Brunet, 1737, t. I, pp. 442-447.

<sup>421</sup> *Deuteronomio*, XIII, 12-17. V. omette il versetto 14 (Nuova Riveduta): «[...] l'idolatria, tu farai delle ricerche, investigherai, interrogherai con cura. Se troverai che è vero, che il fatto sussiste e che una tale abominazione è stata realmente commessa in mezzo a te, allora passa tutto a fil di spada ecc.».

<sup>422</sup> «Perché aveva parlato male del re».

<sup>423</sup> Cfr. *I Re*, XXI, 1-16.

<sup>424</sup> «Siano tue tutte le cose che appartennero a Mefiboset» (*2Samuele*, XVI, 4).

«Eppure, è con questa pedanteria, con questa follia prodiga di citazioni avulse dal tema, con questa ignoranza dei diritti fondamentali della natura umana, con questi pregiudizi così mal concepiti, mal applicati e mal formulati, che la giurisprudenza è trattata da uomini che, nel loro campo, hanno goduto di una grande reputazione»<sup>425</sup>.

## ARTICOLO XXVIII

### *Delle leggi di Luigi XVI sulla diserzione; e conclusione dell'opera*

Ho percorso con voi, signori, un triste cammino: esso è disseminato solo di delitti e di castighi; voi potrete trasformare questo spettacolo d'orrore in oggetto di compiacimento se suggerirete ai governi dell'Europa gli strumenti per tramutare gli scellerati in servitori della patria, e per punirli in modo esemplare senza spargere del sangue necessario allo Stato.

Il re di Francia ne ha già dato un grande esempio al momento della sua ascesa al trono, non su scellerati, ma su uomini che l'incostanza o la leggerezza o la dissolutezza o la suggestione avevano reso criminali, in una parola, sui disertori. Ebbe pietà di loro e della Francia, che perdeva con loro dei difensori. Condonò la pena di morte, e concesse delle agevolazioni per riparare la colpa, accordando loro qualche giorno per tornare sotto la bandiera. E quando li si punisce, lo si fa con una pena che li incatena al servizio della patria che hanno abbandonato. Sono dei condannati ai lavori forzati per molti anni. Dobbiamo questa legislazione militare a un ministro militare<sup>426</sup>, tanto illuminato quanto valoroso. Un altro ministro con la stessa indole aveva in precedenza tentato di prevenire qualunque sorta di diserzione, rendendo la professione del soldato più dignitosa, accordando loro onorificenze che dovevano indurli ad amare il servizio, e a considerare la diserzione come una vigliaccheria indegna di loro<sup>427</sup>.

Vorrei invitarvi, signori, a ricercare per i cittadini quello che Luigi XVI ha trovato per i soldati. Vi chiedo se non si possa diminuire il numero dei delitti, rendendo i castighi più vergognosi e meno crudeli<sup>428</sup>. Non vedete che i paesi nei quali la *routine* della legge ostenta gli spettacoli più terribili sono quelli dove i delitti sono i più numerosi? Non siete persuasi del fatto che l'amore per l'onore e il timore della vergogna siano moralisti migliori dei boia?<sup>429</sup> I paesi nei quali si danno premi alla virtù<sup>430</sup> non sono forse meglio civilizzati di quelli nei quali non si cercano che pretesti per spargere il sangue ed ereditare colpevoli?

Valutate bene queste massime, rettificatele, non per un solo angolo di mondo, e non dico per la felicità della Terra, ma per la mitigazione dei flagelli dai quali essa è tormentata.

Vedete quasi tutti i sovrani europei rendere omaggio oggi giorno a una filosofia che, cinquant'anni fa, non si credeva potesse avvicinarsi a loro. Non vi è una provincia dove non si trovi un qualche savio che non operi per rendere gli uomini meno cattivi e meno infelici. Dappertutto sorgono nuove istituzioni per incoraggiare il lavoro, e di conseguenza la virtù; dappertutto la ragione fa progressi che spaventano

<sup>425</sup> La voce «Confiscation» e il § 21 del *Commento a Beccaria* così concludono: «Si lasci ora che siano i lettori stessi a trarre quelle conclusioni che sarebbe superfluo suggerire loro» (p. 120).

<sup>426</sup> Allusione al conte Claude-Louis-Robert de Saint-Germain (1707-1778), generale francese, ministro della guerra dal 25 ottobre 1775 al 23 settembre 1777. Il 12 dicembre 1775 fece promulgare un'ordinanza che condannava i disertori ai lavori forzati (in tempo di pace, mentre in tempo di guerra la loro pena restava la morte): cfr. *Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789*, cit., vol. XXIV, pp. 276-281. Vedi la voce «Supplizi», cit., p. 2779.

<sup>427</sup> Allusione all'ordinanza, fatta promulgare nel maggio 1771 dal ministro della guerra Louis-François Monteynard (1713-1791), con la quale si aumentava gradualmente la paga dei soldati. Cfr. la voce «Soldato», in *Dizionario filosofico*, p. 2747, dove V. già elogia Monteynard.

<sup>428</sup> È l'idea di Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, VI, 12: «Non bisogna guidare gli uomini con sistemi esagerati; si devono usare con prudenza i mezzi che la natura ci offre per questo scopo. Si esamini la causa di tutti i rilassamenti e si vedrà che essa deriva dall'impunità dei delitti, e non certo dalla moderazione delle pene. Seguiamo la natura, che ha dato agli uomini la vergogna come loro flagello; e facciamo sì che la parte maggiore della pena sia l'infamia di doverla subire» (*Tutte le opere*, p. 1081).

<sup>429</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, VI, 9, 12.

<sup>430</sup> Cfr. *supra*, art. 1, *in fine*.

persino il fanatismo. La discordia ormai esiste solo nell'America boreale<sup>431</sup>. I sovrani gareggiano a chi farà il bene maggiore. Approfittate di questi momenti: forse saranno brevi.



---

<sup>431</sup> Allusione all'insurrezione, iniziata il 4 luglio 1776, delle colonie inglesi nell'America del Nord: cfr. *supra*, art. 9, p. 17.